

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 ^a -4 ^a Senato) .. | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e II) | » | 5 |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) | » | 6 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) | » | 7 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) | » | 13 |
| COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) | » | 30 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 31 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 34 |
| DIFESA (IV) | » | 40 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 47 |
| FINANZE (VI) | » | 66 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 102 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 122 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 130 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

| | | |
|--|-------------|-----|
| AFFARI SOCIALI (XII) | <i>Pag.</i> | 132 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 145 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 153 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | » | 164 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA | » | 165 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO | » | 166 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 168 |

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, e della Ministra della difesa, Roberta Pinotti, sugli esiti del Vertice NATO di Varsavia e sul ruolo dell'Italia in ambito europeo ed internazionale, anche alla luce degli ultimi eventi in Turchia e dei recenti attentati terroristici (*Svolgimento e conclusione*) 3

AUDIZIONI

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica Nicola LATORRE. — Intervengono il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, la ministra della difesa, Roberta Pinotti, e il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 12.05.

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, e della Ministra della difesa, Roberta Pinotti, sugli esiti del Vertice NATO di Varsavia e sul ruolo dell'Italia in ambito europeo ed internazionale, anche alla luce degli ultimi eventi in Turchia e dei recenti attentati terroristici.

(*Svolgimento e conclusione*).

Nicola LATORRE, *presidente*, comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Non essendovi obiezioni, avverte che tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Introduce quindi l'audizione.

I ministri Paolo GENTILONI e Roberta PINOTTI svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Manlio DI STEFANO (M5S) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL XVII), i deputati Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL), Fabrizio CICCITTO, *presidente della III Commissione della Camera dei deputati*, Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) e Trifone ALTIERI (Misto-CR), il senatore Stefano LUCIDI

(M5S), il deputato Andrea MANCIULLI (PD), i senatori Bruno ALICATA (FI-PdL XVII), Paolo CORSINI (PD), Ornella BERTOROTTA (M5S) e Vito Rosario PETROCELLI (M5S).

I ministri Roberta PINOTTI e Paolo GENTILONI rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Nicola LATORRE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

| | |
|---|---|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 5 |
|---|---|

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito delle proposte di legge recanti norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi).

Audizione di associazioni e di esperti 6

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 luglio 2016.

Nell'ambito delle proposte di legge recanti norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situa-

zione di disagio (C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi).

Audizione di associazioni e di esperti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 12.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Atto n. 318 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 7

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Atto n. 318.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che le Commissioni non potranno concludere l'esame con il prescritto parere se non dopo aver acquisito il previsto parere della Conferenza Stato-regioni.

Giovanna SANNA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, ricorda che le Commissioni riunite VIII e IX sono chiamate ad esprimere, entro il 27 agosto prossimo, il parere al Governo, ai sensi dell'articolo

143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (Atto n. 318).

La citata direttiva si pone l'obiettivo di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, inserendosi nel contesto della Politica marittima integrata dell'Unione europea introdotta dalla direttiva 2008/56/CE, che stabilisce principi comuni per gli Stati membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e delle economie marittime e costiere attraverso un processo decisionale coordinato. Lo strumento individuato per raggiungere tali obiettivi è la Pianificazione dello spazio marittimo, introdotta dalla direttiva 2014/89/UE.

La delega per il recepimento della suddetta direttiva è recata dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015). Il termine di scadenza della delega, inizialmente fissato al 18 luglio 2016, risulta prorogato in virtù dell'articolo 31, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012, il quale dispone che, qualora il termine per l'espressione del

parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Ne consegue quindi che il termine di scadenza della delega è prorogato al 18 ottobre 2016, mentre il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 18 settembre 2016.

Rileva che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 12 articoli.

Rinviando al collega della IX Commissione l'illustrazione degli articoli 6-12, che incidono maggiormente nella sfera di competenza della Commissione Trasporti, si sofferma sulle disposizioni 1-5 che presentano profili più strettamente ambientali, e quindi di competenza della VIII Commissione.

L'articolo 1 enuncia le finalità dello schema di decreto che prevede l'istituzione di un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere: la crescita sostenibile delle economie marittime; lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine. Secondo il medesimo articolo 1, occorrerà: assicurare la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico; tener conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

L'articolo 2, in linea con le norme dettate dal corrispondente articolo della direttiva, delimita l'ambito di applicazione del decreto alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo (come definiti dal successivo articolo 3). Sono escluse dall'ambito di applicazione: le acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge, purché ciò sia indicato nei piani di gestione dello spazio marittimo (disciplinati dal successivo articolo 5), al fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni. Il decreto non trova applicazione per le

attività unicamente finalizzate alla difesa o alla sicurezza nazionale né per la pianificazione urbana e rurale.

L'articolo 3 fornisce le definizioni dei termini utilizzati dallo schema in esame. In particolare, segnala, alla lettera *a*), la definizione di acque marine, che comprendono: le acque, il fondale e il sottosuolo, quali definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), punto 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010 nonché le acque costiere definite dall'articolo 54, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 152 del 2006, il relativo fondale e sottosuolo. La successiva lettera *b*) fornisce la definizione di pianificazione dello spazio marittimo, ossia il processo mediante il quale vengono analizzate ed organizzate le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali. La lettera *c*) dell'articolo 3 elenca invece le regioni marine europee, tra le quali rientra la « regione del Mare Mediterraneo » che, ai sensi della successiva lettera *d*), include le acque marine del Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, e di cui vengono evidenziate le delimitazioni, secondo quanto previsto dalla Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976. La lettera *e*) richiama le « sottoregioni marine » nella quali, in base alla direttiva 2008/56/CE (recepita con il decreto legislativo n. 190 del 2010), si suddivide la regione del Mare Mediterraneo (Mare Mediterraneo occidentale; Mare Adriatico; Mar Ionio e Mare mediterraneo centrale; mar Egeo e Mare Mediterraneo orientale. La lettera *f*) infine definisce le interazioni terra-mare come quelle interazioni in cui i fenomeni naturali o attività umane hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attività marine e in cui fenomeni naturali o attività umane marine hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attività terrestri.

L'articolo 4 individua gli obiettivi e i requisiti della pianificazione dello spazio marittimo al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del

mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, tutela e miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico, promuovendo la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi. A tal fine, si prevede l'elaborazione e l'attuazione della suddetta pianificazione mediante un approccio ecosistemico e tenendo conto: delle peculiarità delle regioni marine, delle pertinenti attività e dei pertinenti usi attuali e futuri e dei relativi effetti sull'ambiente, nonché delle risorse naturali; degli aspetti economici, sociali e ambientali nonché degli aspetti relativi alla sicurezza; delle interazioni terra-mare, anche mediante il ricorso agli elementi contenuti negli altri processi di pianificazione, quali la gestione integrata delle zone costiere o le pratiche equivalenti, formali o informali.

L'articolo 5 disciplina le modalità e le procedure da seguire per l'attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, che prevede l'adozione di specifici piani di gestione dello stesso, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere zone di acquacoltura; zone di pesca; impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili; rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico; zone di addestramento militare; siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette; zone di estrazione di materie prime; ricerca scientifica; tracciati per cavi e condutture sottomarini; turismo; patrimonio culturale sottomarino. Si prevede pertanto l'elaborazione di un piano di gestione dello spazio marittimo per ogni area marittima individuata dalle linee guida emanate dal Tavolo interministeriale di coordinamento istituito dal successivo articolo 6. Lo stesso articolo 5 prevede inoltre che il piano di gestione dello spazio marittimo include sia la valutazione ambientale strategica (ritenuta essenziale per la corretta e reciproca at-

tuazione della cooperazione transnazionale) sia la valutazione di incidenza, ove previste. Con le previsioni dei piani di gestione dello spazio marittimo vengono armonizzati i piani e i programmi esistenti che prendono in considerazione le acque marine e le attività economiche e sociali ivi svolte, nonché quelli concernenti le attività terrestri rilevanti per la considerazione delle interazioni terra-mare. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le amministrazioni responsabili dei piani e dei programmi citati forniscono all'Autorità competente indicata dall'articolo 8 nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni relativi a tali piani.

Relativamente alle procedure per l'approvazione e l'aggiornamento, i commi 5 e 6 dispongono che i piani di gestione dello spazio marittimo sono elaborati dal Comitato tecnico istituito dall'articolo 7, sono trasmessi, prima della loro approvazione, al Tavolo interministeriale di coordinamento istituito dall'articolo 6 e sono approvati comunque entro il 31 dicembre 2020 (in anticipo rispetto al termine del 31 marzo 2021 fissato dalla direttiva) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I suddetti piani di gestione dello spazio marittimo sono altresì aggiornati secondo le modalità e le tempistiche definite dalle linee guida e comunque entro 10 anni dalla loro prima approvazione.

Alberto PAGANI (PD), *relatore per la IX Commissione*, fa presente che gli articoli successivi a quelli illustrati dalla collega Sanna, da 6 a 12, disciplinano la composizione e le funzioni degli organi coinvolti nella pianificazione dello spazio marittimo, sia per quanto concerne la definizione delle linee guida e la verifica della loro attuazione, sia per quanto riguarda l'elaborazione, in attuazione delle suddette linee guida, dei piani di gestione dello spazio marittimo. Osserva che, nell'ambito di tali procedure, un ruolo di particolare rilievo è attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è desi-

gnato, ai sensi dell'articolo 8, come Autorità competente. Rileva, come ricordato dalla collega Sanna, che il compito di definire le linee guida contenenti gli indirizzi per la pianificazione dello spazio marittimo e, successivamente, il compito di verificare la conformità dei piani di gestione con le linee guida è affidato al Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo.

Ai sensi dell'articolo 6 il Tavolo è istituito presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto da un rappresentante per ognuna delle seguenti Amministrazioni: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero dello sviluppo economico; Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Ministero della difesa; Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero dell'economia e delle finanze; Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri; Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al Tavolo interministeriale, come espressamente stabilito dal comma 2 dell'articolo 6, è affidato il compito di definire le linee guida contenenti gli indirizzi per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare. Le linee guida, definite nell'ambito del Tavolo interministeriale, dovranno essere approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una volta acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Sulla base delle linee guida stabilite dal

Tavolo di coordinamento dovranno quindi essere elaborati i piani di gestione dello spazio marittimo.

L'elaborazione dei piani di gestione è affidata, ai sensi dell'articolo 7, ad un Comitato tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Autorità competente. È predisposto un piano di gestione per ogni area marittima individuata nelle linee guida. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, il Comitato è composto da tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, nell'ambito dei quali è individuato il presidente del Comitato stesso; da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; da due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni per ciascuna area marittima di riferimento. Secondo quanto previsto dal comma 3, ai lavori del Comitato tecnico, oltre ai rappresentanti permanenti, può partecipare, in qualità di osservatore, anche un rappresentante del Ministero della difesa. Può essere inoltre prevista la partecipazione di ulteriori osservatori che rappresentino altre Amministrazioni, qualora vengano trattate tematiche di competenza di tali Amministrazioni. Ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare, inoltre, i rappresentanti di enti ed istituti di ricerca o di associazioni riconosciute di categoria. Ai sensi del comma 4, per l'assolvimento dei propri compiti, il Comitato può avvalersi delle strutture delle Amministrazioni che vi prendono parte, nonché, a titolo gratuito, del supporto tecnico scientifico di esperti indicati dalle Amministrazioni che compongono il Comitato stesso. Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di assicurare il pieno raccordo tra l'attività del Comitato e

quella del Tavolo interministeriale, è disposto, al comma 5, che il Comitato stesso informi, con cadenza annuale, il Tavolo interministeriale sullo stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo. Sia per il Tavolo interministeriale di coordinamento sia per il Comitato tecnico è introdotta una specifica clausola di invarianza finanziaria. Le Amministrazioni interessate, pertanto, dovranno provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In base all'articolo 8, come anticipato precedentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di Autorità competente ai sensi del decreto in esame. In tal senso, oltre a quanto previsto dai successivi articoli 9, 10 e 11, che, come di seguito illustrato, riguardano la pubblicità e condivisione dei dati e la cooperazione tra gli Stati, il Ministero provvede alla ricognizione iniziale di atti e ordinanze dell'Autorità marittima, di programmi e processi di pianificazione e di gestione degli usi e spazi marittimi previsti dalla legislazione vigente ed esistenti a livello regionale, nazionale, europeo o internazionale, nonché delle esistenti valutazioni ambientali strategiche. Sempre lo stesso Dicastero provvede alla pubblicazione sul portale istituzionale dei piani di gestione degli spazi marittimi, nonché dei loro aggiornamenti in relazione allo stato di attuazione; invia alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo e del materiale informativo ed esplicativo; cura la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni previste dalla direttiva 2014/89/UE; cura altresì la predisposizione di una relazione annuale al Parlamento in merito alle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi posti dal decreto in esame; infine provvede, con il supporto del Comitato tecnico, al monitoraggio dello stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di partecipazione del pubblico, prevedendo che questa sia assicurata dall'Autorità

competente, vale a dire dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sin dalle fasi iniziali dell'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, attraverso l'informazione e la consultazione di tutte le parti coinvolte e dei soggetti interessati, oltreché delle autorità competenti per materia e della popolazione interessata.

L'articolo 10 interviene in materia di utilizzo e condivisione dei dati prevedendo, al comma 1, in capo all'Autorità competente il coordinamento della definizione, gestione e aggiornamento del sistema informativo integrato a supporto dell'attività di pianificazione dello spazio marittimo. Tale sistema contiene, tra l'altro, i dati ambientali, sociali ed economici riferiti agli usi e alle attività di elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, nonché i dati fisici relativi alle zone marine.

Il comma 2 dell'articolo 10 stabilisce che le Amministrazioni centrali e locali che detengono le informazioni necessarie per i piani di gestione dello spazio marittimo assicurino la collaborazione, garantendo l'accesso ai dati all'Autorità competente. È al riguardo fatto salvo il rispetto della disciplina relativa ai profili sensibili. Per quanto concerne la gestione dei dati in questione, si segnala l'esigenza, evidenziata nella relazione, che si assicuri un pieno coordinamento dell'acquisizione e dell'utilizzo dei dati e dello scambio delle informazioni, anche a livello transnazionale, tra la strategia marina e la pianificazione spaziale marittima, inclusi i dati che si riferiscono alla valutazione ambientale strategica.

L'articolo 11 disciplina l'attività di cooperazione nelle rispettive azioni di pianificazione degli spazi marittimi con gli Stati membri e gli Stati terzi che l'Autorità competente dovrà svolgere d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Comitato tecnico. In particolare, nella cooperazione con gli Stati membri con i quali si condividono bacini marini, si prevede la necessità di garantire la coerenza ed il

coordinamento dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo della regione o sottoregione marina.

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria dello schema di decreto legislativo nel suo complesso, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia che la direttiva 2014/89/UE e lo schema di decreto legislativo in esame, con cui è recepita nell'ordinamento interno, introducono una novità di enorme rilevanza, in quanto estendono il principio della pianificazione anche allo spazio marittimo. Si riserva pertanto, d'accordo con la collega Sanna, di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi che potranno emergere dal dibattito. In ogni caso sottolinea che le Commissioni riunite potranno esprimersi sullo schema di decreto legislativo in esame, come anticipato dal presidente Realacci, soltanto dopo che sia pervenuto il previsto parere della Conferenza Stato-regioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, reputa opportuno sottoporre ai relatori alcuni spunti di riflessione, a suo avviso utili ai fini della predisposizione del parere che le Commissioni saranno chiamate ad esprimere. In primo luogo, evidenzia che la normativa italiana in materia di pianificazione dei carichi trasportati in mare è stata modificata dal «collegato ambientale», diventando quindi più stringente rispetto a quella vigente in altri Paesi europei; osserva quindi come tale profilo costituisca un valido deterrente alla circolazione delle cosiddette «carrette del mare». In secondo luogo, richiama l'alto livello di inquinamento provocato dalle emissioni dei motori delle navi di grandi dimensioni, in particolar modo allorché le stesse stazionano nei porti in prossimità di centri urbani. Nell'evidenziare che tale problematica è dovuta principalmente alla scarsa qualità del carburante che alimenta le predette navi, ritiene opportuno adottare anche nel nostro

Paese, quantomeno in prossimità di alcuni ecosistemi più delicati come l'Adriatico, una misura analoga a quella adottata in altre nazioni del Nord Europa, dove si consente il transito alle sole navi che utilizzano carburanti a basso tenore di zolfo.

Arianna SPESSOTTO (M5S) segnala alcuni punti critici del testo dell'Atto del Governo in esame. In particolare rileva l'ambiguità nella formulazione dell'articolo 4, relativo agli obiettivi della pianificazione dello spazio marittimo, nel quale sono richiamate per prime le esigenze di sviluppo dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura e solo dopo la conservazione, tutela e miglioramento dell'ambiente. Ritiene che tale formulazione dell'articolato possa indurre ad assegnare zone marine prioritariamente a fini industriali e solo successivamente per finalità turistiche. Sottolinea poi, riguardo agli articoli 6 e 7, relativi rispettivamente al Tavolo di coordinamento e al Comitato tecnico, l'opportunità che sia presente in entrambi un rappresentante scelto dalla Conferenza Stato-regioni. Evidenzia inoltre l'esigenza che nello schema di decreto legislativo in esame si preveda il coinvolgimento nelle attività di pianificazione dello spazio marittimo anche delle Autorità di sistema portuale. Infine sottolinea l'opportunità che si preveda un termine per la presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), e che si faccia un esplicito riferimento al FoIA (*Freedom of Information Act*) in modo da rendere possibile per i cittadini l'accesso alle informazioni e agli atti di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 8.

Ermete REALACCI, *presidente*, invitando i colleghi a far pervenire anche per le vie brevi ai relatori eventuali osservazioni o rilievi ai fini della predisposizione del parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 13 |
| ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti alle proposte emendative 2.8, 3.25, 3.23, 3.27, 5.01 e 6.4 delle Relatrici</i>) | 18 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>) | 23 |
| ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 25 |

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2016.— Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.

Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.

(*Seguito esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti alle proposte emendative 2.8, 3.25, 3.23, 3.27, 5.01 e 6.4 delle relatrici presentate nella seduta dello scorso 5 luglio (*vedi allegato 1*) e che la relatrice per la X

Commissione esprimerà i pareri alle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 6, mentre la relatrice per la VIII Commissione esprimerà i pareri riferiti ai restanti articoli.

Mara MUCCI (Misto), *relatrice per la X Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Carrescia 1.1 e Allasia 2.1, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Grimoldi 2.2, Busto 2.3 e Segoni 2.4. Esprime parere favorevole sul subemendamento Carrescia 0.2.8.1; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.8 delle relatrici; esprime parere favorevole sull'emendamento Becattini 2.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato e ricollocato all'articolo 3 (*vedi allegato 2*). Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Cancellieri 2.6 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Prodani 2.7.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatore per la VIII Commissione*, raccomanda l'appro-

vazione degli emendamenti 3.23, 3.24, 3.25, 3.26 e 3.27. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Busto 3.3, Allasia 3.10 e Carrescia 3.14 e sui subemendamenti Busto 0.3.23.1 e 0.3.25.1, Cristian Iannuzzi 0.3.27.3, Carrescia 0.3.27.7 e 0.3.27.11. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Grimoldi 3.4, Allasia 3.6, Grimoldi 3.16, nonché sul subemendamento Carrescia 0.3.27.6, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Raccomanda quindi l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 5.01 delle relatrici, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Allasia 0.5.01.2. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Becattini 5.2 e Allasia 5.3, nonché sul subemendamento Cristian Iannuzzi 0.5.01.1, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita quindi al ritiro delle restanti proposte emendative riferite agli articoli 3, 4 e 5, esprimendo altrimenti parere contrario.

Mara MUCCI (Misto), *relatrice per la X Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Zaratti 6.1, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Carrescia 0.6.4.1 e sull'emendamento Carrescia 6.2, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.4 delle relatrici, Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Segoni 6.3, mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.01 delle relatrici.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme a quello espresso dalle relatrici.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) dichiara di accettare tutte le proposte di riformulazioni avanzate dai relatori sulle proposte emendative a sua prima firma, dichiarando invece di ritirare i restanti suoi emendamenti sui quali è stato espresso un invito al ritiro o un parere contrario.

Le Commissioni passano all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Le Commissioni approvano l'emendamento Carrescia 1.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Le Commissioni passano all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Catia POLIDORI (FI-PDL) sottoscrive l'emendamento Allasia 2.1 e ne accetta la riformulazione proposta dalle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento Allasia 2.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Grimoldi 2.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Busto 2.3.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Segoni 2.4: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, il subemendamento Carrescia 0.2.8.1 nonché l'emendamento 2.8 delle relatrici (*vedi allegato 3*).

Lorenzo BECATTINI (PD) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dalle relatrici dell'emendamento a sua prima firma 2.5.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Becattini 2.5, come riformulato, che assume la numerazione 3.28, è riferito all'articolo 3 e pertanto andrà posto in votazione dopo l'emendamento Carrescia 3.14.

Mirko BUSTO (M5S) sottoscrive l'emendamento Cancellieri 2.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cancellieri 2.6.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Prodanì 2.7: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni passano all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Allasia 3.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Busto 3.3 ed il subemendamento Busto 0.3.23.1 (*vedi allegato 3*); respingono quindi il subemendamento Busto 0.3.23.3; approvano poi, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.23 e 3.24 delle relatrici (*vedi allegato 3*).

Catia POLIDORI (FI-PDL), sottoscrive l'emendamento Grimoldi 3.4 e ne accetta la riformulazione proposta dalle relatrici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Grimoldi 3.4 (*nuova formulazione*), il subemendamento Busto 0.3.25.1 e l'emendamento 3.25 delle relatrici (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Grimoldi 3.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

Catia POLIDORI (FI-PDL), sottoscrive l'emendamento Allasia 3.6 e ne accetta la riformulazione proposta dalle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento Allasia 3.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Mirko BUSTO (M5S) chiede chiarimenti circa le motivazioni del parere contrario espresso dalle relatrici sull'emendamento 3.7 a sua prima firma, di cui richiama le finalità, in particolare ricordando che l'obiettivo è quello di escludere la presenza dai cosmetici dell'olio di

palma e di sostanze derivate da coltivazioni geneticamente modificate.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, ribadisce il parere precedentemente espresso sull'emendamento Busto 3.7, osservando che si è ritenuto opportuno non entrare nel dettaglio della composizione dei cosmetici atteso che tali valutazioni saranno di competenza di un apposito Comitato, mentre la questione dell'utilizzo di organismi geneticamente modificati sarà oggetto di valutazione più ampia da parte dei competenti Ministeri.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Busto 3.7 e 3.8.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Segoni 3.9: si intende che vi abbiano rinunciato.

Catia POLIDORI (FI) sottoscrive l'emendamento Allasia 3.10.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Allasia 3.10 e 3.26 delle relatrici (*vedi allegato 3*).

Mirko BUSTO (M5S) sottoscrive l'emendamento Cancelleri 3.11.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cancelleri 3.11 e Zaratti 3.12

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Prodanì 3.13: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Carrescia 3.14 e Becattini 3.28 (ex 2.5) (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Catia POLIDORI (FI-PDL) sottoscrive l'emendamento Grimoldi 3.16 e ne accetta la riformulazione proposta dalle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento Grimoldi 3.16 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respingono il subemendamento Busto 0.3.27.1.

Cristian IANNUZZI (Misto) ritira tutte le restanti proposte emendative a sua prima firma sulle quali le relatrici hanno espresso un invito al ritiro o parere contrario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano i subemendamenti Cristian Iannuzzi 0.3.27.3 e Carrescia 0.3.27.6 (*nuova formulazione*) e 0.3.27.7 (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Allasia 0.3.27.8: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano il subemendamento Carrescia 0.3.27.11 (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Prodanì 0.3.27.12: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.27 delle relatrici (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.27 delle relatrici, risultano preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Le Commissioni passano all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.8 delle relatrici, risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Terzoni 4.01.

Le Commissioni passano all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Segoni 5.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Lorenzo BECATTINI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 5.2 a sua prima firma, proposta dalle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento Becattini 5.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Catia POLIDORI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Allasia 5.3 e ne accetta la riformulazione proposta dalle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento Allasia 5.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*); respingono quindi l'emendamento Busto 5.4

Cristian IANNUZZI (Misto) accetta la riformulazione proposta dalle relatrici del suo subemendamento 0.5.01.1.

Le Commissioni approvano il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.5.01.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Catia POLIDORI (FI-PdL) sottoscrive il subemendamento Allasia 0.5.01.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Allasia 0.5.01.2 e l'articolo aggiuntivo 5.01 delle relatrici (*vedi allegato 3*).

Le Commissioni passano all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 6.1; approvano, con distinte votazioni, il subemendamento Carrescia 0.6.4.1, l'emendamento 6.4 delle relatrici e l'emendamento Carrescia 6.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Segoni 6.3: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 6.01 delle relatrici (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte quindi che il testo, come risultante dal-

l'approvazione delle proposte emendative, sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere. Invita quindi i rappresentanti dei gruppi a valutare attentamente l'ipotesi di un trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.**SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 2.8, 3.25, 3.23, 3.27, 5.01 e 6.4 DELLE RELATRICI**

ART. 2.

All'emendamento 2.8 delle relatrici sostituire le parole: nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente *con le seguenti:* che vi provvede con le risorse umane, e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

0. 2. 8. 1. Carrescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il marchio viene assegnato dal Comitato di certificazione previsto dal decreto 2 agosto 1995, n. 413 (di seguito «Comitato»), nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Consequentemente sopprimere l'articolo 4.

2. 8. Le Relatrici.

ART. 3.

All'emendamento 3.25 delle relatrici, sostituire le parole: sulla fauna e sulla flora acquatica *con le seguenti:* sulla qualità delle acque, sulla fauna e sulla flora acquatica.

0. 3. 25. 1. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sugli organismi acquatici *con le seguenti:* sulla fauna e sulla flora acquatica.

Consequentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: gli elementi acquatici *con le seguenti:* la fauna e la flora acquatica.

3. 25. Le relatrici.

All'emendamento 3. 23 delle relatrici, dopo le parole: strumento di calcolo, *inserire le seguenti:* applicati all'intero ciclo di vita del prodotto.

0. 3. 23. 1. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

All'emendamento 3.23 delle relatrici sopprimere le seguenti parole: laddove compatibili.

0. 3. 23. 2. Carrescia.

All'emendamento 3.23 delle relatrici, aggiungere in fine le seguenti parole: , valutati anche in relazione all'incidenza ecologica delle materie prime utilizzate per la realizzazione del prodotto.

0. 3. 23. 3. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono stabiliti *fino a:* strumenti di calcolo *con le*

seguenti: sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e l'Istituto superiore di sanità che si esprimono comunque entro 60 giorni dalla richiesta, sono stabiliti i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo, in linea con le previsioni contenute nel regolamento (CE) 1223/2009 nonché dei criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE laddove compatibili.

3. 23. Le Relatrici.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: al prodotto medesimo *inserire le seguenti*: comprensiva dell'indicazione della strategia utilizzata per minimizzare la produzione di rifiuti di imballaggio.

0. 3. 27. 1. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-bis, comma 1, primo periodo, dopo la parola: medesimo *inserire le seguenti*: nella quale viene specificato quali componenti siano stati sperimentati attraverso test sugli animali.

Conseguentemente, al capoverso ART. 3-bis, comma 4, dopo le parole: ambientale *inserire le seguenti*: , l'indicazione dei componenti testati sugli animali.

0. 3. 27. 2. Cristian Iannuzzi.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: componente *inserire le seguenti*: che non deve essere testato sugli animali.

Conseguentemente, al capoverso ART. 3-bis, comma 4, secondo periodo, dopo la parola: perché *inserire le seguenti*: non è testato sugli animali.

0. 3. 27. 3. Cristian Iannuzzi.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: certificazione *inserire le seguenti*: nella quale viene specificato anche se sia stato sperimentato o meno attraverso test sugli animali.

Conseguentemente, al capoverso ART. 3-bis, comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Inoltre, la confezione deve indicare chiaramente e visibilmente se il prodotto, in toto o in parte, sia stato sperimentato o meno attraverso test sugli animali.

0. 3. 27. 4. Cristian Iannuzzi.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: certificazione *inserire le seguenti*: nella quale viene specificato anche se sia stato sperimentato o meno attraverso test sugli animali.

Conseguentemente, al capoverso ART. 3-bis, quarto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Inoltre, la confezione deve indicare chiaramente e visibilmente se il prodotto, sia stato sperimentato o meno attraverso test sugli animali.

0. 3. 27. 5. Cristian Iannuzzi.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: richiedendo se necessario *aggiungere le seguenti*: , entro sessanta giorni.

0. 3. 27. 6. Carrescia.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dell'imballaggio *aggiungere la seguente*: primario.

0. 3. 27. 7. Carrescia.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-bis, comma 3, dopo le parole: sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore inserire le seguenti: che tiene conto degli aggiornamenti di cui al comma 4 dell'articolo 3.

0. 3. 27. 8. Allasia, Grimoldi, Castiello.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-bis, comma 4, dopo la parola: perché inserire le seguenti: non è testato su animali.

0. 3. 27. 13. Cristian Iannuzzi.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-bis, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: inoltre la confezione deve indicare chiaramente e visibilmente se il prodotto, in toto o in parte, sia stato sperimentato o meno attraverso test sugli animali.

0. 3. 27. 10. Cristian Iannuzzi.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-bis, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: inoltre la confezione deve indicare chiaramente e visibilmente se il prodotto, sia stato sperimentato o meno attraverso test sugli animali.

0. 3. 27. 9. Cristian Iannuzzi.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-ter, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 3. 27. 11. Carrescia.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-ter, comma 1, dopo le parole: A tal fine l'ISPRA, aggiungere, le seguenti: avvalendosi anche di due persone di comprovata esperienza designati dalla consulta dei consumatori e dai produttori di cosmetici ecologici,.

0. 3. 27. 12. Prodani.

Sopprimere i commi 5, 6, 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

ART. 3-bis.

(Procedura di certificazione).

1. Il produttore, all'atto della richiesta del marchio di qualità ecologica, dichiara la composizione del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione. Il produttore può anche avvalersi, a tal fine, della documentazione proveniente dai propri fornitori.

2. La richiesta viene trasmessa al Comitato, che provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 3, richiedendo se necessario integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori Indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio del prodotto. In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto attribuendo il marchio italiano di certificazione ecologica.

3. I dati relativi ai parametri di cui all'articolo 3 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e formano il « dossier ecologico e di dermo-compatibilità » del prodotto cosmetico,

4. L'imballaggio del prodotto che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica, riporta in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale e la seguente dicitura: « Questo prodotto ha ottenuto il marchio di qualità ecologica italiana perché riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti »;

ART. 3-ter.

(Supporto tecnico dell'ISFRA).

1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità Istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal fine, l'ISPRA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a dieci unità, salvo diverse esigenze del Comitato.

2. L'attività di supporto tecnico dell'ISPRA, si svolge in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:

a) analisi dei « dossier ecologici e di dermocompatibilità » della realizzazione degli strumenti di calcolo e delle altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità;

b) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica dei cosmetici ricevute, accolte e respinte, nonché del regolare pagamento dei diritti di uso del marchio;

c) predisposizione di proposte di modifica del regolamento di cui all'articolo 3, da sottoporre alla valutazione del Comitato;

d) campagne di promozione e informative presso i consumatori e i produttori di cosmetici, senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica;

e) promozione di attività di formazione, studi e ricerche necessari per l'attuazione del regolamento 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

3. 27. Le Relatrici.

ART. 5.

All'articolo aggiuntivo 5.01 delle relatrici, comma 2, sostituire la parola: sorveglianza con le seguenti: controllo e vigilanza.

Conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: sorveglianza con le seguenti: controllo e vigilanza.

0. 5. 01. 1. Cristian Iannuzzi.

All'articolo aggiuntivo 5.01 delle relatrici, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, inserire le seguenti: ivi comprese quelle svolte dall'ISPRA ai sensi delle lettere d) ed e), del comma 2, dell'articolo 3-ter.

0. 5. 01. 2. Allasia, Grimoldi, Castiello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Risorse finanziarie per la gestione del Comitato).

1. I soggetti che presentano domanda di assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica dei prodotti cosmetici provvedono al pagamento del diritto a copertura delle spese di istruttoria delle domande stesse nonché, in caso di ottenimento del marchio, del diritto annuale di utilizzazione, a decorrere dalla data di assegnazione.

2. Le spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di sorveglianza, le eventuali prove di laboratori accreditati necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio, nonché le spese per la registrazione del contratto sono a carico del soggetto richiedente.

3. Gli importi relativi ai diritti di cui al comma 1 e alle spese di cui al comma 2 sono quantificati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati in conto entrata e riassegnati, nella misura del 50 per cento, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze del funzionamento del Comitato, da destinare prioritariamente alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, nonché alle attività di controllo e sorveglianza.

5. 01. Le Relatrici.

ART. 6.

All'emendamento 6.4, delle relatrici dopo le parole: a diffusione nazionale aggiungere le seguenti: oltre che sul sito internet del Comitato.

0. 6. 4. 1. Carrescia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un giornale nazionale con le seguenti: almeno uno dei quotidiani a diffusione nazionale.

6. 4. Le Relatrici.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: regolamento (CE) n. 1223/2009, aggiungere le seguenti: del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

- 1. 1.** (Nuova formulazione). Carrescia, Giovanna Sanna.

ART. 2.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: su richiesta del produttore

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, alla rubrica, dopo le parole: di qualità ecologica aggiungere le seguenti: dei prodotti cosmetici

- 2. 1.** (Nuova formulazione). Allasia, Grimoldi.

ART. 3.

Al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:

e) l'imballaggio deve indicare il mese e l'anno di produzione, nonché la durata di conservazione minima del prodotto cosmetico, con specifica individuazione dei prodotti cosmetici per i quali tale indicazione di durata minima non risulti obbli-

gatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1223/2009.

- 3. 28.** (ex 2.5) (Nuova formulazione). Beccattini.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente lettera:

0a) quantità delle sostanze definite tossiche, pericolose per l'ambiente, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006);

- 3. 4.** (Nuova formulazione). Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: presenza con la seguente: assenza e aggiungere, in fine, le seguenti parole: in base alla normativa vigente

- 3. 6.** (Nuova formulazione). Allasia, Grimoldi.

Al comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'aggiornamento, con cadenza quadriennale, del

regolamento secondo la procedura di cui al comma 1.

3. 16. (Nuova formulazione). Grimoldi, Allasia.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: richiedendo se necessario aggiungere le seguenti: , entro 120 giorni.

0. 3. 27. 6. (Nuova formulazione). Carrescia.

ART. 5.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: d) prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose.

5. 2. (Nuova formulazione). Becattini.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

d) la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

5. 3. (Nuova formulazione). Allasia, Grimoldi.

All'articolo aggiuntivo 5.01 delle relatrici, comma 2, sostituire la parola: sorveglianza con la seguente: controllo.

Conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: e sorveglianza.

0. 5. 01. 1. (Nuova formulazione). Cristian Iannuzzi.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole: di certificazione di cui all'articolo 5.

6. 2. (Nuova formulazione). Carrescia.

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: regolamento (CE) n. 1223/2009, aggiungere le seguenti: del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

- 1. 1.** (Nuova formulazione). Carrescia, Giovanna Sanna.

ART. 2.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Su richiesta del produttore

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, alla rubrica, dopo le parole: di qualità ecologica aggiungere le seguenti: dei prodotti cosmetici

- 2. 1.** (Nuova formulazione). Allasia, Grimaldi, Polidori.

All'emendamento 2.8 delle relatrici sostituire le parole: nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente con le seguenti: che vi provvede con le risorse umane, e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- 0. 2. 8. 1.** Carrescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il marchio viene assegnato dal Comitato di certificazione previsto dal decreto 2 agosto 1995, n. 413 (di seguito

« Comitato »), nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

- 2. 8.** Le Relatrici.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro della salute, aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

- 3. 3.** Busto.

All'emendamento 3. 23 delle relatrici, dopo le parole: strumento di calcolo, inserire le seguenti: applicati all'intero ciclo di vita del prodotto.

- 0. 3. 23. 1.** Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono stabiliti fino a: strumenti di calcolo con le seguenti: sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e l'Istituto superiore di sanità che si esprimono comunque entro 60 giorni dalla richiesta, sono stabiliti i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo, in linea con le previsioni contenute nel regolamento (CE) 1223/2009

nonché dei criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE laddove compatibili.

3. 23. Le Relatrici.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) dermocompatibilità.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera g).

3. 24. Le Relatrici.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente lettera:

0a) quantità delle sostanze definite tossiche, pericolose per l'ambiente, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006);

3. 4. (Nuova formulazione). Grimoldi, Allasia, Polidori.

All'emendamento 3.25 delle relatrici, sostituire le parole: sulla fauna e sulla flora acquatica con le seguenti: sulla qualità delle acque, sulla fauna e sulla flora acquatica.

0. 3. 25. 1. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sugli organismi acquatici con le seguenti: sulla fauna e sulla flora acquatica.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: gli elementi acquatici con le seguenti: la fauna e la flora acquatica.

3. 25. Le Relatrici.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: presenza con la seguente: assenza e aggiungere, in fine, le seguenti parole: in base alla normativa vigente

3. 6. (Nuova formulazione). Allasia, Grimoldi, Polidori.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui alla lettera a) del comma 1.

3. 10. Allasia, Grimoldi, Polidori.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).

3. 26. Le Relatrici.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: di imballaggio aggiungere la seguente: primario.

3. 14. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:

e) l'imballaggio deve indicare il mese e l'anno di produzione, nonché la durata di conservazione minima del prodotto cosmetico, con specifica individuazione dei prodotti cosmetici per i quali tale indicazione di durata minima non risulti obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1223/2009

3. 28. (ex 2.5) (Nuova formulazione). Beccattini.

Al comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'aggiornamento, con cadenza quadriennale, del regolamento secondo la procedura di cui al comma 1.

3. 16. (Nuova formulazione). Grimoldi, Allasia, Polidori.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: componente inserire le seguenti: che non deve essere testato sugli animali.

Conseguentemente, al capoverso ART. 3-bis, comma 4, secondo periodo, dopo la parola: perché inserire le seguenti: non è testato sugli animali.

0. 3. 27. 3. Cristian Iannuzzi.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: richiedendo se necessario aggiungere le seguenti: ,entro 120 giorni,

0. 3. 27. 6. (Nuova formulazione). Carrescia.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dell'imballaggio aggiungere la seguente: primario.

0. 3. 27. 7. Carrescia.

All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso ART. 3-ter, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 3. 27. 11. Carrescia.

Sopprimere i commi 5, 6, 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

ART. 3-bis.

(Procedura di certificazione).

1. Il produttore, all'atto della richiesta del marchio di qualità ecologica, dichiara la composizione del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel prepa-

rato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione. Il produttore può anche avvalersi, a tal fine, della documentazione proveniente dai propri fornitori.

2. La richiesta viene trasmessa al Comitato, che provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 3, richiedendo se necessario integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori Indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio del prodotto. In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto attribuendo il marchio italiano di certificazione ecologica.

3. I dati relativi ai parametri di cui all'articolo 3 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e formano il « *dossier* ecologico e di dermo-compatibilità » del prodotto cosmetico,

4. L'imballaggio del prodotto che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica, riporta in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale e la seguente dicitura: « Questo prodotto ha ottenuto il marchio di qualità ecologica italiana perché riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti ».

ART. 3-ter.

(Supporto tecnico dell'ISFRA).

1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità Istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal fine, l'ISPRA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a dieci unità, salvo diverse esigenze del Comitato.

2. L'attività di supporto tecnico dell'ISPRA, si svolge in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:

a) analisi dei « dossier ecologici e di dermocompatibilità » della realizzazione degli strumenti di calcolo e delle altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità;

b) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica dei cosmetici ricevute, accolte e respinte, nonché del regolare pagamento dei diritti di uso del marchio;

c) predisposizione di proposte di modifica del regolamento di cui all'articolo 3, da sottoporre alla valutazione del Comitato;

d) campagne di promozione e informative presso i consumatori e i produttori di cosmetici, senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica;

e) promozione di attività di formazione, studi e ricerche necessari per l'attuazione del regolamento 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

3. 27. Le Relatrici.

ART. 5.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: d) prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose.

5. 2. (Nuova formulazione). *Becattini.*

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: d) la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

5. 3. (Nuova formulazione). *Allasia, Grimoldi, Polidori.*

All'articolo aggiuntivo 5.01 delle relatrici, comma 2, sostituire la parola: sorveglianza con la seguente: controllo

Conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: e sorveglianza

0. 5. 01. 1. (Nuova formulazione). *Cristian Iannuzzi.*

All'articolo aggiuntivo 5.01 delle relatrici, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, inserire le seguenti: ivi comprese quelle svolte dall'ISPRA ai sensi delle lettere d) ed e), del comma 2, dell'articolo 3-ter.

0. 5. 01. 2. *Allasia, Grimoldi, Castiello, Polidori.*

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Risorse finanziarie per la gestione del Comitato).

1. I soggetti che presentano domanda di assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica dei prodotti cosmetici provvedono al pagamento del diritto a copertura delle spese di istruttoria delle domande stesse nonché, in caso di ottenimento del marchio, del diritto annuale di utilizzazione, a decorrere dalla data di assegnazione.

2. Le spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di sorveglianza, le eventuali prove di laboratori accreditati necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio, nonché le spese per la registrazione del contratto sono a carico del soggetto richiedente.

3. Gli importi relativi ai diritti di cui al comma 1 e alle spese di cui al comma 2 sono quantificati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi

proventi sono versati in conto entrata e riassegnati, nella misura del 50 per cento, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze del funzionamento del Comitato, da destinare prioritariamente alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, nonché alle attività di controllo e sorveglianza.

5. 01. Le Relatrici.

ART. 6.

All'emendamento 6.4, delle relatrici dopo le parole: a diffusione nazionale aggiungere le seguenti: oltre che sul sito internet del Comitato.

0. 6. 4. 1. Carrescia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: uno dei giornali nazionali con le

seguenti: almeno uno dei quotidiani a diffusione nazionale.

6. 4. Le Relatrici.

Al comma 1, sopprimere le parole: di certificazione di cui all'articolo 5

6. 2. (Nuova formulazione). Carrescia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6 bis. — (Disposizioni finali). — 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 agosto 1995, n. 413, anche al fine di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni ora previste.

6. 01. Le Relatrici.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3564 Tentori recante « Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione » .. 30

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 luglio 2016.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3564 Tentori recante « Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Emendamenti Doc. XXII, nn. 65-69-A 31

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 31

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 32

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2016, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 316 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 32

ALLEGATO (*Parere approvato*) 33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. Emendamenti C. 3954-A Governo (*Parere all'Assemblea*) (*Esame e conclusione – Parere*) 32

COMITATO DEI NOVE

Martedì 26 luglio 2016.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Emendamenti Doc. XXII, nn. 65-69-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del Presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto au-

diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2016, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 316.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2016.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 26 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 26 luglio 2016. – Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

Emendamenti C. 3954-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti 1.100 e 1.101 della Commissione e gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2016, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 316).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2016, nel

capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 316);

visti, in particolare, i rendiconti annuali dell'attività svolta dalle associazioni combattentistiche allegati all'atto in titolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. Esame emendamenti C. 3954-A 34

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 35

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2016.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 35

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. Atto n. 317 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione. — Parere favorevole*) 38

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido.

Audizione di Anna Genni Miliotti, professoressa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Firenze (*Svolgimento e conclusione*) 39

COMITATO DEI NOVE

Martedì 26 luglio 2016.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

Esame emendamenti C. 3954-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.55 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), chiede se la presidenza della Commissione abbia già provveduto a calendarizzare l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di adozioni e di affido, della dottoressa Silvia Della Monica, quale vice presidente della Commissione per le adozioni internazionali, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi mercoledì 20 luglio, dopo l'audizione della Ministra Boschi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, informa di aver provveduto, in data odierna, ad inoltrare, alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, una lettera nella quale le comunica che la Commissione, ove nulla osti da parte della Ministra Boschi, procederebbe all'audizione della dottoressa Della Monica, in una data da concordare nel mese di settembre prossimo, considerato che in ragione del calendario della Commissione non è possibile individuare una data antecedente.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel concordare con l'iniziativa, preannuncia la totale disponibilità da parte del suo gruppo ad individuare una data antecedente alla pausa estiva dei lavori parlamentari nella quale poter effettuare l'audizione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.**C. 3973 Governo.****Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.****C. 3974 Governo.****Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).****Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2016.****Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).****Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che, per quanto attiene al Rendiconto 2015 (A.C. 3973), la relazione si soffermerà sulle parti di competenza della Commissione Giustizia.

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia contenuto nella legge di bilancio 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 191) recava le seguenti previsioni iniziali, identiche per competenza e cassa: 7.631,5 (spese correnti), 134,8 (spese in conto capitale) e 7.766, 3 (spese finali). Con la legge di assestamento 2015 (L. 2 ottobre 2015 n. 171) e le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, le dotazioni iniziali di competenza sono aumentate di 410,9 milioni di euro; l'aumento delle autorizzazioni di cassa è stato, invece, di 532,9 milioni. Il rendiconto del Ministero della giustizia per il 2015 reca, quindi, stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 8.177,1 milioni di euro, con un aumento di 287,4 milioni rispetto agli stanziamenti risultanti dal rendiconto 2014 (7.889,7 milioni). Le previsioni di cassa risultano pari a 8.299,1 milioni di euro.

Segnala che l'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato è stata nel 2015 dell'1,3 per cento (dato costante dal 2013, mentre nel 2012 era 1,4 per cento). Nel rendiconto 2015, a fronte dei citati stanziamenti definitivi di competenza per 8.177,1 milioni di euro e a residui pari a 709,4 milioni,

l'importo della massa spendibile (risultante dalla somma dei due valori) è di 8.886,5 milioni. Il coefficiente di realizzazione – ovvero il rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile – per il 2015 risulta essere del 93 per cento, in calo rispetto al dato degli ultimi anni. I pagamenti eseguiti in totale nel 2015 sono stati pari a 7.681,2 milioni di euro; si tratta della somma dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (7.279,2 milioni) e dei pagamenti effettuati per smaltimento dei residui (402 milioni). Tali pagamenti totali rappresentano il 92,5 per cento delle autorizzazioni di cassa; dal rapporto pagamenti/massa spendibile – pari all'86,4 per cento (rispetto all'89,1 per cento del 2014 ed al 90,6 per cento del 2013) – si registra una flessione della capacità di spesa del Ministero della giustizia.

Per quanto concerne i residui finali totali osserva che si registra un aumento di 338,5 milioni rispetto al precedente esercizio finanziario: si passa, infatti, dai 709,4 milioni del 31 dicembre 2014 ai 1.047 milioni del 31 dicembre 2015. Il totale dei residui a fine 2015 deriva da quelli di nuova formazione annuale (pari a 847,6 milioni) sommati ai residui del 2014 non smaltiti in corso d'anno (200,3 milioni).

Rammenta che lo stato di previsione del Ministero della giustizia comprende tre missioni, articolate in programmi: Missione 6 « Giustizia »; Missione 32 « Servizi istituzionali e delle amministrazioni pubbliche »; Missione 33 « Fondi da ripartire ».

Con riguardo alle spese della missione 6 « Giustizia » (che da sola assorbe il 99,1 per cento delle risorse assegnate al Ministero), fa presente che gli stanziamenti definitivi di competenza 2015 sono stati pari a 8.106,1 milioni (sui 8.177,1 totali). In tale ambito, gli stanziamenti per i tre programmi della missione risultanti dal rendiconto sono i seguenti: amministrazione penitenziaria (2.856,6 milioni); giustizia civile e penale (5.085,8 milioni); giustizia minorile (163,8 milioni).

Osserva che, in relazione alle altre due missioni del Ministero della giustizia, la

missione 32 « Servizi istituzionali e delle amministrazioni pubbliche », cui fa capo il solo programma Indirizzo politico, ha registrato stanziamenti definitivi di competenza per 27,3 milioni; la missione 33 « Fondi da ripartire », riferita al solo programma Fondi da assegnare, reca stanziamenti definitivi di competenza pari a 43,7 milioni.

Fa presente che si soffermerà ora su alcuni capitoli del rendiconto che hanno per oggetto materie di particolare importanza.

Per quanto riguarda il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti (cap. 1761), osserva che si conferma la tendenza ad una riduzione degli stanziamenti. La riduzione della tensione carceraria, a seguito dei molteplici interventi attuati nella legislatura per ottemperare alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha consentito nel 2015 di stanziare 93,7 milioni di euro, a fronte dei 107 milioni del 2014 e degli oltre 138 milioni del 2013. Parallelamente, il cap. 1769 del bilancio del Ministero ha stanziato nel 2015 10 milioni di euro per fare fronte alle richieste di indennizzo dei detenuti che, a causa del sovraffollamento, abbiano subito trattamenti inumani o degradanti.

Evidenzia, peraltro, che su questo capitolo i pagamenti totali effettuati nel corso dell'esercizio assommano a soli 142 mila euro.

Rileva che le spese di giustizia nei procedimenti penali e civili (cap. 1360) risultano nel 2015 in diminuzione rispetto all'esercizio precedente. Sono stanziati, infatti, 488,2 milioni di euro, a fronte degli stanziamenti definitivi di competenza del 2014, pari a 509 milioni. Le spese per la magistratura onoraria (cap. 1362) prevedono in competenza 133,8 milioni di euro con una riduzione di 15 milioni rispetto alle previsioni 2015.

Segnala, invece, un aumento delle spese per intercettazioni (cap. 1363), che nel Rendiconto 2015 prevedono stanziamenti per 275 milioni di euro (a fronte dei 227,8

milioni del 2014, dei 228,8 milioni del 2013 e dei 224,8 milioni del 2012). Sul capitolo, i pagamenti totali effettuati dall'Amministrazione nel 2015 assommano a 190 milioni di euro. Peraltro, la Relazione della Corte dei conti valuta positivamente la gestione di questo capitolo e soprattutto l'attività dell'amministrazione volta a ripianare le posizioni debitorie pregresse (relative agli esercizi 2013 e 2014) mediante atti transattivi che, producendo la novazione delle obbligazioni sottostanti, hanno consentito di utilizzare i fondi dell'anno 2015, con risparmi di spesa per l'Erario correlati ai minori importi pagati rispetto all'obbligazione originaria. Alla data del 31 dicembre 2015, secondo la Corte dei conti permangono da ripianare posizioni debitorie per circa 22 milioni.

Rammenta che i fondi destinati al pagamento degli indennizzi per violazione del termine di ragionevole durata del processo (capitolo di spese obbligatorie 1264) sono stati nel 2015 pari a 180 milioni di euro (nel 2014 erano circa 100 milioni di euro; 50 milioni nel 2013). Per quanto riguarda il Fondo Unico Giustizia, le risorse versate affluiscono all'Entrata del bilancio dello Stato (cap. 2414); dal rendiconto risultano essere stati versati allo Stato dal Fondo nel 2015 222,9 milioni di euro. Di questi, 105,8 milioni derivano da sequestri; 54,4 milioni derivano da confisci e 62,7 milioni di altre risorse da destinare al Ministero dell'Interno, al Ministero della giustizia e all'entrata. La Corte dei Conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2015 conferma le criticità già evidenziate negli anni passati e relative tanto al processo di alimentazione del Fondo, quanto all'amministrazione e al versamento all'erario delle ingenti risorse intestate al Fondo (al 31 dicembre 2015 oltre 3,7 miliardi di euro). La quota delle risorse del Fondo assegnata al Ministero della giustizia affluisce al cap. 1537 del bilancio del Ministero (Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia) per essere poi stornata in base alle esigenze dell'Amministrazione.

Nel rendiconto del Ministero dell'Economia, segnala gli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (cap. 2195 e 2199), pari a 35 milioni di euro (invariati rispetto alle previsioni 2015 e al rendiconto 2014); gli stanziamenti per il funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato (cap. 2170 e 2171), pari a 190,2 milioni di euro (+15 milioni rispetto al bilancio di previsione).

Per quanto riguarda le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione, evidenzia che la riparazione per ingiusta detenzione nel 2015 è costata allo Stato (cap. 1312) 28,5 milioni di euro, con una variazione di 7 milioni di euro rispetto alle più ottimistiche previsioni di bilancio (21,5 milioni).

Nel rendiconto del Ministero dell'Interno, segnala che il programma di protezione dei collaboratori di giustizia (cap. 2840) è stato finanziato nel 2015 per 85,1 milioni di euro, con un incremento di 25,1 milioni rispetto alle previsioni iniziali.

Per quanto attiene, invece, all'Assestamento 2016 (A.C. 3974), ricorda che con il disegno di legge di assestamento si correggono le previsioni già contenute nella legge di bilancio per il 2016. Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) per l'anno finanziario 2016, approvato con la legge n. 209 del 2015, recava previsioni di competenza per un totale di 7.743,0 milioni di euro, di cui 7.630,8 di parte corrente e 112,2 in conto capitale. Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 173,1 milioni di euro delle previsioni di competenza e di 229,8 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Tale aumento deriva per la gran parte dall'incremento di 153,8 milioni di euro per riassegnazione di entrate.

Fa presente che il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, una sostanziale invarianza delle previsioni

di competenza (-283 mila euro) ed un aumento di 126,3 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa.

Per quanto riguarda i residui, osserva che vengono iscritti in bilancio 1.047,9 milioni di euro, ripartiti tra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 805,7 e 242,2 milioni di euro. Per quanto riguarda la competenza – per effetto sia delle variazioni intervenute per atto amministrativo sia di quelle proposte con il disegno di legge di assestamento in esame – le previsioni assestate 2016 per il Ministero della giustizia risultano pari a 7.915,8 milioni di euro, di cui 7.802,9 di parte corrente e 112,9 di conto capitale (+172,8 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali). Le autorizzazioni di cassa assestate ammontano a 8.165,4 milioni di euro, ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 7.981,6 e 183,8 milioni di euro (+ 356,1 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali). La massa spendibile (ovvero la somma degli stanziamenti di competenza e dei residui finali) risulta, dopo l'assestamento, pari a 8.963,7 milioni di euro, con un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile) del 91 per cento. L'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato nel 2016 risulta pari all'1,3 per cento (dato identico rispetto al rendiconto 2015). L'aumento delle dotazioni di competenza (in totale +172,8 milioni) riguarda prevalentemente la Missione 6 (Giustizia) ed è imputabile essenzialmente a spese inerenti al personale.

Tra i capitoli del bilancio della giustizia (tabella n. 5) quelli che registrano i più rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali o che si ritiene possano risultare di particolare interesse, segnala il capitolo dell'Amministrazione penitenziaria: +71,7 milioni di euro di differenza tra le previsioni iniziali 2016 (2.760,3 milioni) e le previsioni assestate 2016 (2.832 milioni); il capitolo della Giustizia civile e penale: +95, 2 milioni di euro di differenza tra le previsioni iniziali 2016 (4.689,7 milioni) e le previsioni assestate 2016 (4.784,9

milioni); il capitolo della Giustizia minore: +6,4 milioni di euro di differenza tra le previsioni iniziali 2016 (145,3 milioni) e le previsioni assestate 2016 (151,7 milioni).

Per quanto attiene ai capitoli di spesa, contenuti negli stati di previsione di altri ministeri, di interesse della Commissione giustizia, segnala, in primo luogo, per quanto riguarda lo stato di previsione dell'Entrata, anche a seguito dell'assestamento, il capitolo 2414 – dove dovrebbero affluire i versamenti del Fondo Unico Giustizia – risulta privo di risorse. Solo in sede di rendiconto 2016, il prossimo anno, sarà infatti possibile avere i dati dell'entrata.

Per quanto riguarda, invece, gli stati di previsione di altri Ministeri, evidenzia che nessuno dei capitoli di interesse della Commissione giustizia registra in sede di assestamento variazioni significative.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti, per le parti di competenza, al disegno di legge C. 3974 è fissato per le ore 11 di domani, mercoledì 27 luglio prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al

momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Atto n. 317.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2016.

Davide MATTIELLO (PD) propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.30

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido.

Audizione di Anna Genni Miliotti, professoressa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Firenze.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Anna GENNI MILIOTTI, *professoressa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Firenze*.

Interviene per formulare osservazioni il deputato Alfonso BONAFEDE (M5S).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 40 |
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. Tabella 11. C. 3974 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 40 |
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 45 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 46 |
| ERRATA CORRIGE | 45 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2016. – Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. Tabella 11.

C. 3974 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione sulle parti di competenza di ciascun provvedimento, cui saranno allegati gli emendamenti eventualmente approvati. Propone, quindi, di fissare il

termine per la presentazione di emendamenti presso la Commissione difesa alle ore 17 di domani, mercoledì 27 luglio 2016.

La Commissione concorda.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, introduce l'esame sottolineando, con riguardo al Rendiconto generale dello Stato, che la relazione governativa ad esso allegata – confrontando le variazioni intervenute tra il 2014 e il 2015 – evidenzia in primo luogo che i programmi di spesa sono passati complessivamente da 174 a 181, con l'individuazione di 16 nuovi programmi a fronte di 9 programmi soppressi e di 30 parzialmente modificati nella descrizione e nel contenuto.

Rileva, poi, che nella citata relazione vengono richiamate le missioni che assorbono la maggior parte della spesa complessiva del bilancio dello Stato, in termini di impegni e pagamenti, con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei programmi che complessivamente assorbono almeno il 50 per cento degli impegni e dei pagamenti. Tra quelle richiamate segnala, per quanto riguarda le competenze della Commissione, la missione Difesa e sicurezza del territorio, i cui impegni e pagamenti incidono per il 2,5 per cento del bilancio complessivo, a vantaggio principalmente dei programmi concernenti l'Approntamento e impiego dei carabinieri per la difesa e sicurezza e l'Approntamento e impiego delle forze terrestri.

Evidenzia, quindi, che la relazione menziona i principali fatti che, con riferimento ai soli costi propri sostenuti dalle amministrazioni centrali dello Stato, emergono dalla comparazione dei dati di consuntivo 2014 con i corrispondenti dati del consuntivo 2015. Tra questi fatti viene segnalata una contrazione dei costi di gestione, tra l'anno 2015 e l'anno 2014, pari all'8,13 per cento: in valore assoluto circa 692 milioni di euro. Tale variazione risente in modo determinante della diminuzione di costi sui beni di consumo da parte del Ministero della difesa; infatti, a partire dall'anno 2015, secondo i nuovi

criteri del SEC 2010, viene applicata una diversa contabilizzazione dei costi per armi e armamenti e mezzi per la difesa, che non sono più considerati come beni di consumo, ma vengono classificati come investimenti.

Si sofferma, poi, sull'Allegato 1, che dà conto dei prelevamenti effettuati nell'anno 2015 dal Fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle necessità di integrare gli stanziamenti di bilancio di talune amministrazioni. Tra questi, segnala due prelevamenti di 15 milioni di euro per il programma Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza della missione Difesa e sicurezza del territorio, un ulteriore prelevamento di 12 milioni di euro per il medesimo programma ed un ultimo prelevamento di 5 milioni di euro per il programma Pianificazione generale delle Forze armate e Approvvigionamenti militari, sempre della missione Difesa e sicurezza del territorio.

Prima di soffermarsi sui dati contabili, fa presente che – come evidenziato nella Nota integrativa allegata al conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa – gli obiettivi fissati dal Ministero della difesa in sede di programmazione risultano conseguiti, a consuntivo, nella generalità dei casi, pur nel complesso e dinamico scenario internazionale e in presenza di una congiuntura economica sfavorevole. In sostanza la Difesa ha assicurato l'assolvimento dei compiti istituzionali e degli impegni assunti dal Paese in seno alle organizzazioni internazionali. La Nota evidenzia, altresì, che nel corso del 2015 non sono stati emanati provvedimenti di natura normativa aventi ricadute sull'assetto organizzativo e ordinamentale del Dicastero.

Passando, quindi, ai dati contabili del conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa per il 2015, segnala, in primo luogo, che, tenendo conto degli impegni maturati nell'ultima parte dell'anno, esso reca previsioni definitive di competenza per complessivi 20.951,4 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni iniziali, di circa 1.580,2 milioni di euro, e stanziamenti definitivi di cassa per com-

pllessivi 22.401 milioni di euro, con un incremento di circa 1.680,6 milioni di euro. Le più importanti variazioni di competenza interessano la missione Difesa e sicurezza del territorio, che ha registrato un incremento di 1.663,5 milioni di euro – peraltro corretto da una diminuzione di 104,1 milioni a carico della Missione Fondi da ripartire. Incrementi più contenuti risultano a carico dei Programmi Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (115,1 milioni); Approntamento e impiego delle forze terrestri (366,1 milioni); Approntamento e impiego delle forze navali (255,5 milioni); Approntamento e impiego delle forze aeree (272,7 milioni), mentre il Programma Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare registra un lieve decremento, pari a 26,5 milioni di euro. Gli impegni totali ammontano a 20.671,6 milioni di euro e rappresentano il 98,66 per cento delle previsioni definitive di competenza, mentre i pagamenti, che assommano a 21.122,1 milioni di euro, rappresentano il 94,29 per cento delle autorizzazioni di cassa. Il volume dei residui accertati al 31 dicembre 2015 è pari a 2.215,3 milioni di euro, di cui 695,8 milioni per la parte corrente e 1.519,5 milioni per il conto capitale.

Si sofferma, quindi, su alcuni aspetti evidenziati dalla Corte dei conti nella sua Relazione al Parlamento sul Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2015. In primo luogo segnala che la Corte, nel delineare il quadro contabile e finanziario del Ministero della difesa, fa un punto di situazione sullo stato di attuazione delle iniziative previste nel « Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa ». In particolare, la Corte rileva come siano in corso di attuazione i primi provvedimenti attuativi attinenti alle diverse linee di intervento volte a realizzare alcuni degli obiettivi già individuati nella legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare e sintetizzabili nel fine ultimo di realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute, ma più sinergico

ed efficiente nell'operatività e pienamente integrato e integrabile nel contesto dell'Unione europea e della NATO.

Per quanto riguarda, invece, il più generale quadro finanziario di riferimento, la Corte osserva come l'esame finanziario-contabile non evidenzi, a livello generale, particolari differenze rispetto a quanto registrato nel precedente esercizio, permanendo il *trend* di riduzione degli stanziamenti definitivi già in corso da diversi anni. Le risorse finanziarie assegnate al Ministero della difesa nel 2015 ammontano, infatti, a 20,95 miliardi di euro, di cui 18,17 miliardi per la parte corrente e 2,78 miliardi in conto capitale, a cui si sommano i 2,38 miliardi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Complessivamente, dunque – rileva la Corte – le percentuali, sul totale complessivo degli stanziamenti definitivi dei due ministeri (23,33 miliardi di euro), sono le seguenti: Ministero della difesa: 89,8 per cento, Ministero per lo sviluppo economico: 10,2 per cento. Per quanto concerne, invece, il rapporto percentuale tra le spese per la difesa e il PIL nazionale, questo è pari all'1 per cento. Il dato aumenta all'1,5 per cento qualora vengano considerate anche le richiamate spese gravanti sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico. Il bilancio della Difesa, come precisato nella Relazione della Corte dei conti, rimane comunque lontano dalla soglia del 2 per cento del PIL auspicata in occasione del Vertice NATO di Galles del 4 settembre 2014 e ribadita, come obiettivo tendenziale, nel recente Vertice NATO di Varsavia (luglio 2016).

Con riferimento all'allocazione della spesa, la maggior parte degli stanziamenti continua ad essere incentrata sulle spese relative al personale (77,11 per cento del totale degli stanziamenti) in incremento sia in termini percentuali rispetto al 2013 (74,39 per cento) e al 2014 (76,29 per cento), sia in termini assoluti (95,2 milioni sul 2014), sebbene in calo rispetto al 2013 per 352 milioni. Risultano, invece, in continuo calo le quote degli stanziamenti destinate alle spese in conto capitale, che

ammontano al 13,29 per cento del totale degli stanziamenti (nel 2014 erano pari al 13,81 per cento e nel 2013 al 15,51 per cento) e ai consumi intermedi, che raggiungono appena il 7,63 per cento (nel 2014 erano pari al 7,89 per cento e nel 2013 all'8,38 per cento). Prosegue anche la diminuzione in termini assoluti sia delle spese in conto capitale (-122 milioni sul 2014 e -658 milioni sul 2013), sia dei consumi intermedi (-61,7 milioni sul 2014 e - 260 milioni sul 2013).

Ulteriori considerazioni contenute nella Relazione della Corte dei conti attengono, poi, allo stato attuale del processo di revisione degli assetti organizzativi e del personale della Difesa e alla pianificazione generale degli approvvigionamenti militari, con particolare riferimento allo stato di attuazione relativo al programma F35 e all'attuazione della legge navale.

In particolare, con riferimento alla revisione degli assetti organizzativi, la Corte osserva come, rispetto alla programmazione prevista nel decreto legislativo n. 7 del 2014, attuativo della delega prevista dalla legge n. 244 del 2012, le soppressioni e riconfigurazioni previste entro il 2015 siano inferiori (in numero di 27) rispetto a quelle originariamente programmate, « in quanto a fronte dei 368 interventi previsti nei 6 anni, ne risultano adottati 238 sui 265 programmati per fine 2015. Infatti, 18 interventi sono stati rinviati e 9 sono stati revocati. In sostituzione di tali interventi, modificati per necessità sopravvenute, sono state operate ulteriori 87 misure, di cui 18 di soppressione e 69 di riconfigurazione ». Per quanto attiene, invece, allo stato di attuazione della prevista riduzione degli organici della Difesa, la Corte, nel richiamare i numerosi provvedimenti normativi che si sono succeduti negli ultimi anni su questa materia, osserva che il primo obiettivo di riduzione, previsto alla data del 1° gennaio 2016, è stato conseguito e che il secondo obiettivo, previsto alla data del 31 dicembre 2024 (una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate), « non è particolarmente

sfidante, considerata anche la possibilità di proroga » e potendosi fare affidamento sulle fuoriuscite naturali, circa l'1 per cento annuo, che comporterebbero il raggiungimento dei valori entro il 2040. Tuttavia, la Corte segnala anche come il contingente di truppa sia inferiore rispetto alle previsioni (11.520 unità in meno), come pure quello dei sergenti (15.396 unità in meno), mentre risulta fuori dall'obiettivo, per ben 24.641 unità (soprattutto nei ruoli dell'Esercito e dell'Aeronautica), il personale con grado di Primo maresciallo.

Per quanto concerne, infine, lo stato di attuazione di alcuni programmi d'arma, la Relazione, con riferimento al Programma F-35, ricorda come il decreto-legge n. 66 del 2014 abbia previsto la riduzione dei fondi sul capitolo 7120 del bilancio del Ministero per 150 milioni. Sempre nel 2014 – ricorda la Corte dei conti – la Camera dei deputati ha autorizzato la prosecuzione delle attività esecutive del programma F-35 e ha impegnato il Governo « a riesaminare l'intero programma per chiarirne criticità e costi con l'obiettivo finale di dimezzare il budget finanziario originariamente previsto ... tenendo conto dei ritorni economici e di carattere industriale da esso derivanti ». In relazione, poi, allo stato di attuazione della cosiddetta legge navale, la Corte ricorda che da un punto di vista normativo il programma è sostenuto con risorse a valere sul capitolo 7419 del Ministero dello sviluppo economico, tramite assegnazioni ventennali a decorrere dal 2014; le risorse messe a disposizione consentono di acquisire sette Pattugliatori polivalenti d'altura (PPA), una unità LHD (*Landing Helicopters Dock*), una unità LSS (*Logistic Support Ship*) e due unità UNPAV (mezzi navali polifunzionali ad altissima velocità). Al riguardo, la Corte osserva che tutti i contratti sono stati avviati e che si prevede che trovino completamento entro il 2026. Come stabilito dal decreto del ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2016, che ha definito le modalità di utilizzo, mediante erogazione diretta, delle risorse nel ventennio 2014-2034, il mag-

giore impegno finanziario sarà nel periodo dal 2016 al 2023, in cui si concentreranno erogazioni per 4,67 miliardi, dei 5,43 previsti.

Passando ad illustrare il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2016 che contiene, sia per lo stato di previsione dell'entrata, sia per ciascuno degli stati di previsione della spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, sottolinea, come esplicitato anche nella relazione governativa, che le variazioni che il Governo si propone di apportare con il disegno di legge determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili pari a 243 milioni di euro. La variazione risulta da una riduzione delle spese per 2.081 milioni (principalmente dovuta al decremento della spesa per interessi passivi) e da una riduzione delle entrate per 1.838 milioni (dovuta alla riduzione delle entrate tributarie per l'adeguamento alle stime del Documento di economia e finanza 2016, parzialmente compensata dall'incremento delle entrate extratributarie). La relazione precisa, inoltre, che tali variazioni sono coerenti con i saldi programmatici del bilancio dello Stato e con i limiti di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, indicati rispettivamente nella legge di stabilità per il 2016 e nel DEF 2016.

Per quanto riguarda, in particolare, il Ministero della Difesa, ricorda che il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 stimava le previsioni di competenza in 19.981,61 milioni di euro e quelle di cassa in 20.135,71 milioni. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2016 risultava, invece, di 1.781,69 milioni di euro.

Il disegno di legge di assestamento del bilancio modifica le previsioni iniziali sia per tenere conto dell'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2016 – i quali, dunque, hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio – sia per proporre nuove variazioni. Per effetto di tali variazioni, le

previsioni assestate di competenza riferite al bilancio del Ministero della difesa risultano pari a 20.297,39 milioni di euro. Le autorizzazioni di cassa, nella manovra di assestamento, ammontano invece a 20.449,11 milioni. Infine, i residui al 31 dicembre 2016 sono previsti pari a 2.215,36 milioni.

Le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 316,53 milioni di euro nelle previsioni di competenza e di cassa. Quanto alle variazioni proposte direttamente dal disegno di legge di assestamento in esame, la manovra prevede, per il Ministero della difesa, una diminuzione delle previsioni in termini di competenza pari a 748.712 euro e una diminuzione delle autorizzazioni di cassa pari a 3.133.125 euro. Il volume dei residui viene invece aumentato, rispetto alla valutazione iniziale, di 433,66 milioni di euro, ripartiti tra parte corrente e conto capitale. Come precisato nella nota illustrativa che correda la Tabella 11, relativa al Ministero della difesa, le variazioni relative ai residui nascono dalla necessità di adeguare i residui attesi per il 2016 a quelli risultanti dal rendiconto del 2015 e dalle variazioni compensative intervenute per l'applicazione di particolari disposizioni legislative.

Scendendo nel dettaglio, la missione Difesa e sicurezza del territorio presenta variazioni delle previsioni in termini di competenza in diminuzione per 21,01 milioni euro e variazioni delle autorizzazioni di cassa in diminuzione per un importo di 23,40 milioni. Nell'ambito della predetta missione, il programma Pianificazione generale delle Forze armate è quello che complessivamente presenta le maggiori variazioni in aumento, mentre variazioni complessive in diminuzione si registrano nel programma Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare e nel programma Approntamento e impiego delle Forze terrestri. Variazioni complessive negative si registrano, invece, per le altre missioni.

In definitiva, rispetto alle previsioni iniziali, il bilancio assestato della Difesa reca un incremento delle previsioni di competenza di 315,78 milioni di euro, di cui 242,69 per le spese correnti e 73,08 in conto capitale, e un incremento delle autorizzazioni di cassa di 313,39 milioni, di cui 229,832 per spese correnti e 85,56 in conto capitale. L'incremento dei residui, come già sopra evidenziato, è invece pari a 433,66 milioni di euro.

Da ultimo segnala che l'articolo 3 del disegno di legge di assestamento ridetermina il numero massimo delle unità degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, nonché la consistenza organica degli allievi delle scuole militari, già definite nella legge di bilancio 2016.

In conclusione, preannuncia l'intenzione di presentare relazioni favorevoli sui provvedimenti, ferma restando la sua disponibilità ad attendere gli elementi di valutazione che dovessero emergere durante il dibattito.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* **Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012;** *b)* **Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica**

delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.

C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 luglio 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, deputata Bonomo, impossibilitata a prendere parte ai lavori odierni della Commissione, presenta una proposta di parere favorevole, predisposta dalla stessa relatrice (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO condivide la proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 679 del 21 luglio 2016, a pagina 239, seconda colonna, ventisettesima riga, le parole « allegato 3 » sono sostituite con le seguenti: « allegato 4 »; a pagina 240, seconda colonna, terza riga, le parole « allegato 4 » sono sostituite con le seguenti: « allegato 3 »; a pagina 243, il titolo è sostituito con il seguente: « Interrogazione n. 5-09233 Artini: Sull'esclusione del museo militare di Taranto dal piano di valorizzazione culturale e turistica »; a pag. 244, il titolo è sostituito con il seguente: « Interrogazione n. 5-09232 Basilio: Sulla sicurezza del contingente militare italiano impegnato in Turchia ».

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3944 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 »;

evidenziato che entrambi gli Accordi prevedono di sviluppare il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza e, in particolare, la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, ritenuta elemento essenziale dell'Accordo, nonché la lotta al traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. C. 3976 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 48

SEDE CONSULTIVA:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*) 51

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 53

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 2710-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 54

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012. C. 3260-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 55

ALLEGATO (*Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo*) 63

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico denominato High Efficiency Trainer. Atto n. 314 (Rilievi alla IV Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 57

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS. Atto n. 315 (Rilievi alla IV Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 59

Sui lavori della Commissione 61

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene

il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.

C. 3976 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 luglio 2016.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) condivide sostanzialmente il contenuto del provvedimento in oggetto, che interviene sulla legge n. 243 del 2012 – mediante la quale sono state dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione – al fine di introdurre alcune modifiche in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. Pone in rilievo che tali modifiche possono contribuire a fornire agli enti locali una disciplina più organica per una gestione efficiente dei propri bilanci. In particolare, evidenzia che l'inclusione del fondo pluriennale vincolato fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo di bilancio, determina, in sostanza, una possibilità per gli enti locali di avere una maggiore disponibilità di risorse per investimenti nei propri bilanci.

Seppur consapevole che la maggioranza ed il Governo saranno contrari a modificare il testo approvato dal Senato, preannuncia tuttavia la presentazione di una serie di proposte emendative volte quanto meno a porre nuovamente in rilievo una serie di questioni urgenti relative alla finanza degli enti territoriali, rimaste irrisolte anche a seguito dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 113 del 2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, e che comunque non trovano risposta immediata neanche nelle misure di razionalizzazione relative all'equilibrio dei bilanci degli enti territoriali contenute nel disegno di legge in oggetto. Pur riconoscendo che l'esame del medesimo disegno di legge non sia la

sede più appropriata per la discussione di tali proposte emendative, tuttavia ritiene che temi rilevanti quali la gestione finanziaria delle province e la mobilità del relativo personale, l'uscita dal precedente sistema sanzionatorio o la possibilità di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti locali vadano comunque affrontati compiutamente quanto prima, individuando le risorse all'uopo necessarie.

Auspica quindi che il Governo provveda a dare adeguata soluzione a tali problematiche, con apposito provvedimento, prima della presentazione della prossima legge di bilancio o, in subordine, qualora ciò non fosse possibile, ad introdurre apposite disposizioni al riguardo proprio nella medesima legge di bilancio.

Mauro GUERRA (PD) osserva preliminarmente che il provvedimento in esame corrisponde all'esigenza, da più parti avvertita, di apportare al quadro normativo relativo alla finanza locale le modifiche necessarie ad introdurre in esso un parziale alleggerimento di vincoli oramai ritenuti eccessivi, dall'applicazione dei quali, come peraltro dimostrato dalla recente esperienza storica, sono derivate notevoli complicazioni sul piano del concreto funzionamento degli enti territoriali. Anche in vista delle soluzioni che potranno eventualmente essere individuate al riguardo in occasione della prossima sessione di bilancio, desidera comunque richiamare l'attenzione dei colleghi e del rappresentante del Governo su alcuni aspetti problematici, a suo giudizio meritevoli di un supplemento di riflessione e non pienamente affrontati dal disegno di legge in esame. Intende più specificamente fare riferimento al delicato capitolo concernente la questione degli investimenti realizzabili da parte degli enti territoriali, la cui cifra ammonta a ben oltre la metà del volume complessivo degli investimenti nel nostro Paese. A tale proposito, evidenzia in primo luogo la questione relativa all'inclusione o meno – ed in quale misura – del Fondo pluriennale vincolato ai fini del computo del saldo del pareggio di bilancio, sia sul fronte delle entrate sia su quello delle

spese, osservando come, qualora il citato Fondo non dovesse essere ricompreso nel computo del saldo, ne deriverebbero rilevanti conseguenze a danno dei medesimi enti territoriali. In secondo luogo, richiama la questione concernente l'utilizzo da parte degli enti territoriali degli avanzi di amministrazione per operazioni di investimento, che alla luce del provvedimento in esame potranno essere impiegati solo in subordine all'acquisizione di precise intese in ambito regionale volte a compensarne gli effetti, in una sorta di rinnovata versione del patto orizzontale, circostanza questa che potrebbe produrre una ulteriore compressione delle spese per investimento, con ricadute negative nella vita delle singole comunità locali. Osserva come nel quadro testé descritto, e con particolare riferimento alla questione degli investimenti, possano risultare maggiormente penalizzati proprio gli enti territoriali più virtuosi dal punto di vista della gestione finanziaria e con una percentuale di indebitamento inferiore alla media. Rammenta, infine, che l'impossibilità di computare tra le entrate anche le somme derivanti da indebitamento, scontando viceversa sul fronte delle uscite l'ammontare delle spese per gli investimenti realizzati, penalizza in modo particolare gli enti locali di piccole e medie dimensioni.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia preliminarmente che il provvedimento in titolo, nel recare talune modifiche alla legge n. 243 del 2012, compie – come peraltro unanimemente riconosciuto nel corso dell'esame parlamentare sin qui svolto – un rilevante passo in avanti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali. Esso, in particolare, interviene sul quadro della legislazione vigente al fine di sostituire agli attuali obblighi di pareggio in termini di cassa e in termini di saldo corrente il rispetto del solo saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali. Fa inoltre presente che il provvedimento in esame, in quanto attuativo dell'articolo 81 della Costituzione, richiederà per la sua approvazione una maggioranza parlamentare qua-

lificata, al fine prioritario di sottrarre le scelte compiute in tale delicata materia dagli orientamenti della maggioranza politica del momento, anche in considerazione del carattere sistemico delle norme in esso contenute. Osserva altresì che il provvedimento medesimo consente di superare definitivamente la precedente disciplina del patto di stabilità interno, più volte modificata nel corso degli ultimi due decenni, al fine di definire nuove modalità del concorso degli enti territoriali al conseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica, al tempo stesso sanando le problematiche connesse agli obblighi di avanzo, anche in condizioni di ciclo economico favorevole, previsti in capo agli enti territoriali dalla normativa vigente.

Per quanto dunque le proposte di modifica della legge n. 243 del 2012 rappresentano da più punti di vista, come detto, un indubbio progresso nella definizione del quadro normativo relativo alla finanza locale, evidenzia come nel corso dell'esame presso il Senato le maggiori attenzioni si siano concentrate sulla questione relativa alla inclusione del Fondo pluriennale vincolato nel computo del saldo non negativo in termini di competenza. Nel premettere come l'inclusione del citato Fondo è già stata prevista per il 2016 dall'ultima legge di stabilità, che ha provveduto contestualmente alla copertura del relativo onere, rileva come la questione essenziale concerne le modalità attraverso le quali rendere permanente tale inclusione, definendone al contempo i termini sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo. In proposito, rammenta che l'intenzione originaria del Governo era quella di attribuire ad una legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la scelta in merito alla inclusione nel saldo del predetto Fondo, stante il carattere sistematico delle norme contenute nel provvedimento in esame. Rammenta inoltre che, a fronte delle richieste in tal senso pervenute dalle forze parlamentari, tanto di maggioranza quanto di opposizione, il testo ora in discussione prevede, in virtù di uno specifico emendamento approvato nel corso

dell'esame al Senato, che l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato nel computo del saldo, è rimessa per gli anni 2017-2019 alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo al contempo l'inclusione a regime del Fondo medesimo nel computo del saldo a decorrere dall'esercizio 2020. Chiarisce, al riguardo, che non è stato invece ritenuto opportuno procedere ad una definitiva inclusione del Fondo pluriennale vincolato nel computo del saldo sin dall'esercizio finanziario 2017, posto che ciò avrebbe richiesto da subito l'individuazione di una apposita copertura finanziaria ed avrebbe contraddetto al richiamato carattere sistematico delle norme recate dal provvedimento in titolo. Osserva tuttavia come, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del testo licenziato dal Senato, risulta ora valorizzato il carattere triennale dell'inserimento del Fondo pluriennale vincolato nel computo del saldo, così come operato attraverso la legge di bilancio, la quale dovrà limitarsi a definire in concreto i termini qualitativi e quantitativi del predetto inserimento.

In riferimento alle delicate questioni richiamate dall'onorevole Guerra, ricorda che la problematica relativa all'utilizzo degli avanzi di amministrazione risulta in qualche modo collegata alla tematica del Fondo pluriennale vincolato, osservando in proposito come l'ingente ammontare degli avanzi di amministrazione che si sono accumulati nel corso del tempo, anche per effetto dell'applicazione delle norme in materia di patto di stabilità interno, potrà essere progressivamente ridotto proprio in conseguenza dell'avvenuta inclusione del Fondo pluriennale vincolato nel computo del saldo, in tal modo liberando risorse aggiuntive in favore degli enti territoriali maggiormente virtuosi da destinare a spese per investimento, fermi restando gli ulteriori vincoli per il ricorso all'indebitamento da parte dei medesimi enti.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, nel ricordare che il provvedimento in esame, in quanto attuativo dell'articolo 81 della Co-

stituzione, esige per la sua approvazione una maggioranza parlamentare qualificata, ritiene che talune delle questioni richiamate, in particolare, dal deputato Alberto Giorgetti, quali ad esempio quelle relative alla gestione del personale ed alla rinegoziazione dei mutui esistenti, potranno più adeguatamente essere affrontate nell'ambito di futuri interventi legislativi. In proposito, auspica possa in tempi rapidi procedersi ad una complessiva riforma del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, anche al fine di prevedere per i comuni che rispettano il pareggio di bilancio maggiori spazi di manovra, tenendo conto per quanto possibile anche delle singole specificità territoriali.

Ritiene altresì che, una volta entrate in vigore le modifiche alla legge n. 243 del 2012 oggetto del presente esame, sarà necessario compiere una approfondita riflessione in merito alla complessiva materia delle sanzioni applicabili agli enti territoriali in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, non potendosi più tollerare, nel rinnovato quadro normativo, le deroghe verificatesi negli anni passati, per quanto di volta in volta giustificate da particolari esigenze o situazioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

C. 3954-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in oggetto è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 luglio scorso, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Ricorda, altresì, che in data 19 luglio 2016 la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ad esso ulteriori modificazioni, salvo talune correzioni di carattere meramente formale volte a coordinare i richiami normativi contenuti all'articolo 1, commi 2-*duodecies*, 2-*quaterdecies* e 2-*quinquiesdecies*, con le novelle legislative introdotte dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 (Legge europea 2015-2016), nel frattempo entrata in vigore. Al riguardo, si osserva che nel quadro delle predette correzioni viene ridotto anche il numero delle unità che potranno essere assunte dal Ministero della giustizia attraverso la procedura della mobilità del personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta da 2.000 a 1.268, in questo modo incorporando nell'ambito della riduzione di 732 unità prevista originariamente dal provvedimento anche le 57 unità ridotte ai sensi della recente Legge europea 2015-2016. Riguardo a questo aspetto, appare necessario un chiarimento del Governo, considerato che l'effettiva riduzione delle unità da assumere attraverso le procedure di mobilità ha effetto anche sulle corrispondenti autorizzazioni di spesa destinate alle predette assunzioni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2015, nonché sugli spazi finanziari resi disponibili per la

copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che la riduzione di 732 unità, rispetto all'ammontare complessivo di unità di personale che il Ministero della giustizia dovrà assumere a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, deve intendersi ulteriore rispetto alla riduzione di 57 unità disposta per il 2016 dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016). Risulta pertanto necessario aggiornare, conseguentemente, le autorizzazioni di spesa sottostanti al volume complessivo delle assunzioni attraverso le predette procedure di mobilità di cui all'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, come modificate dai commi 2-*quaterdecies* e 2-*quinquiesdecies* dell'articolo 1 del presente provvedimento.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3954-A Governo di conversione del decreto-legge n. 117 del 2016, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo telematico, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 1.100 e 1.101 della Commissione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la riduzione di 732 unità, rispetto all'ammontare complessivo di unità di personale che il Ministero della giustizia dovrà assumere a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, deve intendersi ulteriore rispetto alla riduzione di 57 unità disposta per il 2016 dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016);

risulta pertanto necessario aggiornare, conseguentemente, le autorizzazioni di spesa sottostanti al volume complessivo delle assunzioni attraverso le predette procedure di mobilità di cui all'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, come modificate dai commi 2-*quaterdecies* e 2-*quinqüesdecies* dell'articolo 1 del presente provvedimento;

considerato che l'emendamento 1.101 della Commissione provvede ad adeguare il testo del provvedimento nel senso indicato dai chiarimenti resi dal Governo,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato l'emendamento 1.101 della Commissione ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, nonché gli emendamenti della Commissione 1.100 e 1.101, relativi al medesimo provvedimento.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala l'emendamento Schullian 1.10, il quale prevede che ai consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano spetti il rimborso delle spese ovvero l'indennità di trasferta, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, disponendo che ai relativi oneri, peraltro non quantificati, provveda la provincia stessa ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 1972, n. 670. Rammenta che tale ultima disposizione concerne il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del governo segnala le seguenti:

Colletti 1.11, che eleva da 1.000 a 2.000 il contingente massimo di unità di personale amministrativo non dirigenziale che il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel triennio 2016-2018, a tempo indeterminato, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 12 milioni di euro per il 2016 e a 67,5 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata, anche con riferimento alla possibilità di utilizzo del Fondo in parola per fronteggiare oneri aventi carattere permanente;

Colletti 1.010, che autorizza il Ministero della giustizia ad indire un concorso finalizzato alla assunzione nell'anno 2017 di 500 magistrati ordinari, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere, quantificato in misura pari a 35 milioni di euro per il 2017 e in misura crescente fino ad arrivare a 64,1 milioni di euro a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata, anche con riferimento alla possibilità di utilizzo del Fondo in parola per fronteggiare oneri aventi carattere permanente;

Ferraresi 1.011, che reca misure di riqualificazione del personale del Mini-

stero della giustizia, prevedendo tra l'altro l'inquadramento del personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e dell'Ufficio notifiche, esecuzioni e protesti (UNEP) nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a partire dal 1° gennaio 2017, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo oneri, pari 58 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata, anche con riferimento alla possibilità di utilizzo del Fondo in parola per fronteggiare oneri aventi carattere permanente.

Infine, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.101 della Commissione, fa presente che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, poiché suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 1.101 della Commissione e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti testé forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.11 e sugli articoli aggiuntivi 1.010, 1.011, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone inoltre di esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.101 della Commissione e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocratica sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Doc. XXII, n. 65 e abb-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 21 luglio scorso, esprimendo sul medesimo parere favorevole. Rammenta altresì che, in pari data, la I Commissione affari costituzionali ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, approvando talune proposte emendative volte a recepire condizioni e osservazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni VII, XI e XII e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Al riguardo, osserva che le modifiche introdotte si limitano a puntualizzare i compiti attribuiti alla istituenda Commissione e ad includere, tra gli enti della cui collaborazione essa possa avvalersi nello svolgimento dei compiti medesimi, anche le regioni. In ragione di ciò, le predette modifiche non appaiono pertanto suscettibili di alterare i profili di spesa del provvedimento, la cui copertura rimane posta esclusivamente a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Tanto premesso, sul testo ora all'esame dell'Assemblea propone di esprimere parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

C. 2710-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è stato già esaminato, nelle sedute del 29 e 30 giugno scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte altresì che, in data 6 luglio scorso, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando una proposta emendativa del relatore volta a recepire integralmente entrambe le condizioni formulate dalla Commissione bilancio.

Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.

C. 3260-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame è stato già esaminato, nella seduta del 18 maggio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte altresì che, in data 7 giugno scorso, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando una proposta emendativa del relatore volta a recepire integralmente la condizione formulata dalla Commissione bilancio.

Ciò posto, con riferimento all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamato dalla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la predetta clausola, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, debba richiamare anche le spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera *c*) del comma 5 del predetto articolo 21.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che, nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, appare necessario precisare che le dotazioni interessate sono quelle di parte corrente concernenti i fattori legislativi e le spese di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3260-A, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, appare necessario precisare che le dotazioni interessate sono quelle di parte corrente concernenti i fattori legislativi e le spese di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'arti-

colo 21, comma 5, lettera *b)* con le seguenti: di cui all'articolo 21, comma 5, lettere *b)* e *c)* ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 luglio 2016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, ad integrazione dei chiarimenti già forniti nella seduta del 21 luglio 2016 dal Vice-ministro Morando, nel depositare una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), ribadisce che l'articolo 8, che consente agli utenti di ricorrere all'azione di cui al decreto legislativo n. 198 del 2009 (*class action*) nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non rendano disponibili i propri servizi per via telematica ovvero erogino servizi *on-line* con standard inferiori a quelli previsti, va inteso, come

indicato nella relazione tecnica, nel senso che le nuove norme si applicano esclusivamente ai nuovi servizi forniti.

Conferma che l'articolo 15, che prevede di affidare ad un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale, non determina alcun effetto finanziario, poiché ad esso sarà data attuazione esclusivamente sulla base di una riorganizzazione degli uffici dirigenziali già previsti a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 43, ritiene necessario eliminare la previsione relativa alla soppressione della clausola di invarianza contenuta nel testo vigente dell'articolo 52, comma 9, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che tratta dei compiti assegnati all'AgID in materia di promozione delle politiche di valorizzazione del patrimonio digitale e di definizione di linee guida che individuano gli standard tecnici.

Fa presente che l'articolo 38, che tratta dei requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici, va inteso, come indicato nella relazione tecnica, nel senso che le nuove previsioni si applicano esclusivamente ai nuovi sistemi informativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (atto n. 307),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

l'articolo 8, che consente agli utenti di ricorrere all'azione di cui al decreto legislativo n. 198 del 2009 (*class action*) nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non rendano disponibili i propri servizi per via telematica ovvero erogano

servizi *on-line* con standard inferiori a quelli previsti, va inteso, come indicato nella relazione tecnica, nel senso che le nuove norme si applicano esclusivamente ai nuovi servizi forniti;

l'articolo 15, che prevede di affidare ad un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale, non determina alcun effetto finanziario, poiché ad esso sarà data attuazione esclusivamente sulla base di una riorganizzazione degli uffici dirigenziali già previsti a legislazione vigente;

all'articolo 43 appare necessario eliminare la previsione relativa alla soppressione della clausola di invarianza contenuta nel testo vigente dell'articolo 52, comma 9, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che tratta dei compiti assegnati all'AgID in materia di promozione delle politiche di valorizzazione del patrimonio digitale e di definizione di linee guida che individuano gli standard tecnici;

l'articolo 38, che tratta dei requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici, va inteso, come indicato nella relazione tecnica, nel senso che le nuove previsioni si applicano esclusivamente ai nuovi sistemi informativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 43, comma 1, sostituire le parole: i commi 1, 8 e 9 sono abrogati con le seguenti: i commi 1 e 8 sono abrogati ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI
DEL GOVERNO**

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico denominato High Efficiency Trainer.

Atto n. 314.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2016.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, ricorda che nel corso della precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che l'utilizzo delle risorse di cui alla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996, a copertura degli oneri recati dallo schema di decreto non pregiudica impegni, già perfezionati o in via di perfezionamento, relativi ad interventi diversi da quello in oggetto.

Avverte inoltre che al paragrafo 5, denominato COSTO, della relazione dello Stato maggiore della difesa allegata allo schema di decreto in esame appare necessario specificare che l'onere previsionale del programma, stimato in circa 546,8

milioni di euro, graverà per 57 milioni di euro sui capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996 e che per la restante parte si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese.

Allo stesso paragrafo 5 ritiene, altresì, necessario prevedere che il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione, e che, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi.

Al paragrafo 6, denominato RIPARTIZIONE DEL COSTO PER E.F., ritiene necessario indicare che l'importo di 57 milioni di euro di cui alla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996, sarà utilizzato per 9 milioni di euro nell'anno 2016 (di cui 8 milioni di euro provenienti dalla quota 2015 non ancora impegnata), per 1 milione di euro nell'anno 2017, per 21 milioni di euro nell'anno 2018, per 16 milioni di euro nell'anno 2019 e per 10 milioni di euro nell'anno 2020.

Infine, osserva che il comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto ministeriale in oggetto non appare coerente con quanto correttamente previsto nelle premesse dello schema medesimo nonché ai paragrafi 5 e 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della difesa,

per cui appare necessario sopprimere detto comma 2, limitando la parte dispositiva al comma 1, il quale stabilisce che l'allegata relazione dello Stato maggiore della difesa costituisce parte integrante dello schema di decreto in esame.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basilico denominato High Efficiency Trainer (atto n. 314);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'utilizzo delle risorse di cui alla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996, a copertura degli oneri recati dallo schema di decreto non pregiudica impegni, già perfezionati o in via di perfezionamento, relativi ad interventi diversi da quello in oggetto;

al paragrafo 5, denominato COSTO, della relazione dello Stato maggiore della difesa allegata allo schema di decreto in esame appare necessario specificare che l'onere previsionale del programma, stimato in circa 546,8 milioni di euro, graverà per 57 milioni di euro sui capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996 e che per la restante parte si provvederà a valere

sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese;

allo stesso paragrafo 5 appare, altresì, necessario prevedere che il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione, e che, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi;

al paragrafo 6, denominato RIPAR-
TIZIONE DEL COSTO PER E.F., appare necessario indicare che l'importo di 57 milioni di euro di cui alla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996, sarà utilizzato per 9 milioni di euro nell'anno 2016 (di cui 8 milioni di euro provenienti dalla quota 2015 non ancora impegnata), per 1 milione di euro nell'anno 2017, per 21 milioni di euro nell'anno 2018, per 16 milioni di euro nell'anno 2019 e per 10 milioni di euro nell'anno 2020;

il comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto ministeriale in oggetto non appare coerente con quanto correttamente previsto nelle premesse dello schema medesimo nonché ai paragrafi 5 e 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della difesa;

appare pertanto necessario sopprimere detto comma 2, limitando la parte dispositiva al comma 1, il quale stabilisce

che l'allegata relazione dello Stato maggiore della difesa costituisce parte integrante dello schema di decreto in esame;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

alla parte dispositiva, sopprimere il comma 2;

alla relazione dello Stato maggiore della difesa allegata, sostituire il paragrafo 5, denominato COSTO, con il seguente: 5. L'onere previsionale del programma è stimato in circa 546,8 milioni di euro (condizioni economiche 2015). La spesa graverà sui capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996 e per un importo di 57 milioni di euro. Per la restante parte, si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese. In ogni caso, il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione. Inoltre, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi;

alla relazione dello Stato maggiore della difesa allegata, sostituire il paragrafo 6, denominato RIPARTIZIONE DEL COSTO PER E.F., con il seguente: 6. L'importo di 57 milioni di euro di cui alla

tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), per le finalità della legge n. 421 del 1996 sarà utilizzato per 9 milioni di euro nell'anno 2016 (di cui 8 milioni di euro provenienti dalla quota 2015 non ancora impegnata), per un 1 milione di euro nell'anno 2017, per 21 milioni di euro nell'anno 2018, per 16 milioni di euro nell'anno 2019 e per 10 milioni di euro nell'anno 2020. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS.

Atto n. 315.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2016.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, ricorda che nel corso della precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che, al paragrafo 5, denominato COSTO, della relazione dello Stato maggiore della difesa allegata allo schema di decreto in esame appare necessario specificare che – ferma rimanendo l'imputa-

zione degli oneri relativi al triennio 2016-2018, per un importo pari a 78,7 milioni di euro, ai pertinenti capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE), nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 266 del 2005 – alla copertura della restante parte del programma in oggetto si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese.

Al medesimo paragrafo 5 reputa necessario prevedere che il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione, e che, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi.

Ritiene altresì necessario integrare il paragrafo 6, relativo alla Ripartizione del costo per esercizio finanziario, indicando espressamente il profilo temporale dell'utilizzo, su base annua e con riferimento al solo triennio 2016-2018, delle citate risorse di cui alla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016).

Osserva inoltre che il comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto ministeriale in oggetto non appare coerente con quanto correttamente previsto nelle premesse dello schema medesimo nonché ai paragrafi 5 e 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della difesa, per cui appare necessario sopprimere il predetto comma 2, limitando la parte dispositiva al comma 1, il quale stabilisce che l'allegata relazione dello Stato maggiore della difesa costituisce parte integrante dello schema di decreto in esame.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS (atto n. 315);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

al paragrafo 5, denominato COSTO, della relazione dello Stato maggiore della difesa allegata allo schema di decreto in esame appare necessario specificare che – ferma rimanendo l'imputazione degli oneri relativi al triennio 2016-2018, per un importo pari a 78,7 milioni di euro, ai pertinenti capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE), nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 266 del 2005 – alla copertura della restante parte del programma in oggetto si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese;

al medesimo paragrafo 5 appare necessario prevedere che il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione, e che, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi;

appare altresì necessario integrare il paragrafo 6, relativo alla Ripartizione del costo per esercizio finanziario, indicando espressamente il profilo temporale dell'utilizzo, su base annua e con riferimento al solo triennio 2016-2018, delle citate risorse di cui alla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016);

il comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto ministeriale in oggetto non appare coerente con quanto correttamente previsto nelle premesse dello schema medesimo nonché ai paragrafi 5 e 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della difesa;

appare pertanto necessario sopprimere il predetto comma 2, limitando la parte dispositiva al comma 1, il quale stabilisce che l'allegata relazione dello Stato maggiore della difesa costituisce parte integrante dello schema di decreto in esame;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

alla parte dispositiva, sopprimere il comma 2;

alla relazione dello Stato maggiore delle difese allegata, sostituire il paragrafo 5, denominato COSTO, con il seguente: 5. L'onere previsionale del programma è stimato in circa 237,4 milioni di euro (condizioni economiche 2015). La spesa graverà sui capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 266 del 2005 e per un importo di 78,7 milioni di euro. Per la restante parte, si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese. In ogni caso, il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione. Inoltre, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi;

gionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese. In ogni caso, il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione. Inoltre, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi;

alla relazione dello Stato maggiore delle difese allegata, al paragrafo 6, denominato RIPARTIZIONE DEL COSTO PER E.F., aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo di 78,7 milioni di euro di cui alla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), sarà utilizzato per 15 milioni di euro nell'anno 2016, per 28,7 milioni di euro nell'anno 2017 e per 35 milioni di euro nell'anno 2018. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca urgentemente nel corso della settimana sulle misure che intende adottare per il settore bancario e, in particolare, sullo stato della trattativa in corso con le istituzioni europee. Lamenta al riguardo la scarsa trasparenza del Governo, temendo che l'Esecutivo adotti le misure volte a sostenere il settore creditizio con particolare riferimento alle sofferenze bancarie in

maniera poco tempestiva. Pone in rilievo al riguardo come le sollecitazioni ad agire del Governatore della BCE siano fino ad ora rimaste inascoltate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, assicurando che investirà della questione il prossimo Ufficio di presidenza, integrato dei

rappresentanti dei gruppi, precisa tuttavia che il tema attiene alle competenze prevalenti della Commissione finanze, che già in passato si è occupata delle questioni richiamate.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

11521



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA
CONTABILITÀ DI STATO

UFFICIO III

Protocollo n. 62509/2016
Entrata prot. n. 62074 /2016

Roma,

26 LUG. 2016

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede

e p.e.

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede



OGGETTO: Atto del Governo 307 - Modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale – VERIFICA QUANTIFICAZIONE.

E' stata esaminata la Nota breve di verifica delle quantificazioni predisposta dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati.

Al riguardo, per gli aspetti di competenza, nel confermare quanto già espresso in merito alla relazione tecnica al decreto legislativo di che trattasi, si rappresenta quanto segue:

ARTICOLO 8

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito a possibili oneri a carico della finanza pubblica che potrebbero derivare dalla necessità per le amministrazioni di riorganizzare, nel breve periodo, i propri processi produttivi al fine di evitare l'applicazione di sanzioni da irrogare a tutela degli utenti, considerato che non trova riscontro, nel testo della norma, l'affermazione della relazione tecnica secondo la quale le nuove norme si applicano esclusivamente per i nuovi servizi.

Al riguardo, in relazione ai chiarimenti richiesti dal Servizio Bilancio della Camera, si conferma che le nuove norme relative all'apparato sanzionatorio si applicano esclusivamente per i nuovi servizi forniti. Si rinvia comunque anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 15 - Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

L'art. 15 dello schema di decreto legislativo in esame apporta una modifica all'art. 17 del CAD estendendo a tutte le amministrazioni l'obbligo - di cui finora erano state destinatarie soltanto quelle centrali - di affidare la transizione alla modalità operativa digitale ad un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici.

Al riguardo si ritiene che, con riferimento alle amministrazioni di minori dimensioni (piccoli comuni o altri enti privi di figure dirigenziali, anche generali), la disposizione possa intendersi nel senso che i compiti in questione saranno affidati, anche in forma associata, a un'amministrazione in cui sia già previsto un ufficio dirigenziale di livello generale o ad esso equiparabile (ad es: presso Regioni o Comuni di maggiori dimensioni) idoneo allo svolgimento dei compiti in questione. In tal modo le attività sarebbero realizzate comunque nell'ambito complessivo degli uffici dirigenziali già previsti.

ARTICOLO 38 - Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici

Il Servizio Bilancio sottolinea che non trova riscontro, nel testo della norma, l'affermazione della relazione tecnica secondo la quale le nuove previsioni si applicano esclusivamente ai nuovi sistemi informativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conseguentemente andrebbe confermato che le disponibilità finanziarie esistenti a legislazione vigente consentano nell'immediato i necessari adeguamenti dei sistemi informativi in essere.

Al riguardo si conferma quanto affermato nella relazione tecnica secondo la quale le nuove previsioni si applicano esclusivamente ai nuovi sistemi informativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.


Infine, in merito agli articoli 27, comma 1, lettera g) e art. 43, il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito ai possibili effetti negativi per la finanza pubblica che potrebbero derivare dalla soppressione della clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 27, comma 1, lettera g) si fa presente che la disposizione abroga i commi 7 e 8 dell'articolo 29, del decreto legislativo n. 82/2005, mentre la clausola di invarianza finanziaria è contenuta al comma 9 del citato articolo 29, non oggetto di abrogazione.

Con riferimento all'articolo 43, che prevede l'abrogazione dei commi 1, 8 e 9 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 82/2005, si concorda con il Servizio Bilancio sulla necessità di eliminare la previsione relativa alla soppressione della clausola di invarianza finanziaria.



Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, con Accordo per l'introduzione di emendamenti; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; <i>g)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada; <i>h)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; <i>i)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; <i>l)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo; <i>m)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada. C. 3917 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 67 |
| <i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i> | 89 |
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo. | |
| Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016. | |
| Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 77 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. C. 3666 Bernardo e C. 3662 Paglia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3913</i>) | 85 |
| <i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i> | 91 |

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| 7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>) | 88 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, con Accordo per l'introduzione di emendamenti; *b)* Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati; *c)* Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati; *d)* Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; *g)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada; *h)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; *i)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; *l)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo; *m)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada.

C. 3917 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3917, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; *b)* Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; *c)* Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; *d)* Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; *g)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; *h)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; *i)*

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

In materia di servizi aerei, il disegno di legge propone la ratifica dei seguenti Accordi: l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei; l'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam.

Al riguardo, ricorda innanzitutto che l'Italia ha stipulato, da molto tempo, accordi bilaterali nel campo dei servizi di trasporto aereo: tuttavia, come riportato dalla relazione introduttiva al disegno di legge, il regolamento CE n. 847 del 29 aprile 2004 ha apportato sostanziali innovazioni e un'omogeneizzazione a livello europeo nella normativa di settore – proprio per questo, dei tre accordi sui servizi di trasporto aereo oggetto del disegno di legge, quello con il Qatar, che era stato stipulato nel 2002, è accompagnato da un accordo emendativo che tiene conto delle innovazioni nella normativa europea.

Passando al contenuto dei predetti Accordi, essi, alla luce della vigente normativa europea, definiscono in primo luogo le modalità per esercitare i diritti e le facoltà delle Parti di sviluppare operazioni aeronautiche internazionali nell'ambito della tabella delle rotte normalmente allegata agli accordi. Vi sono poi disposizioni generali sulle leggi e i regolamenti concernenti l'ingresso, lo stazionamento e l'uscita

dal territorio di ciascuna delle Parti degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale.

Correlate disposizioni riguardano gli equipaggi degli aeromobili, i passeggeri e gli spedizionieri.

Nei predetti accordi bilaterali, poi, le Parti si riconoscono con reciprocità la certificazione di navigabilità degli aeromobili, nonché le licenze rilasciate da ciascuna delle Parti stesse. Anche i requisiti che ciascun vettore deve soddisfare per ottenere l'abilitazione a operare sulle rotte concordate in ciascun accordo bilaterale sono oggetto degli accordi, con particolare riferimento a quanto imposto dalle clausole *standard* dell'Unione europea in tema di designazione dei vettori.

Negli accordi sono poi previsti casi nei quali le Parti contraenti hanno il diritto di rifiutare, revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione di esercizio, anche eventualmente in riferimento a un singolo vettore aereo designato dall'altra Parte.

Particolarmente rilevanti sono le previsioni riguardanti la sicurezza aerea, come anche quelle relative alla protezione della navigazione aerea contro atti illeciti – ad esempio atti terroristici, dirottamenti, eccetera.

Per quanto riguarda i diritti di sorvolo e di scalo sui rispettivi territori e il diritto all'operatività di servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate negli allegati a ciascun accordo, questi sono oggetto di appositi articoli, nei quali viene anche sostanzialmente vietata l'attività di cabotaggio nei servizi aerei nel territorio dell'altra Parte contraente.

È altresì previsto che ciascuna Parte contraente designi uno o più vettori aerei per operare nelle rotte specificate in ciascun accordo. Gli operatori interessati, peraltro, potranno effettivamente espletare le proprie attività subordinatamente ad un'autorizzazione emessa nel più breve tempo possibile da ciascuna delle Parti contraenti. I requisiti dei diversi vettori di trasporto aereo saranno altresì subordinati alle leggi e ai regolamenti vigenti nel territorio di ciascuna delle Parti, ma nel rispetto del principio di parità ed equità

nelle condizioni concorrenziali. All'interno dei principi di concorrenza, comunque, i vettori designati dovranno rispettare alcuni requisiti *standard* per rispondere alle esigenze del pubblico, come ad esempio un coefficiente ragionevole di utilizzo di ciascun aeromobile, nonché le esigenze di traffico tra i due territori.

Le disposizioni prevedono contatti regolari tra le rispettive Autorità aeronautiche in ordine alle autorizzazioni a operare e per l'approvazione dei programmi di ciascun vettore opportunamente designato.

Le Parti, inoltre, si consulteranno regolarmente per la verifica delle condizioni di applicazione di ciascun Accordo, che è completato dalle consuete disposizioni in materia di interpretazione e applicazione, e di eventuale contenzioso, nonché di modalità di entrata in vigore, revisione e denuncia degli Accordi medesimi.

Con specifico riferimento all'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 6, 10 e 13.

L'articolo 6 stabilisce che gli aeromobili utilizzati ai fini dei servizi aerei internazionali dalle aerolinee designate da ciascuna Parte contraente sono esonerati da qualsiasi dazio doganale o altro onere fiscale all'arrivo sul territorio dell'altra parte. L'esenzione comprende le attrezzature di serie, le parti di ricambio, i motori, i rifornimenti di carburanti e lubrificanti e le provviste del velivolo a bordo del velivolo stesso. L'esenzione si estende altresì a carburanti e lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio e attrezzature di serie trasportati dall'aereo per essere utilizzati dagli aeromobili dell'aerolinea, ovvero caricati a bordo per essere utilizzati e consumati durante il volo.

Il comma 3 specifica che i predetti materiali non potranno essere usati per scopi diversi dai servizi aerei e dovranno essere riesportati qualora non siano utilizzati, salvo che non se ne consenta l'importazione definitiva. Il comma 4 precisa che le esenzioni sono concesse su base

reciproca e possono essere assoggettate alle formalità vigenti, compresi i controlli doganali.

L'articolo 10 impegna le Parti a concedere alle linee aeree designate dell'altra Parte il diritto di trasferire liberamente l'eccedenza degli incassi rispetto alle spese realizzata sul territorio dell'altra Parte.

Il comma 2 specifica che, in presenza di un accordo speciale tra le Parti sul sistema dei pagamenti, si applica tale accordo speciale.

L'articolo 13 stabilisce l'obbligo di rispettare la normativa interna di una Parte riguardante l'accesso, la sosta o la partenza di passeggeri, equipaggio, merci o posta trasportati da un aeromobile. La disposizione fa esplicito richiamo alla disciplina in materia di pratiche doganali.

Con specifico riguardo all'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 3, 5 e 23.

L'articolo 3, al paragrafo 2 indica l'obbligo, per gli equipaggi, i passeggeri e gli spedizionieri di merci, di rispettare le disposizioni vigenti nel territorio di ciascuna Parte relative all'ingresso, alla permanenza e alla partenza; in tale ambito la disposizione fa esplicito riferimento alla disciplina doganale.

L'articolo 5 stabilisce che gli aeromobili impiegati da vettori designati da una Parte sono ammessi nel territorio dell'altra Parte in esenzione dai dazi doganali, dalle tasse di ispezione e da altre imposte.

Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono altresì esenti i carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste, i pezzi di ricambio ed il normale materiale aeronautico introdotti nel territorio di una Parte ovvero presenti a bordo degli aeromobili ad uso esclusivo degli aeromobili stessi, nel rispetto della normativa doganale.

Il paragrafo 5 specifica che i materiali non utilizzati devono essere riesportati, mentre i paragrafi 6 e 7 precisano che le disposizioni dell'Accordo non possono essere interpretate nel senso di privare le

Parti del diritto di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito sul proprio territorio per essere utilizzato da aeromobili di vettori designati dall'altra Parte.

L'articolo 23 prevede, al paragrafo 1, che ciascuna Parte accorda ai vettori designati dall'altra Parte, a condizione di reciprocità, il diritto di convertire e trasferire le eccedenze di introiti derivanti dalla vendita dei servizi di trasporto nel territorio dell'altra Parte.

Inoltre il paragrafo 2 precisa che tali vettori hanno il diritto di impiegare i predetti introiti per i pagamenti derivanti dalla loro attività di trasporto. Il paragrafo 3 specifica che, in presenza di un accordo speciale tra le Parti sul sistema dei pagamenti, si applica tale intesa speciale.

Per quel che concerne in particolare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 5 e 10.

L'articolo 5, al comma 2, specifica l'obbligo, per i vettori aerei designati da una Parte, di rispettare le disposizioni vigenti nel territorio dell'altra Parte relative all'ingresso, allo sdoganamento, alla permanenza, al transito, all'emigrazione o immigrazione, nonché alla disciplina in materia doganale.

L'articolo 10 stabilisce l'esenzione, a condizione di reciprocità, dei vettori aerei designati dalle Parti, da restrizioni alle importazioni, dazi doganali, imposte, costi di ispezione e altre accise o oneri, per gli aeromobili, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, le parti di ricambio, le dotazioni normali e le provviste di bordo utilizzati in relazione al funzionamento o alla manutenzione dell'aeromobile, nonché l'attrezzatura d'ufficio utilizzata dal vettore negli aeroporti internazionali sui quali opera.

Il comma 2 specifica che l'esenzione si applica ai beni introdotti dal vettore aereo o per conto di essi, presenti a bordo dell'aeromobile ovvero caricati a bordo dell'aeromobile stesso.

Il comma 3 precisa che le normali dotazioni di bordo, i materiali e le forniture presenti sull'aeromobile possono essere scaricati sul territorio dell'altra Parte solo con l'approvazione delle autorità doganali di tale Parte.

Per quanto riguarda il settore del trasporto marittimo, il disegno di legge propone la ratifica dei seguenti Accordi: l'Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo.

Passando al contenuto di tali accordi, essi definiscono in primo luogo la sfera di applicazione dei medesimi, identificata nei trasporti marittimi internazionali operati per conto delle Parti contraenti, ovvero nei trasporti marittimi tra il territorio delle Parti e paesi terzi: restano esclusi dall'ambito di applicazione di ciascun Accordo le attività di cabotaggio nazionale e di navigazione interna al territorio di ciascuna delle due Parti.

Particolarmente importanti sono le definizioni di « nave di una Parte contraente » e di « nave utilizzata dalle compagnie marittime di una Parte contraente » – alle quali si applica ciascun Accordo sul trasporto marittimo, a differenza di tutta una serie di unità navali che ne sono espressamente escluse.

Parte integrante di questo tipo di accordi è l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione di ciascun Accordo.

Un'altra componente dei predetti Accordi sui trasporti marittimi è la riaffermazione del principio della libertà della navigazione, da cui discende l'impegno delle Parti ad eliminare ogni ostacolo allo sviluppo degli scambi marittimi tra i due Paesi. Conseguentemente, ciascuna delle Parti riserva alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei suoi porti lo stesso trattamento riservato alle proprie navi di bandiera, su base di completa reciprocità. A tale scopo si dispone per il

riconoscimento della nazionalità delle navi dell'altra Parte contraente in base ai documenti di bordo rilasciati dalle competenti Autorità marittime, e, analogamente, per il riconoscimento dei documenti d'identità dei marittimi.

Parte integrante della facilitazione ai trasporti marittimi tra i due paesi contraenti è l'impegno reciproco a ridurre al massimo la durata della permanenza dei *container* nelle infrastrutture portuali, agevolando allo scopo, oltre alle formalità doganali, anche quelle collegate ai profili della salute pubblica.

È prevista una serie di facilitazioni in materia di ingresso, soggiorno e transito nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti da parte di marittimi imbarcati su unità navali dell'altra Parte, con diverse procedure a seconda che si tratti di cittadini di quella Parte contraente o di cittadini di Paesi terzi.

Per quanto invece concerne il delicato profilo dell'eventuale verificarsi di reati a bordo delle navi, se questa eventualità dovesse darsi in un'imbarcazione di una Parte contraente mentre si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, gli Accordi rimandano all'applicazione dell'articolo 27 della Convenzione sul diritto internazionale del mare di Montego Bay del 1982 (ratificata dall'Italia con la legge n. 689 del 1994).

L'equiparazione alle navi nazionali vale anche nel caso in cui una nave dell'altra Parte contraente subisca un incidente marittimo in un porto o comunque nelle acque territoriali dell'altra Parte contraente: è infatti previsto che sia per i soccorsi all'equipaggio e ad eventuali passeggeri che per il salvataggio delle merci imbarcate venga prestata la stessa assistenza assicurata in condizioni similari alle proprie navi di bandiera.

Contestualmente, le Autorità dello Stato nel cui territorio è avvenuto il sinistro notificano prontamente al più vicino rappresentante consolare dell'altra Parte quanto accaduto.

Per quanto concerne il tema della formazione nel settore marittimo, le Parti cercheranno di coordinare le proprie at-

tività in materia mediante scambi di informazioni e di esperienze, e si adopereranno inoltre per il riconoscimento su base di reciprocità di titoli e diplomi di navigazione marittima rilasciati in ciascuno dei due Paesi. Specifiche disposizioni regolano la materia delle attività di rappresentanza marittima nel territorio delle due Parti contraenti.

Gli Accordi prevedono anche clausole di salvaguardia degli obblighi e dei diritti che le Parti contraenti hanno già assunto in forza di altri impegni internazionali, con particolare riguardo alle Convenzioni multilaterali.

Viene istituito altresì un Comitato congiunto composto da rappresentanti delle Amministrazioni competenti e da esperti opportunamente designati: all'interno di tale Comitato avverranno le consultazioni tra le due Parti contraenti per garantire la migliore applicazione di ciascun Accordo. In caso di controversie sull'interpretazione o l'applicazione si esperirà una procedura amichevole, e nel caso questa non fosse sufficiente al superamento della controversia si farà ricorso alle vie diplomatiche per una composizione della stessa. La via diplomatica sarà anche scelta da una delle due Parti contraenti per proporre all'altra Parte eventuali modifiche all'Accordo, che verranno adottate d'intesa.

Con riferimento all'Accordo italo-algerino sui trasporti marittimi, rileva come esso sia destinato a sostituire la precedente intesa bilaterale in materia, stipulata ad Algeri il 28 febbraio 1987 e ratificato dall'Italia con la legge n. 74 del 1989.

Con specifico riguardo all'Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 5 e 15.

L'articolo 5, al comma 2 stabilisce l'impegno delle Parti, tra l'altro, alla semplificazione delle formalità in materia di dogana.

Inoltre il comma 3 prevede che le facilitazioni in materia di tassa di anco-

raggio riconosciute alle navi di una Parte saranno concesse anche alle navi dell'altra Parte, purché battenti bandiera di tale Parte.

L'articolo 15 impegna ciascuna Parte ad autorizzare le compagnie marittime dell'altra Parte ad utilizzare i redditi generati nel proprio territorio, nonché a trasferire liberamente tali redditi. In quest'ambito il comma 3 specifica che l'utilizzo e trasferimento dei suddetti redditi non pregiudica i diritti di ciascuna Parte contraente in materia di percezione delle imposte e delle tasse, conformemente alla propria normativa interna.

Con riguardo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, in merito ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 4, 10 e 12.

L'articolo 4 prevede che ciascuna Parte garantisca alle navi utilizzate dalle società di navigazione dell'altra Parte che facciano scalo nei suoi porti lo stesso trattamento riservato alle proprie navi di bandiera. La disposizione, tra l'altro, fa riferimento al pagamento delle tasse, delle tariffe, dei diritti marittimi e delle tasse portuali. In tale ambito viene specificato che, per quanto riguarda la tassa di ancoraggio, il trattamento nazionale sarà applicato solo alle navi battenti bandiera delle Parti.

Il comma 2 impegna ciascuna Parte ad adottare tutte le misure appropriate per semplificare, tra l'altro, le procedure doganali.

Il comma 3 precisa che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano il diritto delle autorità locali e delle autorità marittime e portuali di applicare la normativa doganale.

L'articolo 10, al comma 3 specifica che il carico e gli oggetti scaricati o recuperati dalla nave di una Parte coinvolta in un sinistro marittimo nel territorio dell'altra Parte non saranno sottoposti a tasse doganali o altri diritti e tasse di importazione.

L'articolo 12 impegna ciascuna Parte a riconoscere alle società di navigazione dell'altra Parte il diritto di utilizzare i redditi

e i profitti realizzati nel proprio territorio per sostenere le spese *in loco*. A tale proposito il comma 3 precisa che tale diritto non impedisce che lo Stato dove è stata effettuata la spesa possa percepire le tasse dovute sui redditi e sui profitti realizzati dalla società di navigazione.

Il comma 2 sancisce il diritto delle predette società di navigazione di trasferire liberamente i redditi e i profitti sul territorio dell'altra Parte: al riguardo il comma 4 specifica che non possano essere applicate a tali trasferimenti commissioni diverse dalle normali commissioni bancarie.

Il comma 5 altresì stabilisce la prevalenza delle norme contenute nella Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Azerbaijan, nel caso di contrasto tra la predetta convenzione e l'Accordo.

Passando a illustrare gli Accordi in materia di autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, essi sono i seguenti: l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada; l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada.

Rileva innanzitutto come questo tipo di Accordi bilaterali sui servizi di autotrasporto di viaggiatori e merci miri a offrire un fondamento normativo, secondo il principio della reciprocità, all'attività degli autotrasportatori che operano tra i territori delle due Parti contraenti; in tal modo si vuole contribuire in particolare alla regolarità e allo sviluppo dei viaggi e dell'interscambio di merci tra i due Paesi. In primo luogo viene stabilito che i vettori sono autorizzati al trasporto di viaggiatori e merci tra i due Paesi contraenti o anche in transito nel territorio dell'altra Parte.

Per quanto concerne il trasporto di viaggiatori, questo viene distinto in regolare ed occasionale. I trasporti regolari con autobus vengono sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva, e sono organizzati in collaborazione tra le competenti Autorità delle Parti contraenti secondo le decisioni della Commissione mista istituita quale sede di consultazione e collaborazione: le Autorità competenti si scambiano autorizzazioni al percorso nel proprio territorio. Tali permessi sono necessari anche per il semplice transito nel territorio dell'altra Parte contraente con destinazione verso un paese terzo, transito che non prevede tuttavia salita o discesa di passeggeri nel corso di esso.

I trasporti occasionali con autobus vengono sottoposti ad autorizzazione specifica, sulla base della domanda indirizzata all'Autorità competente del proprio Stato. Sono però esenti da tali autorizzazioni alcuni trasporti occasionali tipici dei viaggi turistici, quali il trasporto di uno stesso gruppo nel territorio dell'altra Parte contraente e ritorno, e il trasporto di un gruppo di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente, con ritorno a vuoto nel paese di immatricolazione.

Per quanto concerne i trasporti di merci, sono anch'essi sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva: essa è valida per un viaggio di andata e ritorno e non è cedibile ad altre imprese, ha una durata determinata e dà diritto a effettuare carichi anche nel viaggio di ritorno, con l'utilizzo di un veicolo o di un complesso di veicoli. È contemplata tuttavia

una serie di tipologie di trasporto, per le quali l'autorizzazione non è necessaria: la Commissione mista potrà comunque apportare variazioni a tale elenco. Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione i trasporti di merci in mero transito nel territorio dell'altra Parte contraente, per i quali non è previsto né carico né scarico di merci in detto territorio di transito. Resta in ogni caso vietato il servizio merci con inizio e destinazione nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché, di norma, il trasporto di merci tra il territorio dell'altra Parte contraente e un paese terzo (o viceversa).

Completano tali Accordi disposizioni generali e finali, le più importanti delle quali sono:

a) la determinazione, da parte dei rispettivi Organi nazionali, dei requisiti di idoneità delle imprese, dei veicoli e dei conducenti, conformemente alla legislazione in vigore nel proprio Paese;

b) l'esenzione, su base di reciprocità, dal pagamento dei diritti doganali connessi all'ingresso di veicoli nel quadro di ciascun Accordo, così come alla temporanea importazione di viveri ed effetti personali degli equipaggi, nonché di combustibili e pezzi di ricambio;

c) l'impegno reciproco delle Parti a consentire il trasferimento degli utili derivanti dalle attività disciplinate da ciascun Accordo, in valute convertibili e senza ingiustificati ritardi;

d) la previsione di negoziati e consultazioni bilaterali quali mezzi per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione di ciascun Accordo, come anche l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione dello stesso;

e) l'istituzione di una Commissione mista per la corretta esecuzione di ciascun Accordo, composta da rappresentanti delle rispettive Autorità competenti, e che si riunirà, a richiesta di una delle Parti, alternativamente nei due Paesi, la quale, tra l'altro, fissa annualmente i contingenti di autorizzazioni;

f) la previsione della durata di ciascun Accordo, nonché della possibilità di denuncia dello stesso, e dell'emendabilità di esso per via diplomatica su base consensuale.

Con riferimento specifico all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli da 18 a 23.

L'articolo 18 stabilisce che i trasportatori delle due Parti sono tenuti al rispetto delle norme valutarie, fiscali e doganali in vigore nella Parte dove si effettua il trasporto. È previsto inoltre che la Commissione mista prevista dall'articolo 26 possa proporre agevolazioni di carattere fiscale.

L'articolo 19 prevede che ciascuna Parte consenta l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati dall'altra Parte in esenzione dai diritti doganali, ferma restando la possibilità di sottoporre i predetti veicoli alle formalità doganali.

L'articolo 20 consente al conducente e agli altri membri dell'equipaggio del veicolo di importare, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata una quantità ragionevole di oggetti necessari per i loro bisogni personali e le normali esigenze di viaggio, a condizione che non siano ceduti. Sono inoltre esonerati le provviste alimentari e una piccola quantità di tabacco, sigari e sigarette ad uso personale.

L'articolo 21 esenta dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i combustibili e carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli.

L'articolo 22 esenta dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i pezzi di ricambio destinati alla riparazione dei veicoli utilizzati nei servizi di trasporto. La disposizione specifica che sulle parti sostituite non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, salvo che esse non siano cedute gratuitamente o distrutte.

L'articolo 23 stabilisce che la fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto che dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e che i relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali e nel rispetto delle disposizioni sull'uso dei mezzi di pagamento. Nel caso in cui le Parti abbiano concluso un accordo di pagamento, i pagamenti avranno luogo secondo le previsioni di tale ultimo accordo.

Con riguardo specifico all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli da 18 a 23.

L'articolo 18 stabilisce che i trasportatori delle due Parti sono tenuti al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nella Parte dove si effettua il trasporto. È previsto inoltre che la Commissione mista prevista dall'articolo 26 possa proporre agevolazioni di carattere fiscale.

L'articolo 19 prevede che ciascuna Parte consenta l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati dall'altra Parte in esenzione temporanea dai diritti doganali, ferma restando la possibilità di sottoporre i predetti veicoli alle formalità doganali.

L'articolo 20 consente al conducente e agli altri membri dell'equipaggio del veicolo di importare, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata una quantità ragionevole di oggetti necessari per i loro bisogni personali e le normali esigenze di viaggio, a condizione che non siano ceduti. Sono inoltre esonerati le provviste alimentari e una piccola quantità di tabacco, sigari e sigarette ad uso personale.

L'articolo 21 esenta dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i combustibili e carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli.

L'articolo 22 esenta dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i pezzi di ricambio destinati alla riparazione dei veicoli utilizzati nei servizi di trasporto. La dispo-

sizione specifica che sulle parti sostituite non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, salvo che esse non siano distrutte.

L'articolo 23 stabilisce che la fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto che dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e che i relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali. Nel caso in cui le Parti abbiano concluso un accordo di pagamento, i pagamenti avranno luogo secondo le previsioni di tale ultimo accordo.

Con riferimento precipuo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 14, il quale stabilisce che i trasportatori delle due Parti sono tenuti al rispetto delle norme fiscali in vigore nella Parte dove si effettua il trasporto. È previsto inoltre che la Commissione mista prevista dall'articolo 18 possa proporre agevolazioni di carattere fiscale.

Con riferimento specifico all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli da 18 a 23.

L'articolo 18 stabilisce che i trasportatori delle due Parti sono tenuti al rispetto delle norme valutarie, doganali e fiscali in vigore nella Parte dove si effettua il trasporto. È previsto inoltre che la Commissione mista prevista dall'articolo 26 possa proporre agevolazioni di carattere fiscale.

L'articolo 19 prevede che ciascuna Parte consenta l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati dall'altra Parte in esenzione dai diritti doganali, ferma restando la possibilità di sottoporre i predetti veicoli alle formalità doganali.

L'articolo 20 consente al conducente e agli altri membri dell'equipaggio del vei-

colo di importare, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata una quantità ragionevole di oggetti necessari per i loro bisogni personali e le normali esigenze di viaggio, a condizione che non siano ceduti. Sono inoltre esonerati le provviste alimentari e una piccola quantità di tabacco, sigari e sigarette ad uso personale.

L'articolo 21 esenta dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i combustibili e carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli.

L'articolo 22 esenta dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i pezzi di ricambio destinati alla riparazione dei veicoli utilizzati nei servizi di trasporto. La disposizione specifica che sulle parti sostituite non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, salvo che esse non siano cedute gratuitamente o siano distrutte.

L'articolo 23 stabilisce che la fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto che dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e che i relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali e nel rispetto delle disposizioni sull'uso dei mezzi di pagamento. Nel caso in cui le Parti abbiano concluso un accordo di pagamento, i pagamenti avranno luogo secondo le previsioni di tale ultimo accordo.

Con riferimento specifico all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, con riguardo agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli da 18 a 23.

L'articolo 18 stabilisce che i trasportatori delle due Parti sono tenuti al rispetto delle norme valutarie, doganali e fiscali in vigore nella Parte dove si effettua il trasporto. È previsto inoltre che la Commissione mista prevista dall'articolo 26 possa proporre agevolazioni di carattere fiscale.

L'articolo 19 prevede che ciascuna Parte consenta l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati dall'altra Parte in

esenzione dai diritti doganali, ferma restando la possibilità di sottoporre i predetti veicoli alle formalità doganali.

L'articolo 20 consente al conducente e agli altri membri dell'equipaggio del veicolo di importare, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata una quantità ragionevole di oggetti necessari per i loro bisogni personali e le normali esigenze di viaggio, a condizione che non siano ceduti. Sono inoltre esonerati le provviste alimentari e una piccola quantità di tabacco, sigari e sigarette ad uso personale.

L'articolo 21 esenta dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i combustibili e carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli.

L'articolo 22 esenta dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i pezzi di ricambio destinati alla riparazione dei veicoli utilizzati nei servizi di trasporto. La disposizione specifica che sulle parti sostituite non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, salvo che esse non siano cedute gratuitamente o siano distrutte.

L'articolo 23 stabilisce che la fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto che dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e che i relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali e nel rispetto delle disposizioni sull'uso dei mezzi di pagamento. Nel caso in cui le Parti abbiano concluso un accordo di pagamento, i pagamenti avranno luogo secondo le previsioni di tale ultimo Accordo.

In riferimento precipuo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, in relazione agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala inoltre gli articoli 14 e 16.

L'articolo 14 stabilisce che le imprese di trasporto delle due Parti sono tenute al rispetto delle norme fiscali e doganali in vigore nella Parte dove si effettua il trasporto. Si prevede inoltre che la Commis-

sione mista prevista dall'articolo 18 possa proporre agevolazioni di carattere fiscale.

L'articolo 16, al comma 4 stabilisce che la fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto che dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e che i relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali e nel rispetto delle disposizioni sull'uso dei mezzi di pagamento. Nel caso in cui le Parti abbiano concluso un accordo di pagamento, i pagamenti avranno luogo secondo le previsioni di tale ultimo accordo.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 concernono, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi.

L'articolo 3, al comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri determinati da alcune disposizioni: dell'Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina; dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada; dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azərbaycan sul trasporto marittimo; dell'Accordo tra il Governo della Repub-

blica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada. Tali oneri, che sono sostanzialmente riconducibili, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata al disegno di legge, alle spese di missione per l'attuazione degli Accordi, sono complessivamente quantificate in 33.320 euro nel 2016, 13.600 euro nel 2017 e 33.320 euro nel 2018.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, monitori gli oneri derivanti dall'Accordo. In caso di scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nell'ambito del Programma « Autotrasporto e intermodalità », del Programma « Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo » del Programma « Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne » e della Missione « Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto » dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto – legge n. 78 del 2010, secondo il quale, a decorrere dal 2011, le spese per missioni delle pubbliche amministrazioni non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Il comma 3 stabilisce che con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti degli oneri attesi dal provvedimento e sull'adozione delle opportune misure.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed

il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare e dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune promesse (*vedi allegato 1*), che potrebbe a suo giudizio essere sottoposta al voto della Commissione già nella seduta odierna.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede che la votazione della proposta di parere sul provvedimento sia rinviata alla seduta convocata per la giornata di domani. In tale contesto, nel sottolineare come il disegno di legge in esame rechi la ratifica di numerosi Accordi bilaterali di notevole complessità, ritiene infatti indispensabile concedere ai gruppi di svolgere un ulteriore approfondimento sul contenuto degli stessi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.

C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.

C. 3974 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare congiuntamente, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, ai fini della formulazione di relazioni alla Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 3973, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, e il disegno di legge C. 3974, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, relativamente alla Tabella n. 1 (stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016) ed alla Tabella n. 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016), limitatamente alle parti di competenza.

Ricorda preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (costituito dall'anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Il rendiconto generale dello Stato è costituito:

a) dal conto del bilancio, articolato nel conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, nel conto consuntivo relativo a ciascun Ministero, con l'esposizione dell'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;

b) dal conto del patrimonio, con le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Il disegno di legge di assestamento costituisce invece il mezzo attraverso il quale è possibile aggiornare, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, sia attivi sia passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Più in particolare, con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:

a) per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;

b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;

c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa), alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Per quel che concerne le previsioni di entrata, poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

In riferimento alle variazioni di spesa, la legge di assestamento presenta il medesimo vincolo che sussiste per il bilancio di previsione, cioè il rispetto della legislazione sostanziale vigente: non possono pertanto essere modificati, in sede di assestamento, gli stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 3973, recante il Rendiconto 2015, segnala in primo luogo come, nel loro insieme, i risultati della gestione denotino un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive; un miglioramento si denota anche, per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato, con riferimento ai risultati conseguiti nel 2014.

In particolare, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2015 presenta un valore pari a -41.545 milioni di euro, con un miglioramento di 11.294 milioni rispetto al saldo registrato nel 2014 (-52.839 milioni), dovuto al buon andamento delle entrate finali.

In relazione alle entrate finali rileva come gli accertamenti siano ammontati nel 2015 a 569.566 milioni di euro, evidenziando un aumento rispetto allo scorso anno (lo stesso dato era stato di 544.641 milioni nel 2014 e di 553.992 milioni di euro nel 2013).

Per quanto riguarda le spese finali esse si sono attestate a 611.111 milioni di euro, manifestando, anch'esse, un andamento in crescita (lo stesso dato si era attestato a 603.025 milioni nel 2014 e a 582.010 milioni nel 2013, confermando pertanto, sebbene più attenuato, il *trend* incrementativo).

Ne deriva dunque un saldo netto da finanziare negativo per 41,5 miliardi di euro, con un miglioramento di circa 11,3 miliardi rispetto al dato 2014 (il saldo, rammenta, era stato negativo sia nel 2014, per 52,8 miliardi, sia nel 2013, per 28 miliardi nel 2013, dopo il valore positivo che si era registrato, per 10,8 miliardi di euro, nel 2012). Rispetto alle previsioni definitive tale saldo è invece risultato migliore delle aspettative per oltre 24 miliardi, posto che era previsto attestarsi, nel 2015, ad un valore negativo di -65,5 miliardi.

Il saldo delle operazioni correnti (risparmio pubblico) nel 2015 evidenzia una ulteriore flessione: dopo essere sceso nel 2014 a 18,4 miliardi di euro rispetto ai 39,7 miliardi del 2013, si attesta nel 2015 ad un valore negativo di 9 miliardi di euro,

dovuto ad un forte incremento delle spese correnti rispetto al 2014 (di oltre 43,6 miliardi), riconducibile ad una impostazione meno rigida di politica fiscale nel corso del 2015, solo in parte compensato dall'incremento delle entrate correnti (+16,1 miliardi). Anche in questo caso il risultato è comunque migliore delle corrispondenti previsioni definitive, in base alle quali il risparmio pubblico avrebbe dovuto attestarsi su valori decisamente più negativi (oltre i 33 miliardi).

Il ricorso al mercato (costituito dalla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si è attestato nel 2015 a 257,1 miliardi, evidenziando una sostanziale stabilità rispetto al 2014 (260,4 miliardi di euro), mantenendosi dunque su valori decisamente più elevati rispetto sia al 2013 (199 miliardi di euro) che al 2012 (203,5 miliardi). Se ne conferma comunque, il sensibile miglioramento rispetto alla previsione definitiva, che lo stimava in 298,6 miliardi.

Ad ogni modo, sia il saldo netto da finanziare sia il ricorso al mercato registrati nel 2015 sono rimasti nettamente al di sotto del tetto stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 (-70.884 milioni per il saldo netto da finanziare e -323.000 milioni per il ricorso al mercato, al lordo delle regolazioni contabili e debitorie pregresse).

In merito rileva come le ragioni del peggioramento dei saldi di bilancio sopra evidenziato derivino da una gestione di competenza che evidenzia una evoluzione positiva dell'andamento degli accertamenti di entrate finali rispetto al 2014, per la maggior parte ascrivibile alle maggiori entrate tributarie accertate, i cui effetti positivi risultano in parte compensati da un aumento moderato degli impegni di spesa.

L'andamento crescente delle entrate finali accertate sarebbe riconducibile, oltre che al miglioramento del ciclo, all'applicazione del decreto legislativo n. 175 del 2014 - riguardante la semplificazione fiscale e l'introduzione della dichiarazione

dei redditi precompilata – che ha modificato i meccanismi di compensazione e restituzione delle imposte tributarie.

Dal lato della spesa, un orientamento meno restrittivo della politica di bilancio ha determinato un incremento complessivo degli impegni finali, ed in particolare della spesa corrente (+43 miliardi rispetto al 2014), cui ha fatto peraltro riscontro la riduzione della spesa in conto capitale (-35 miliardi).

Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2014-2015 relativamente all'andamento delle entrate finali accertate – che hanno raggiunto un valore pari a 569.566 milioni – rileva innanzitutto il loro aumento per circa 19,4 miliardi (a fronte di un decremento di 3,8 miliardi registrato nel 2014 rispetto al 2013).

L'aumento delle entrate finali trova giustificazione nella crescita del PIL, che ha determinato principalmente un aumento del primo titolo delle entrate. Rispetto al 2014, infatti, si registra un aumento delle entrate tributarie, che si attestano a 477.178 milioni di euro (460,3 miliardi nel 2014 e 464,9 miliardi registrati nel 2013), e una flessione delle entrate extratributarie, che raggiungono il livello di 83.602 milioni (84,4 miliardi nel 2014, 85,7 miliardi nel 2013). Le entrate relative al Titolo III « Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti » registrano un incremento di 3,2 miliardi rispetto al 2014.

Il deciso incremento del dato degli accertamenti tributari è stato principalmente condizionato dall'effetto prodotto dai maggiori accertamenti delle « imposte sul patrimonio e sui redditi » (+14,6 miliardi rispetto al 2014) e delle « tasse e imposte sugli affari » (+3,8 miliardi rispetto al 2014), mentre risultano sostanzialmente stabili i dati relativi alle restanti poste.

Va peraltro considerato che sull'accertato hanno influito in modo considerevole le insussistenze (vale a dire, i componenti di reddito che presentano un carattere di eccezionalità e che non si manifestano in modo ricorrente) che, fra il 2014 e il 2015, risultano più che dimezzate (da 118 a 59

miliardi), dopo il raddoppio segnato l'anno precedente. Un fenomeno, questo, che si è distribuito in misura pressoché equivalente fra le entrate extra-tributarie (-26,7 miliardi) e quelle tributarie (-31,6 miliardi).

Per quanto concerne, in particolare, l'andamento delle entrate tributarie, nel 2015 evidenzia, rispetto al 2014, un aumento sia delle imposte sul patrimonio e sul reddito di 14,6 miliardi (+6 per cento), sia delle tasse ed imposte sugli affari di 3,8 miliardi (+2,4 per cento). Risultano in diminuzione, invece, le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane di circa 2 miliardi (-5,8 per cento).

Per le entrate extratributarie, i peggioramenti riguardano principalmente i recuperi, rimborsi e contributi (-1,2 miliardi rispetto al 2014, -2,6 per cento) e gli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro (-659 milioni rispetto al 2013, -11 per cento) e (-0,5 miliardi sul 2013, che a sua volta segnava un +3 miliardi rispetto al 2012). In miglioramento per circa 1,4 miliardi di euro invece i proventi dei servizi pubblici minori (+5,6 per cento).

Ritiene significativo, infine, l'aumento delle entrate registrate in relazione all'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, che sono passate dai 5,5 miliardi di euro del 2014 agli 8,7 miliardi del 2015, superando il livello dei 7,9 miliardi registrato nel 2012. Tale incremento è quasi interamente ascrivibile alla vendita di beni ed affrancazione di canoni i quali hanno più che raddoppiato gli introiti.

Per quanto riguarda le entrate da Monopoli – che, a partire dal 2013, sono contabilizzate nel bilancio dello Stato conseguentemente alla incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato (AAMS), nell'Agenzia delle dogane – diminuiscono di circa il 5 per cento. Le entrate da Lotto aumentano invece del 6,7 per cento, mentre le lotterie e le altre imposte gravanti sui giochi diminuiscono rispettivamente del 14 e del 2,7 per cento. complessivamente, le entrate da giochi fanno registrare una significativa crescita (6 per cento) rispetto

all'anno precedente, ritornando – dopo un quinquennio segnato da ripetute flessioni – al massimo livello di gettito (8,8 miliardi) toccato nel 2009.

Con riferimento alla gestione dei residui, i residui complessivi attivi al 1° gennaio 2015 provenienti dai precedenti esercizi ammontavano a 209,1 miliardi.

Nel corso dell'esercizio 2015, la situazione si è modificata: infatti dal lato delle entrate si sono registrate variazioni in diminuzione pari a 58.446 milioni di euro, mentre dal lato delle uscite si è registrata una diminuzione di 13.949 milioni di euro, di cui 10.067 milioni eliminati per perenzione amministrativa.

Con riguardo, poi, ai residui di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2015, le somme rimaste da riscuotere e da versare ammontano a 95.352 milioni di euro e quelle rimaste da pagare raggiungono 66.250 milioni di euro.

Complessivamente, pertanto, il conto dei residui al 31 dicembre 2015 espone residui attivi per 208.260 milioni di euro e residui passivi per 113.031 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 95.229 milioni di euro. Quest'ultima presenta, rispetto all'inizio dell'esercizio, una diminuzione di 643 milioni di euro, dovuta a una riduzione del volume dei residui attivi per 866 milioni di euro (da 209.126 milioni a 208.260 milioni, con un decremento dello 0,4 per cento) e una diminuzione dei residui passivi per 223 milioni di euro (passati da 113.254 milioni a 113.031 milioni, con decremento dello 0,2 per cento).

In tale contesto segnala come uno specifico capitolo della Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto 2015, nella parte riguardante le entrate, riguardi l'analisi dell'attività di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale.

In tale ambito segnala come l'attività di accertamento e controllo posta in essere dall'Agenzia delle entrate si caratterizzi nel 2015 per una flessione rispetto all'anno precedente del 3,9 per cento, con entrate pari a complessivi 7.753 milioni. La diminuzione degli introiti interessa sia i controlli sostanziali (-3,9 per cento), sia i

controlli cosiddetti « documentali » di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (-3,2 per cento).

In particolare, i dati riscontrati dalla Corte dei Conti evidenziano l'elevata concentrazione numerica dei controlli effettuati nelle fasce di minore importo: in dettaglio 276.412 controlli (inclusi un non trascurabile numero di accertamenti con esito negativo e di accertamenti annullati in autotutela) su un totale complessivo di 588.011 controlli, pari al 45 per cento, hanno dato luogo ad un recupero (potenziale) di maggiore imposta non superiore a 1.549 euro.

La Corte dei conti evidenzia come gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP siano del tutto prevalenti quanto al potenziale rilievo finanziario. Nel 2015 la MIA (maggior imposta accertata) complessiva risulta in grave flessione (-16,4 per cento rispetto al 2014). Tale risultato deriva da una riduzione netta di tutte le tipologie di accertamenti sostanziali. La MIA si riduce sia con riguardo agli accertamenti ordinari ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP (-18 per cento), sia relativamente agli accertamenti parziali nelle imposte dirette (-6,36 per cento) e agli accertamenti nel settore del Registro (-16 per cento).

Complessivamente, dai dati emerge una prevalenza degli introiti derivanti dall'attività di accertamento nei confronti delle persone giuridiche, che nel 2015 costituiscono oltre il 43 per cento delle entrate da controlli sostanziali ordinari nei settori delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP. In analogia a quanto già rilevato in sede di commento ai risultati conseguiti nel 2014, la Corte dei Conti sottolinea come la parte più rilevante dell'incremento di entrate effettive da attività di accertamento conseguito nel quinquennio 2011-2015 sembri derivare dall'attività di controllo svolta nei confronti di grandi contribuenti e, in generale, delle persone giuridiche. Tali dati, se confrontati con quelli delle maggiori imposte accertate, confermano un evidente scompensamento tra la

proficuità reale (introiti effettivi) dei controlli nei confronti dei contribuenti di maggiori dimensioni e quella dei controlli operati verso imprese minori e professionisti.

Quanto al ruolo esercitato dai Comuni nell'azione di accertamento sostanziale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto – legge n. 203 del 2005 e dell'articolo 83, commi 16 e 17, del decreto – legge n. 112 del 2008, segnala come gli accertamenti realizzati con contributo dei Comuni siano ulteriormente diminuiti, nel 2015, rispetto al 2014 (-27,1 per cento). Considerando l'intero quadriennio 2012-2015 la diminuzione degli accertamenti realizzati con il concorso dei Comuni raggiunge il 43 per cento. Nel 2015 i Comuni della Calabria hanno fornito il maggior contributo numerico all'azione di accertamento, seguiti da quelli di Lombardia ed Emilia-Romagna.

Infine, segnala l'andamento delle rateazioni accordate dall'Agenzia delle entrate e dalle società del Gruppo Equitalia, che assume notevole rilievo per una compiuta valutazione del funzionamento del sistema di gestione dei tributi.

Al riguardo segnala, per quanto riguarda la rateazione con l'Agenzia delle entrate, la netta diminuzione nel 2015 delle posizioni interessate ai pagamenti dilazionati, che la Corte ascrive almeno in parte conseguenza della flessione che si è registrata nell'attività di accertamento nell'anno, e la prevalenza delle rateizzazioni rientranti nelle fasce di importo superiori a 20.000 euro. In particolare segnala come i crediti superiori a 1 milione costituiscano il 22,3 per cento del totale rateizzato nel 2015, pari a 1,3 miliardi di euro.

Più consistenti risultano i dati relativi alle rateazioni in essere presso Equitalia. Il carico richiesto in rateazione ha superato i 105 miliardi, con un incremento rispetto all'anno precedente di quasi 22 miliardi (+26,4 per cento). Le rateazioni concesse ammontano a fine 2015 a 38,4 miliardi, con un incremento di 6,9 miliardi rispetto alla situazione a fine 2014 (+22 per cento).

Conclusivamente la Corte rileva, da un lato, l'anomalo ruolo ormai assunto da Equitalia, quale ente di concessione di credito e, dall'altro l'elevata probabile insigibilità di buona parte delle dilazioni in essere, considerata l'assenza di garanzie e i ben noti limiti frapposti alle procedure di riscossione coattiva.

Per quanto attiene alle tematiche del contenzioso tributario, la Corte dei conti conferma, in parte, le tendenze messe in evidenza nelle Relazioni sul rendiconto degli ultimi due anni. Da un lato, infatti, viene segnalata la riduzione dello *stock* dei ricorsi in carico a fine anno (530 mila, -7 per cento rispetto al 2014); dall'altro, invece, viene riscontrata un'inversione di tendenza sul fronte dei nuovi ricorsi i quali, dopo quattro anni di discesa, registrano un significativo incremento (+9 mila). A determinare tale esito hanno contribuito anche gli effetti deflativi degli istituti del reclamo e della mediazione tributaria che, nel 2015, hanno dato luogo alla presentazione di circa 119 mila istanze da parte dei contribuenti. Il numero delle sentenze emesse in corso d'anno risulta in diminuzione, soprattutto in virtù della riduzione del numero di quelle emesse nei giudizi di primo grado (-5 per cento). Per quanto, invece, riguarda gli esiti del contenzioso dinnanzi alle Commissioni tributarie, le evidenze del 2015 indicano che le Agenzie fiscali sono risultate vittoriose nel 48,1 per cento dei casi, laddove le ragioni dei ricorrenti hanno prevalso per poco meno del 38 per cento, con un'inversione della tendenza andatasi affermando nell'ultimo quinquennio.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 3974, recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, esso evidenzia, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un miglioramento del saldo netto da finanziare, rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, attestandosi ad un valore di -35,36 miliardi, a fronte di una previsione iniziale di -34,26 miliardi.

In particolare, il miglioramento del saldo (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali, pari a complessivi 243 milioni di euro, risulta da una riduzione delle spese finali per 2.081 milioni, parzialmente compensata da una riduzione delle entrate finali per 1.838 milioni di euro.

Il valore del saldo netto da finanziare che si determina sulla base delle previsioni di assestamento rientra nel limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2016, fissato in 35,4 miliardi di euro.

Con riferimento al risparmio pubblico (saldo corrente) viene registrato un lieve peggioramento rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a 2,3 miliardi.

Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) evidenzia invece un miglioramento di oltre 1,6 miliardi (il dato comprende anche le regolazioni debitorie).

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge rileva inoltre come le variazioni disposte con il disegno di legge di assestamento risultino coerenti con il rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2016 presentato ad aprile scorso.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, rileva come esso proponga, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie, una riduzione delle entrate, dovuta alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (-1.838 milioni). Tale variazione è determinata dalla riduzione delle entrate tributarie (-3.510 milioni) e dall'aumento delle entrate non tributarie (1.671 milioni), in ragione dell'adeguamento al quadro macroeconomico per l'anno corrente, assunto a base per l'elaborazione delle stime per il 2016 contenute nel Documento di economia e finanze di aprile scorso, nonché dell'andamento del gettito registrato nei primi mesi dell'anno in corso.

Inoltre, la relazione illustrativa del disegno di legge segnala, fra le principali variazioni derivanti da nuovi provvedi-

menti legislativi, gli effetti derivanti dall'adozione del decreto-legge n. 18 del 2016 (concernente la riforma delle banche di credito cooperativo), del decreto-legge n. 191 del 2015 (recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA) e del decreto-legge n. 10 del 2015 (recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Al riguardo, la relazione illustrativa aggiunge che, per una puntuale quantificazione del gettito dell'esercizio finanziario 2015, non sono conosciuti i dati definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi, considerato che i versamenti a saldo ed in acconto (I rata) relativi alle dichiarazioni dei redditi possono essere effettuati fino al 16 giugno 2016, senza maggiorazione, e successivamente a tale data, entro il 16 luglio 2016, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Per i contribuenti le cui attività sono interessate da studi di settore, tali termini sono differiti, rispettivamente, al 6 luglio 2016 e al 22 agosto 2016.

Considerando anche gli effetti delle modifiche apportate con gli atti amministrativi adottati nel corso della gestione, le proposte di riduzione riguardano, nell'ambito delle entrate tributarie, sia le imposte dirette, per circa 2.129 milioni, che quelle indirette, per circa 1.381 milioni.

In particolare, assumono rilievo le variazioni in diminuzione relative all'IRRES (-375 milioni), alle imposte sostitutive sui redditi nonché ritenute su interessi ed altri redditi di capitali (-2.200 milioni), alle imposte sostitutive per le società previste dall'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 (-615 milioni), alle imposte sostitutive dell'IRPEF e delle relative addizionali, all'imposta di bollo (-465 milioni) e all'accisa sul gas naturale (-1.073 milioni).

Per quanto riguarda le variazioni in aumento, segnala soprattutto quelle relative alle imposte sostitutive delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione (cedolare secca) (+390 milioni) e ai versamenti derivanti dall'adesione alla procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*) (+1.062 milioni).

La proposta di aumento delle entrate extra-tributarie (+1.670 milioni) deriva, secondo quanto segnalato dalla relazione, principalmente, dalla partecipazione agli utili di gestione della Banca d'Italia (+1.252 milioni, già scontati nelle stime tendenziali di finanza pubblica), resa nota con la chiusura dell'esercizio 2015, ai dividendi dovuti dalle società partecipate (+300 milioni), nonché ai proventi dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche a seguito della gara di assegnazione stabilita dalla Legge di stabilità per il 2015 (+462 milioni, già scontati nelle stime tendenziali di finanza pubblica). Le entrate da alienazioni e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti presentano, infine, un aumento di poco superiore a 1 milione di euro.

Segnala analoghe variazioni in relazione alle entrate di cassa: per quanto concerne le entrate finali, in simmetria con quanto esposto per la competenza, la variazione negativa proposta dal disegno di legge di assestamento è principalmente ascrivibile alle proposte di riduzione del gettito del comparto tributario (-3.449 milioni).

Per le spese finali, analizzate in termini di competenza, le variazioni proposte comportano una riduzione di 2.081 milioni, da ascrivere, per la quasi totalità, agli stanziamenti di natura corrente, che presentano una riduzione pari a 2.007 milioni, dovuta, principalmente, alla riduzione della spesa per interessi (-4.683 milioni), che sconta l'aggiornamento dei tassi di interesse sui titoli pubblici (con conseguente riduzione della spesa per interessi per oltre 3.400 milioni) e (per 1.000 milioni) degli interessi passivi sui conti correnti di Tesoreria.

Ulteriori riduzioni, per 2.303 milioni, sono state apportate alle poste correttive e compensative delle entrate. Tale variazione è la risultante di minori somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato a fronte di minore esigenze delle regolazioni contabili comunicate dall'Agenzia delle entrate per i recuperi tributari effettuati nei confronti delle regioni Sicilia, Friuli Venezia Giulia e province autonome

di Trento e Bolzano (-4.000 milioni) e di maggiori rimborsi di somme iscritte a ruolo riconosciute indebite (+400 milioni).

A parziale compensazione delle riduzioni descritte, la relazione illustrativa segnala l'incremento dei trasferimenti alle Regioni per 3.936 milioni.

Per quanto riguarda le variazioni apportate dal disegno di legge di assestamento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2 allegata al disegno di legge), relativamente agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, assumono principale rilievo i dati relativi ai programmi «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» (29.1), «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» (29.3), «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» (29.5) e «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» (11.9).

Al riguardo segnala un incremento di 38,3 milioni in termini di sola cassa degli stanziamenti relativi al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità».

Segnala inoltre un incremento di 1,435 miliardi in termini di competenza e di 1,444 miliardi in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», quasi interamente ascrivibile all'adeguamento delle spese relative alle vincite del Lotto rispetto alle previsioni iniziale (capitolo 3928; + 1,186 miliardi in termini di cassa) alle somme da versare all'entrata per gli aggi (capitolo 3926; + 131 milioni in termini di cassa) e alle somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 3927; + 100 milioni in termini di cassa).

Il programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» reca una riduzione di 4,338 miliardi in termini di competenza e di 4,252 miliardi in termini di cassa, derivanti, quanto a - 731 milioni, da restituzioni e rimborsi IVA (capitolo 3811) e, quanto a - 4 miliardi, da

variazione dei recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni e Province autonome (capitolo 3821).

Per quanto riguarda invece il programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali » si registra un aumento degli stanziamenti di 131,9 milioni sia in termini di competenza che in termini di cassa, interamente ascrivibile al centro di responsabilità « Guardia di finanza ».

Sempre per quanto riguarda il centro di responsabilità « Guardia di finanza » appare rilevante il programma « Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica » (7.5) nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

A tale ultimo riguardo segnala un incremento di circa 60 milioni, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, degli stanziamenti relativi al predetto programma.

Si riserva quindi di formulare proposte di relazione sui provvedimenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

C. 3666 Bernardo e C. 3662 Paglia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3913).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3913 Nastri, recante « Disposizioni per la diffusione dell'educazione finanziaria presso gli investitori e i piccoli risparmiatori mediante l'istituzione di una pagina telematica nel sito internet della CONSOB ».

Dal momento che la proposta di legge attiene ad una materia analoga a quella affrontata dalle proposte di legge C. 3666 e C. 3662, propone di abbinarla all'esame di queste ultime.

La Commissione approva.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, ricorda che, nella precedente seduta di esame, erano stati respinti gli emendamenti Busin 1.1, 1.2 e 1.3 (*vedi allegato 2*). Ritiene che nella seduta odierna si possa procedere all'esame delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1 e degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Paglia 1.4, esprime parere favorevole sull'emendamento Moretto 1.5, invita al ritiro dell'emendamento Fregolent 1.6, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 1.7 e sull'articolo aggiuntivo Causi 1.01.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 1.4 ed approva l'emendamento Moretto 1.5.

Silvia FREGOLENT (PD) ritira il proprio emendamento 1.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fregolent 1.7 e l'articolo aggiuntivo Causi 1.01.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sugli

emendamenti Busin 2.1 e 2.2, esprime parere favorevole sull'emendamento Moretto 2.3, la cui approvazione assorbirebbe sostanzialmente gli emendamenti Paglia 2.4, gli identici Marco Di Maio 2.5 e Sottanelli 2.6, Ginato 2.7, Busin 2.8 e 2.9, Schullian 2.10, Paglia 2.11 e Busin 2.19, accantona gli emendamenti Schullian 2.12 e 2.13, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Paglia 2.14, Busin 2.15, Paglia 2.16, 2.17 e 2.18.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come il suo emendamento 2.4 affronti una questione rilevante, concernente l'articolazione interna degli organi dell'Agenzia prevista dall'articolo 2. Evidenza, tuttavia, come l'integrale sostituzione del medesimo articolo 2 operata dall'emendamento 2.3, che non fa più riferimento a un'Agenzia ma bensì a un Comitato, e sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, renderebbe inutile il suo emendamento 2.4, in quanto esso si riferisce all'attuale formulazione dell'articolo 2. Ritiene, quindi, sul piano del metodo, che i presentatori degli emendamenti riferiti all'articolo 2 dovrebbero essere posti nella condizione di poter subemendare l'emendamento 2.3, integralmente sostitutivo dell'articolo 2; altrimenti i temi avanzati dai loro emendamenti dovranno essere riproposti nel corso della discussione in Assemblea del provvedimento.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alla questione posta dal deputato Paglia, ritiene che il relatore potrebbe riprendere il contenuto dell'emendamento Paglia 2.4, qualora lo condivida sotto il profilo del merito, attraverso un suo successivo emendamento, volto ad apportare eventuali correzioni ed integrazioni all'articolo 2, come sostituito dall'emendamento 2.3.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) non intende porre alcuna pregiudiziale di metodo, ma segnalare la rilevanza della tematica posta dal suo emendamento 2.4.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 2.1 e 2.2 ed approva l'emendamento Moretto 2.3, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Paglia 2.4, gli identici Marco Di Maio 2.5 e Sottanelli 2.6, Ginato 2.7, Busin 2.8 e 2.9, Schullian 2.10, Paglia 2.11 e Busin 2.19.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) illustra il proprio emendamento 2.14, il quale è volto a rafforzare l'impatto delle misure volte alla diffusione delle competenze in materia finanziaria, attraverso un intervento maggiormente organico, che, compatibilmente con la disponibilità di idonee risorse, preveda l'istituzione, in collaborazione con il MIUR, di una strategia a livello nazionale per migliorare la cultura finanziaria dei giovani, introducendo nell'attività curricolare di ciascun ciclo scolastico l'insegnamento dell'educazione finanziaria.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, rileva come l'emendamento Paglia 2.14, nel prospettare l'introduzione nell'attività curricolare delle classi intermedie di ciascun ciclo scolastico dell'insegnamento dell'educazione finanziaria, potrebbe determinare oneri per la finanza pubblica. Invita pertanto il presentatore a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) non considera sufficiente la presentazione di un ordine del giorno su tale questione, che considera molto significativa. Non condivide inoltre l'ipotesi che il suo emendamento possa determinare oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una norma di carattere programmatico, la quale tuttavia assume particolare rilevanza al fine di rafforzare l'impatto complessivo dell'intervento legislativo, che risulterebbe assai meno efficace qualora non affrontasse anche il tema dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria.

Sara MORETTO (PD) sottolinea come il suo articolo aggiuntivo 3.01 affronti anch'esso il tema dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria, in consonanza con le indicazioni programmatiche contenute nell'emendamento 2.14, prevedendo, in tale prospettiva, il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Ricorda inoltre che, nella medesima ottica, il suo emendamento 1.5, appena approvato dalla Commissione, specifica come l'educazione finanziaria debba riguardare anche il profilo formativo della gioventù in età scolare.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), alla luce del parere contrario espresso sul suo emendamento 2.14, considererebbe sorprendente se il relatore e il Governo esprimessero parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Moretto 3.01, avente la medesima finalità.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva innanzitutto come l'emendamento Paglia 2.14 affronti un aspetto centrale rispetto al complesso della tematica disciplinata dalla proposta di legge in esame. Ritiene infatti che il tema della diffusione delle competenze in materia finanziaria vada sviluppato attraverso un intervento a tutto campo, sia nell'ambito dell'educazione scolastica sia al di fuori di tale percorso.

Al riguardo, nel ricordare che presso la Commissione Istruzione del Senato è in corso di esame la proposta di legge S.1196, la quale si propone di introdurre un percorso di diffusione di tali competenze nelle scuole, ritiene che tale specifico profilo, proprio in virtù della grande rilevanza che riveste, andrebbe regolato mediante un intervento organico, che contenga disposizioni relative alla copertura finanziaria e che tenga conto della necessità di inserire la materia dell'educazione finanziaria all'interno dei programmi scolastici. Rileva infatti come si corra, altrimenti, il rischio di introdurre una norma «manifesto», volta a inserire una norma di principio e di natura esclusivamente programmatica.

Viceversa rileva come il provvedimento in esame sia volto a introdurre una disciplina immediatamente attuabile, volta a sanare la grave carenza di competenze in materia di gestione del risparmio presente nel Paese.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, ritiene opportuno accantonare l'emendamento Paglia 2.14.

Girolamo PISANO (M5S) sottolinea il rischio che la Commissione, intervenendo sul tema dell'istruzione scolastica, sconfini al di fuori delle proprie competenze istituzionali, intervenendo su profili che attengono invece alla competenza della Commissione Cultura. Ritiene, quindi, che, ove si intendesse procedere in tal senso, occorrerebbe prevedere il coinvolgimento della medesima Commissione Cultura.

La Commissione respinge l'emendamento Busin 2.15.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), alla luce del parere contrario espresso, si dichiara disponibile a ritirare il proprio emendamento 2.16, il quale prevede, in particolare, la definizione di programmi di educazione finanziaria specificamente rivolti ai soggetti più vulnerabili e a quelli con bassi livelli di reddito. Invita comunque a considerare attentamente tale questione, ai fini della discussione in Assemblea ovvero mediante successive proposte emendative del relatore, in quanto considera doveroso prevedere misure specifiche in favore dei predetti soggetti.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, accantona l'emendamento Paglia 2.16.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paglia 2.17 e 2.18.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione.

(Rinvio del seguito della discussione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il presentatore della risoluzione, Laffranco, ha chiesto di rinviarne il seguito della discussione ad altra seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, con Accordo per l'introduzione di emendamenti; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada (C. 3917 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3917, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica

algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo

della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; *f*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; *g*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; *h*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; *i*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; *l*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul tra-

sporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; *m*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015;

rilevato come gli Accordi bilaterali di cui si propone la ratifica riguardino sostanzialmente tre ambiti materiali, rappresentati dai servizi di trasporto aereo, dai servizi di trasporto marittimo e dai servizi di autotrasporto di viaggiatori e merci;

evidenziato come i predetti Accordi rispondano a diverse, condivisibili esigenze, quali, rispettivamente, aggiornare il quadro pattizio bilaterale alle sostanziali innovazioni e alla omogeneizzazione intervenuta a livello europeo nella normativa di settore sui trasporti aerei, riaffermare il principio della libertà della navigazione, nonché contribuire alla regolarità e allo sviluppo dei viaggi e dell'interscambio di merci tra le Parti attraverso i servizi di autotrasporto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.
(C. 3666 Bernardo e C. 3662 Paglia).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimere gli articoli 1 e 2.

1. 1. Busin.

Sopprimere gli articoli 1 e 3.

1. 2. Busin.

Sopprimerlo.

1. 3. Busin.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale come strumento per la tutela del consumatore al fine di consentire un uso più consapevole da parte dei cittadini degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.

2. L'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale è destinata a tutti i cittadini, senza distinzioni, ed è diffusa attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione.

3. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale sono realizzati dalle associazioni dei consumatori esperte in materia e iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206, e sono trasmessi, dal 1o al 30 aprile di ciascun anno, al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possono altresì essere realizzati da soggetti qualificati e accreditati presso il medesimo Comitato, che ne valuta la congruità.

ART. 1-bis.

1. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato « Comitato », composto da un rappresentante per ciascuno dei predetti ministeri, da tre rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da un rappresentante del mondo accademico esperto in economia e finanze e da un esperto in educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo. Fanno altresì parte del Comitato un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia, nonché un esperto del mondo assicurativo, nominato dall'Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni. Il Comitato dura in carica tre anni e ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

2. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Comitato ha il compito di:

a) programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione e di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale prevedendo altresì programmi specificamente rivolti ai soggetti più vulnerabili e ai soggetti con bassi livelli di reddito;

b) coordinare le iniziative volte all'attivazione dei programmi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con obiettivi di lungo periodo;

c) esaminare i progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale proposti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

d) coordinare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

e) favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di coordinare le azioni da porre in atto e di agevolarne la realizzazione;

f) promuovere e incentivare attività di sensibilizzazione affinché i cittadini abbiano accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

g) verificare l'efficacia dei progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale realizzati e presentare annualmente una relazione alle Camere.

4. Il Comitato, in relazione agli argomenti trattati e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5, può avvalersi del supporto di ulteriori esperti.

ART. 1-ter.

1. Il Comitato stipula apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che

presentano progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ritenuti idonei che non versino in condizioni di potenziale conflitto di interessi secondo le linee guida definite dal Comitato.

2. Le linee guida di cui al comma 1 perseguono l'obiettivo di scongiurare qualsiasi rischio che solo soggetti privati finanziariamente più dotati possono accedere in modo più agevole alla condivisione dei progetti di educazione finanziaria e che l'educazione finanziaria del consumatore risulti orientata da interessi di parte finalizzati alla promozione di taluni prodotti ed all'indirizzo del risparmio verso determinate direzioni.

3. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati. Il Comitato stipula, inoltre, apposite convenzioni con i soggetti che intendono contribuire ai progetti in qualità di sostenitori mediante il versamento di contributi economici o di altre forme di partecipazione.

4. Gli enti locali hanno facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con la partecipazione dei soggetti indicati al comma 1.

ART. 1-quater.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dettare le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria.

2. Allo scopo di sviluppare le competenze necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione continua degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo del Comitato.

ART. 1-*quinquies*.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 1-*quater* si provvede, a decorrere dall'anno 2016, per una quota pari a 20 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per una quota pari a 10 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

2. All'attuazione della presente legge si provvede, altresì mediante quota parte delle risorse previste dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Le società finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualsiasi forma o modalità mettono a disposizione una somma pari al 5 per cento delle spese effettuate per pubblicizzare la propria attività nell'esercizio finanziario dell'anno precedente ai fini della realizzazione di progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, comunicando entro il 28 febbraio di ciascun anno le somme spese al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Le società finanziarie di cui al comma 3, nell'ambito della disponibilità calcolata ai sensi del medesimo comma, corrispondono in anticipo ai soggetti attuatori il 70 per cento del costo complessivo del progetto approvato e il restante 30 per cento alla conclusione del progetto.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 4. Paglia.

Al comma 1, sostituire le parole da: in materia di comunicazione fino alla fine del comma, con le seguenti: con l'obiettivo di sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale quale strumento per la tutela del consumatore, sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della popolazione in età adulta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n) e

dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

1. 5. Moretto, Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Petrini, Ragosta, Ribaldo, Sanga, Zoggia.

(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Ai fini della presente legge, per educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale si intende l'insieme delle attività volte a trasmettere conoscenze, capacità e competenze che permettano al cittadino, nell'arco della sua vita economica e sociale, di divenire soggetto consapevole dei rischi e delle opportunità degli strumenti e prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali offerti dal mercato, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influenzano sulle scelte economiche, al fine di contribuire al benessere individuale e collettivo.

1-ter. L'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale è finalizzata al miglioramento delle conoscenze e della comprensione dei prodotti e nozioni finanziarie, in particolare permettendo al cittadino di sviluppare le competenze di base in materia di:

a) utilizzo della moneta e degli strumenti di pagamento;

b) pianificazione e gestione del risparmio ivi inclusi i meccanismi di indebitamento e di investimento;

c) capacità di misurazione dei profili di rischio e di rendimento associati alle diverse tipologie di strumenti e prodotti finanziari nonché capacità di gestione del rischio e delle opportunità finanziarie;

d) tutela dei diritti contrattuali.

1. 6. Fregolent, Moretto, Causi, Pelillo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano salve le autonome iniziative e le competenze esercitate in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale da soggetti pubblici e privati.

1. 7. Fregolent.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Strategia nazionale per l'educazione finanziaria).

1. Ai fini della presente legge, in conformità con la definizione espressa dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finanziaria si intende il processo attraverso il quale le cittadine e i cittadini, al fine di potere assumere con libertà e autonomia le decisioni di consumo, di risparmio e di investimento, migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari, ivi compresi quelli di natura assicurativa e previdenziale, e, attraverso informazioni, guide e/o comunicazioni obiettive, sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie, al fine di compiere scelte informate, di sapere dove rivolgersi per chiedere aiuto e di intraprendere altre azioni concrete per migliorare il grado di benessere e di protezione delle attività finanziarie, anche di tipo assicurativo e previdenziale, possedute ovvero di loro interesse.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma che definisca una « Strategia nazionale per l'educazione finanziaria », con la redazione di apposite linee guida e l'adozione delle necessarie misure organizzative da parte dei ministeri che partecipano all'attuazione del programma. La Strategia na-

zionale per l'educazione finanziaria dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e privati già attivi sulla materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo e che ne sia garantita la terzietà e l'autonomia didattica e scientifica, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria possano entrare in sinergia e intrecciarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione;

b) definire le linee guida delle politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria;

c) promuovere misure innovative per accrescere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze da parte dei cittadini e delle cittadine, anche attraverso la predisposizione e la sperimentazione di materiali e formati di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei (ad esempio: scuole, università, centri di formazione, ma anche *web* e reti televisive e radiofoniche);

d) prevedere la possibilità di convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, che coinvolgano anche gli enti territoriali;

e) prevedere un monitoraggio annuale delle realizzazioni, la valutazione di efficacia e la conseguente revisione del programma.

3. La proposta di programma di cui al comma 2 è trasmessa alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri congiunti da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera e del

Senato e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Decorso un termine di trenta giorni il programma può comunque essere adottato in via definitiva.

4. Il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria. La relazione può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiustamento del programma di cui al comma 2, che vengono discusse e adottate con le medesime procedure previste al comma 3.

1. 0. 1. Causi, Moretto.

(Approvato)

ART. 2.

Sopprimere gli articoli 2 e 3.

2. 1. Busin.

Sopprimerlo.

2. 2. Busin.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale).

1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è presieduto dal direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, ed è composto da sedici membri di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dell'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno, esperto nelle materie economico-finanziarie, designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. I membri del comitato, scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

3. Il Comitato opera, attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici e esperti della materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso.

4. Il Comitato ha il compito di:

a) stabilire annualmente le linee guida comuni in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

b) individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati;

c) definire la programmazione annuale delle attività di cui alla lettera b),

determinando i settori prioritari di intervento, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dai competenti organismi internazionali e dei programmi di azione individuati in sede di Unione europea, valorizzando le relazioni internazionali che sono già state avviate dalle Autorità indipendenti per i rispettivi ambiti di competenza;

d) favorire il coordinamento delle competenze a livello nazionale negli ambiti di cui alla lettera *b)*, nell'ottica di evitare sovrapposizioni tra, i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, favorendo un'efficace allocazione delle risorse;

e) promuovere lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti per conseguire l'uniformità nell'applicazione delle linee guida e degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi delle lettere *a)* e *b)*;

f) predisporre proposte volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di misure innovative per promuovere la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

g) raccogliere e pubblicare nel proprio sito internet attraverso altri canali, ivi compresa la RAI Radio Televisione Italiana, contenuti di carattere digitale volti a raggiungere il più ampio numero di cittadini, segmentando l'offerta per il mondo scolastico e per la cittadinanza adulta;

h) implementare sul proprio sito internet un servizio di comunicazione in tempo reale (online chat) a disposizione degli utenti per rispondere alle domande proposte in materia finanziaria, previdenziale e assicurativa;

i) predisporre materiali e format di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei quali scuole, università e altri canali di comunicazione tradizionali e innovativi;

l) stipulare convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produt-

tive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, per la realizzazione di interventi di formazione giuridica ed economica e di comunicazione istituzionale.

5. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi compiti in materia di diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

6. Il Comitato trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti. Tale relazione contiene:

a) le informazioni sull'evoluzione dei fenomeni relativi alla diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

b) l'esposizione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi fissati ai sensi del comma 4, con l'analisi delle attività svolte da ciascuno dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dei suddetti obiettivi e programmi;

c) le proposte sulle iniziative da adottare per promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, con particolare riguardo al coordinamento dei soggetti pubblici e privati operanti in tale ambito.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere un rapporto informativo sull'attività svolta dal Comitato, relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente esplicitando in particolare una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi elaborati dal Comitato, nonché la definizione delle iniziative richieste per

il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi per l'anno successivo.

8. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente all'articolo 3, ovunque ricorra, sostituire la parola: Agenzia con la seguente: Comitato.

2. 3. Moretto, Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Petrini, Ragosta, Ribauda, Sanga, Zoggia.

(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore, scelto fra personalità con comprovata competenza ed esperienza nel settore, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e dura in carica tre anni. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta. Il comitato direttivo è composto dal direttore, che lo presiede, e da diciannove membri, di cui due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione nazio-

nale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dell'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e tre dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, da un rappresentante del mondo accademico esperto in economia e finanze e da un esperto in educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo. I membri del comitato direttivo, scelti fra personalità con comprovata competenza ed esperienza nel settore, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica tre anni. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Essi durano in carica tre anni; l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

2. 4. Paglia.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: «quattordici» con la seguente: «quindici»;

b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «, uno dall'Associazione nazionale dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede»;

c) dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del direttore vale doppio».

*** 2. 5.** Marco Di Maio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: «quattordici» con la seguente: «quindici»;

b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «dell'università e della ricerca»

inserire le seguenti: « , uno dall'Associazione nazionale dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede »;

c) dopo il comma 3 inserire il seguente: « 3-bis. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del direttore vale doppio ».

*** 2. 6.** Sottanelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: « quattordici » con la seguente: « quindici »;

b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: « dell'università e della ricerca » inserire le seguenti: « , uno dal Forum per la finanza sostenibile »;

2. 7. Ginato.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: quattordici con la seguente: quindici.

Al medesimo comma 3, quarto periodo, sostituire le parole uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti con le seguenti: due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

2. 8. Busin.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: due dalla Banca d'Italia con le seguenti: uno dalla Banca d'Italia e sostituire le parole: uno dal Consiglio nazionale dei consumatori con le seguenti: due dal Consiglio nazionale dei consumatori.

2. 9. Busin.

Al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: e durano in carica tre anni. inserire il seguente: L'incarico è rinnovabile.

2. 10. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Tutti gli organi di cui al comma 3, devono essere esenti da situazioni di conflitto di interesse con l'incarico ricoperto. Qualora dovesse intervenire una causa che possa determinare l'insorgere di una condizione di conflitto d'interesse di uno degli organi, questi è tenuto a darne tempestiva comunicazione al comitato direttivo che provvederà immediatamente a dichiararne la decadenza dall'incarico ».

2. 11. Paglia, Fassina.

Al comma 4, alla lettera a), inserire, in fine, le parole: , nel rispetto dei criteri di trasparenza, chiarezza, uniformità semplicità e completezza dell'informazione.

2. 12. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) stabilire che, nei territori dove sono presenti minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione, la comunicazione e la diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione dei risparmio privato avvengano anche nella lingua di minoranza linguistica riconosciuta; »

2. 13. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire seguente:

« e-bis) avviare, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nell'ambito di un processo volto ad innalzare il livello di conoscenza e di competenza delle nuove generazioni nel campo economico-finanziario, la definizione di una strategia a livello nazionale per migliorare la cultura finanziaria dei giovani, introducendo preferibilmente nel-

l'attività curriculare delle classi intermedie di ciascun ciclo scolastico l'insegnamento dell'educazione finanziaria; »

2. 14. Paglia, Pannarale, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Fassina.

Al comma 4, dopo la lettera h), inserire la seguente:

« *h-bis*) raccogliere e pubblicare sul sito di cui alla lettera h), entro il 31 gennaio di ogni anno, in un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale; la sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità, affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:

a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;

b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;

c) le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;

d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

e) il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10; »

2. 15. Busin, Guidesi.

Al comma 4, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione e di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, prevedendo altresì programmi spe-

cificamente rivolti ai soggetti più vulnerabili e ai soggetti con bassi livelli di reddito;

2. 16. Paglia.

Al comma 4, dopo lettera h) inserire la seguente:

h-bis) promuovere e incentivare attività di sensibilizzazione affinché i cittadini abbiano accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

2. 17. Paglia.

Al comma 4, dopo la lettera i) inserire la seguente:

i-bis) vigilare affinché i soggetti privati di cui all'articolo 3 non siano in condizione di conflitto di interessi.

2. 18. Paglia.

Al comma 13, inserire, infine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico dei suddetti soggetti tenuti al finanziamento della CONSOB, ma attraverso una redistribuzione delle risorse già previste a legislazione vigente.

2. 19. Busin.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Busin.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli enti locali hanno la facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale anche con la partecipazione dei soggetti indicati al comma 1.

b) sopprimere il comma 3.

3. 2. Moretto, Causi, Ginato.

Al comma 2, inserire, in fine, le parole: con particolare attenzione all'assenza di conflitto di interessi.

3. 3. Paglia.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per i giovani e per gli adulti).

1. Con riferimento alla definizione di iniziative scolastiche dirette ai giovani il Comitato, alla luce di quanto dispone la legge 13 luglio 2015, n. 107, e in accordo con il Tavolo Paritetico Economia e Legalità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) sviluppa le linee guida per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli studenti, secondo un approccio di curriculum verticale rispondente al principio di ergonomia dei contenuti da veicolare attraverso l'insegnamento;

*b) individua modelli e azioni utili alla formazione degli insegnanti, delineando percorsi specifici che prevedano un'articolazione di canali e strumenti, anche attraverso l'uso di tecnologie *on line*.*

2. Con riferimento alla definizione di iniziative info-educative dirette agli adulti, il Comitato, con il diretto coinvolgimento degli altri ministeri coinvolti, sentiti i soggetti che operano a livello territoriale:

a) sviluppa le linee guida per la realizzazione di iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli adulti, diversificate in ragione delle esigenze dei diversi destinatari, in base ai criteri di ergonomia e ancorate ad

obiettivi concreti e misurabili. Tali iniziative sono rivolte prioritariamente ai soggetti maggiormente a rischio di esclusione finanziaria e sociale o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate e successivamente estese all'intera popolazione;

b) favorisce il confronto tra i soggetti attivi in questo campo, garantendo la condivisione e la messa a fattor comune delle buone pratiche già esistenti.

3. I soggetti che erogano programmi educativi comunicano, sulla base dei criteri di misurazione dell'efficacia concordati con il Comitato, i risultati delle rispettive attività.

3. 0. 1. Moretto, Causi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale nella scuola primaria e secondaria).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dettare le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria.

2. Allo scopo di sviluppare le competenze necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione continua degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo dell'Agenda di cui all'articolo 2.

3. 0. 2. Paglia.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di potenziamento dell'offerta formativa).

1. All'articolo 1, comma 7, lettera *d*) della legge 13 luglio 2015, n. 107, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« sviluppo di conoscenze in ambito giuridico ed economico-finanziario, incluso l'approfondimento dei concetti di base dell'economia, al fine di assicurare alle giovani generazioni le necessarie competenze per assumere in futuro scelte consapevoli in campo finanziario, assicurativo e previdenziale;»

3. 0. 3. Paglia, Fassina, Carlo Galli, Panarale, Giancarlo Giordano.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>) | 102 |
| Disciplina della contribuzione studentesca per le università statali e le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica. C. 2386 Ghizzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1159 Vacca – Adozione del testo base</i>) . | 103 |
| Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello <i>sport</i> nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. Testo unificato C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 103 |
| ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>) | 105 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione di rappresentanti di UnionCamere e della Fondazione Cariplo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante « Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali » | 104 |
|---|-----|

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.

Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

C. 2950 Ascani.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso. Ricorda che nella seduta odierna avrà luogo l'ultima audizione informale prevista. Propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento.

La Commissione concorda, riservandosi la presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della contribuzione studentesca per le università statali e le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

C. 2386 Ghizzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1159 Vacca – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dello scorso giovedì 21 luglio, il gruppo Movimento 5 Stelle – rinunciando alla precedente richiesta di disabbinamento – ha avanzato la richiesta di abbinare nuovamente, alla proposta oggi all'ordine del giorno, la proposta di legge 1159 Vacca, rinviata dall'Assemblea nella seduta del 19 luglio 2016.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) preannuncia il deposito di una proposta di legge a sua prima firma sul medesimo argomento. Chiederà che anch'essa sia abbinata alla proposta 2386.

Maria COSCIA (PD) apprezza che anche il gruppo SI-SEL intenda presentare una proposta di legge sulla contribuzione universitaria. Prende altresì atto della richiesta dei colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle e non vi si opporrà, fermo restando che il testo base, su cui il Comitato ristretto tornerà a confrontarsi, sarà la proposta 2386 Ghizzoni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che, se non vi sono obiezioni, s'intende che alla proposta 2386 Ghizzoni (adottata come testo base) è riabbinata la proposta 1159 Vacca, restando sempre possibile l'abbinamento della proposta Pannarale, in via di presentazione. S'intende altresì che tornerà a riunirsi il Comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.

Testo unificato C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti, già fissato al 6 aprile scorso, è stato prorogato al 18 luglio 2016 e che il fascicolo è in distribuzione (*vedi allegato*). Chiede quindi al relatore l'espressione del proprio parere.

Bruno MOLEA (SCpI), *relatore*, chiede il rinvio dell'esame al fine di poter acquisire maggiori informazioni dal Governo, specie in relazione agli aspetti finanziari. Darebbe parere favorevole ad alcuni emendamenti, ma deve attendere lo sviluppo del confronto con le altre forze politiche e con l'Esecutivo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, prende atto della richiesta di rinvio ed esprime la preoccupazione in merito all'allungamento dei tempi, che porterà inevitabilmente a dover proseguire l'esame nel mese di settembre e richiedere alla Presidente della Camera di differire l'esame in Assemblea.

Simone VALENTE (M5S) ribadisce la disponibilità del suo gruppo a collaborare sulla proposta di legge, pur non condividendone tutti gli aspetti. Tuttavia ritiene fondamentale che l'esame di questa proposta costituisca l'occasione per aprire un dibattito sullo sport. A tale riguardo stigmatizza l'assenza del Governo che, ancora una volta, sembra non dare la dovuta importanza ai provvedimenti in questo campo. Peraltro, non comprende dove il relatore intenda proseguire il confronto se non nella sede propria, costituita dalla Commissione, regolarmente convocata.

Tamara BLAŽINA (PD) condivide la proposta del relatore. Reputa i contenuti della delega troppo importanti per essere compressi in una discussione veloce. Peraltro la presentazione di un cospicuo numero di emendamenti rende evidente che ci sia bisogno di un maggiore approfondimento e, soprattutto, di un fattivo contributo del Governo, specialmente per gli aspetti finanziari.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non essendoci altre richieste di intervento, accoglie la proposta di rinvio.

La seduta termina alle 13.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 luglio 2016.

Audizione di rappresentanti di UnionCamere e della Fondazione Cariplo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante «Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali».

L'audizione informale si è svolta dalle 13.45 alle 14.45.

ALLEGATO

**Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.
Testo unificato C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: la parità di genere aggiungere le seguenti: e l'integrazione.

1. 1. Vezzali.

Al comma 2, sopprimere le parole: promuovendo la parità di genere in tutti gli ambiti sportivi.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Lo Stato tutela le pari opportunità nella pratica sportiva, riconosce parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e si impegna a tutelare e a promuovere azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile.

2-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono, d'intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con le Federazioni sportive associate, con le discipline sportive associate, con gli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti e con le associazioni sportive, una rete di supporto allo sport femminile per la realizzazione di iniziative tese a conciliare lo sport con la maternità e con il tempo da dedicare alla famiglia.

1. 2. Palmieri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

1. 3. Nicoletti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

*4. Ai fini della presente legge, per attività motorie si intendono le diverse forme di movimento umano razionale attivo comunque finalizzato che, esercitate in forma organizzata, in luoghi pubblici o privati, hanno come obiettivi il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino del benessere e dell'efficienza psicofisica, l'espressione e il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali, la pratica di attività sportive non competitive, del *fitness* e del *wellness*, anche mediante l'attività fisica adattata. Restano ferme e distinte le attribuzioni degli operatori del settore sanitario ai sensi della legislazione vigente in materia.*

1. 4. Abrignani.

Al comma 4, dopo le parole: qualsiasi forma di attività fisica aggiungere le seguenti: anche non agonistica.

1. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 4, dopo le parole: abbia come obiettivo aggiungere le seguenti: il corretto sviluppo della figura umana,.

1. 200. Vezzali.

Al comma 5, primo periodo, alla parola: Per premettere le seguenti: Nell'ambito di quanto previsto dal comma 4,.

1. 101. Relatore.

Al comma 6, dopo le parole: strumento di conoscenza e dialogo, aggiungere le seguenti: di autocontrollo,.

1. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: esercitano una funzione con le seguenti: gestiscono in autonomia le funzioni pubbliche,.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le seguenti parole: e ne garantisce l'autonomia.

2. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, sopprimere la parola: dilettantistiche.

2. 100. Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: si intendono aggiungere le seguenti: anche.

2. 101. Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) con le seguenti: ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto del CONI.

2. 102. Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

ART. 2-bis.

(Professionista delle attività motorie).

1. È istituita la figura del professionista delle attività motorie, denominato chinesologo, le cui abilità, conoscenze e competenze sono individuate dalla norma tecnica UNI 11475.

2. Formano comunque oggetto della competenza del chinesologo le seguenti attività finalizzate al mantenimento del benessere e dell'efficienza psico-fisica mediante la promozione di stili di vita attivi nonché al recupero motorio:

a) conduzione e valutazione delle attività motorie, di fitness e wellness individuali e di gruppo per tutte le età, a carattere educativo, ricreativo e riadattativo, anche per la promozione della salute nella comunità;

b) informazione e comunicazione nell'ambito delle attività motorie;

c) progettazione, coordinamento, direzione tecnica e conduzione delle attività motorie di cui alle lettere a) e b).

3. Il chinesologo deve essere in possesso di una laurea appartenente alla classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive (L-22), di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero del diploma di educazione fisica rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica, ovvero di titoli universitari, anche conseguiti all'estero, dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia, ovvero dei requisiti individuati dal Quadro europeo delle qualifiche, richiamati dalla norma tecnica UNI 11475.

ART. 2-ter.

(Tecnico delle attività motorie).

1. È istituita la figura del tecnico delle attività motorie, che opera in collabora-

zione e sotto la direzione del chinesiologo nell'assistenza alle persone per la corretta esecuzione degli esercizi previsti dai programmi di attività motorie.

2. Il tecnico delle attività motorie può proporre al chinesiologo eventuali modifiche da apportare al programma previsto qualora ne riscontri la necessità.

3. Per l'attribuzione della qualifica di tecnico delle attività motorie è necessario il superamento di un percorso formativo nell'ambito del Sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi equivalente a 10 crediti formativi universitari.

ART. 2-*quater*.

(Tutela dei praticanti delle attività motorie).

1. Il chinesiologo ha l'obbligo di rendere noto per scritto, al pubblico e alla clientela, il possesso dei titoli di studio che costituiscono i requisiti per l'esercizio della rispettiva attività ai sensi della presente legge.

2. La presenza di un responsabile di settore nelle palestre e nelle strutture gestite da soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è obbligatoria. Il chinesiologo è responsabile dell'applicazione dei programmi svolti nonché del rispetto delle normative anti-doping e dell'adeguata diffusione di informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi all'assunzione di integratori alimentari o di sostanze comunque dirette a migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla legislazione vigente in materia.

3. Le regioni definiscono il numero di utenti settimanali al di sotto del quale le strutture e gli impianti indicati al comma 2 possono associarsi tra loro, in numero non superiore a tre, per avvalersi, in regime di consulenza, di un medesimo chinesiologo quale responsabile della struttura.

4. I titolari o gli esercenti delle strutture indicate al comma 2 del presente articolo sono obbligati a rendere al co-

mune territorialmente competente, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività per le strutture di nuova istituzione ed entro trenta giorni per le strutture già operanti, un'apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui è attestata l'assunzione ovvero la stipula di un altro accordo di collaborazione da parte della struttura interessata con un chinesiologo, in conformità a quanto previsto dal citato comma 2.

2. 01. Abrignani.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: e alle agevolazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: prestati dai centri istituiti in base all'articolo 15, comma 1, e alle agevolazioni di cui all'articolo 17 della medesima legge.

3. 1. Fossati.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 svolte anche a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI e di Federazioni

sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive riconosciuti dai CONI ».

3. 2. Fossati.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Responsabilità per le obbligazioni sociali).

1. Per le obbligazioni sociali delle associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, costituite con scrittura privata autenticata o per atto pubblico, rispondono, ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del codice civile, anche personalmente e solidalmente oltre ai rappresentanti legali anche tutte le persone che agiscono in nome e per conto delle stesse.

4. 200. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Responsabilità per le obbligazioni sociali).

1. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1 devono dotarsi di un collegio composto di almeno due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Conseguentemente dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Il bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 3-bis, dev'essere approvato e sottoscritto dai componenti del collegio dei revisori ».

4. 201. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Responsabilità per le obbligazioni sociali).

1. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, devono dotarsi di un collegio composto di almeno due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere approvato e sottoscritto dai componenti del collegio dei revisori.

4. 202. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Responsabilità per le obbligazioni sociali).

1. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, devono dotarsi di un collegio composto di almeno due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

4. 203. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 3-bis, deve essere approvato e sottoscritto dai componenti del collegio dei revisori ».

4. 204. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 1, sostituire le parole da: le stesse fino alla fine del comma, con le seguenti: presentino le seguenti condizioni:

a) siano iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

b) adottino il regime di contabilità ordinaria per competenza, anche nel caso di utilizzo del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398;

c) si siano conformate agli obblighi contabili di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) ottengano una certificazione biennale di qualità amministrativa, fiscale e sportiva rilasciata da enti o società iscritte in apposito registro detenuto dal CONI, in qualità di unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Per l'iscrizione all'elenco degli enti e società verificatori detenuto dal CONI di cui al presente punto gli enti e le società dovranno prevedere nel proprio statuto:

1. la prevalenza degli associati o dei soci iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o nel Registro dei Revisori Legali;

2. l'assenza di fini di lucro;

3. la nomina nel consiglio direttivo o di amministrazione di un membro indicato dal CONI Regionale di competenza territoriale.

4. 1. Fragomeli.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: b) l'obbligo di vincolo al fondo comune di almeno l'1 per cento del totale annuo delle entrate istituzionali e del 5 per cento dell'avanzo dell'esercizio fino al raggiungimento del limite di 10.000 euro.

4. 2. Fragomeli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: entro l'esercizio sociale successivo con le seguenti: entro i due esercizi sociali successivi.

4. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Ai fini della presente legge, per luoghi pubblici o privati si intendono:

a) gli impianti e i centri organizzati, di qualunque tipo, anche situati all'interno di strutture turistiche e termali, in cui sono tenuti lezioni o corsi, individuali o collettivi, di attività motorie per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1;

b) le strutture sanitarie e socio-pedagogiche, gli istituti di rieducazione e di pena e le comunità di recupero in cui sono svolte attività motorie per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1.

4. 01. Abrignani.

ART. 5.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 25, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento escludendo comunque il criterio del massimo ribasso. ».

5. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per poter partecipare al bando di gara per l'affidamento della gestione di impianti sportive pubblici, le associazioni o le società sportive dilettantistica dovranno dimostrare, a mezzo di apposita certificazione, di essere in regola con la normativa civilistica e fiscale di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 148 del testo unico delle

imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tramite assoggettamento a verifica di regolarità come previsto dall'articolo 2 punto 1) lettera d) della presente legge.

5. 3. Fragomeli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 90, della legge n. 289 del 2002, al comma 25, dopo le parole: « Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento » sono aggiunte le seguenti parole: « attraverso uno schema standard univoco emanato dal Governo, per la costruzione di una procedura a evidenza pubblica ».

5. 200. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Tutti gli eventuali servizi accessori sono integrati nel bando di affidamento, senza possibilità di subappalto o, in alternativa, sono affidati tramite altro bando.

5. 201. Paglia, Giancarlo Giordano, Panarale, Carlo Galli.

ART. 6.

All'articolo 6, comma 1, capoverso comma 6-bis, dopo le parole: attività sportiva aggiungere le seguenti: , in via prioritaria per quella.

6. 102. Relatore.

Al comma 1, capoverso comma 6-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: e per promuovere l'integrazione e la pace, combattere il fenomeno del bullismo, educare alla sana e corretta alimentazione per prevenire l'obesità.

6. 1. Vezzali.

Aggiungere il seguente comma:

2. Tutti i proventi di cui al presente articolo sono destinati in via esclusiva al fondo comune di cui all'articolo 37 del codice civile.

6. 200. Giancarlo Giordano, Paglia, Panarale, Carlo Galli.

ART. 7.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. In caso di cessazione dell'attività principale delle società o associazioni sportive, proprietarie dei segni distintivi di cui al comma 1, questi non possono essere utilizzati da soggetti diversi per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'attività.

7. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 8.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1, lettera *i-quinquies* dall'articolo 15 , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « non superiore a 210 euro » sono soppresse e sostituite dalle seguenti: « pari al 50 per cento ».

8. 201. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alla lettera *i-quinquies*), dopo le parole: « di età compresa tra 5 e 18 anni, » aggiungere le seguenti: « nonché dai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni e ai soggetti di cui agli

articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un livello di invalidità pari o superiore al 66 per cento,».

8. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, dopo la parola: iscrizione aggiungere le seguenti: annuale e l'abbonamento.

8. 100. Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: o altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico con le seguenti: ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

8. 101. Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: prevista dall'articolo 15 inserire le seguenti: comma 1, lettera i-quinquies),.

8. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, sostituire le parole: anche ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni. con le seguenti: anche a coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al valore di 20.000 euro, ed ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni.

8. 200. Giancarlo Giordano, Paglia, Panarale, Carlo Galli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Sport Bonus).

1. Le erogazioni liberali in denaro, destinate a investimenti in favore degli impianti sportivi di proprietà pubblica, utilizzati per l'attività dilettantistica e gio-

vanile e finalizzate alla realizzazione di nuove strutture e agli interventi di manutenzione straordinaria o di efficientamento e potenziamento degli impianti esistenti, non concorrono alla determinazione del reddito del soggetto percipiente e danno luogo, per il soggetto erogante, a un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

3. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma uno è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del cinque per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma uno è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, efficientamento o per la realizzazione di nuovi impianti sportivi pubblici, siano destinati ai soggetti concessionari o affidatari dei beni in oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importi.

4. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma uno, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari d'impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro fatte per la realizzazione d'interventi di manutenzione, di efficientamento o realizzazione di nuovi impianti sportivi, comunicano mensilmente al Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, e alla destinazione e all'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pa-

gina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Dipartimento, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni concernenti, lo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione, efficientamento o realizzazione di nuovi impianti eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

5. Alle minori entrate derivanti dal comma uno, valutate in dieci milioni di euro annui a partire dall'anno 2016, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. 01. Fossati.

ART. 9.

Sopprimere i commi 1 e 5.

9. 201. Paglia, Giancarlo Giordano, Panarale, Carlo Galli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: « 350.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « 270.000 »;*

b) *al comma 3, le parole: « 10.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « 8.000 euro »;*

c) *al comma 5, le parole: « 400.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « 250.000 euro »;*

d) *al comma 6, le parole: « 3.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « 1.800 ».*

9. 200. Giancarlo Giordano, Paglia, Panarale, Carlo Galli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il limite di 250.000 euro di cui al comma 2 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, è elevato a 350.000 euro per le associazioni e società sportive dilettantistiche che, in deroga al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio del 1999, n. 133, garantiscono, indipendentemente dall'importo, la piena tracciabilità bancaria dei pagamenti ricevuti e dei versamenti effettuati.

9. 1. Simone Valente, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 se non superano il *plafond* di ricavi commerciali pari ad euro 200.000. Superato tale *plafond*, i soggetti di cui all'articolo 1 devono espletare gli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui sopra ».

9. 3. Fossati.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le cause di decadenza dai benefici previsti dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modifiche e integrazioni, hanno effetto per il solo periodo d'imposta nel quale sono state constatate e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge, non sono automaticamente applicabili agli esercizi

successivi a quello nel quale le medesime sono state accertate da parte dell'amministrazione finanziaria.

* **9. 5.** Fossati.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le cause di decadenza dai benefici previsti dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modifiche e integrazioni, hanno effetto per il solo periodo d'imposta nel quale sono state costatate e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge, non sono automaticamente applicabili agli esercizi successivi a quello nel quale le medesime sono state accertate da parte dell'amministrazione finanziaria.

* **9. 16.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 4, dopo le parole: nonché dalle federazioni sportive, aggiungere le seguenti: nazionali, dalle discipline sportive associate.

9. 100. Relatore.

Sopprimere il comma 5.

9. 6. Simone Valente, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al comma 8 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: « costituisce » è aggiunta la seguente: « comunque ».

9. 7. Fossati.

Al comma 6, sopprimere le parole: in materia di detrazione per oneri,.

9. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Il comma 1, dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 ».

6-ter. Al comma 1 lettera *m*) dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: « e che da essi sia riconosciuto » si aggiunge: « , fino ad un importo annuo di puro 30.000,00 al lordo delle ritenute d'acconto di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ».

6-quater. Al comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: « nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati » sono sostituite dalle seguenti parole: « nei confronti del CONI, delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate, nonché degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che siano iscritte al registro nazionale delle società e associazioni sportive detenuto dal CONI o che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto o facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle

rispettive organizzazioni nazionali e internazionali di cui le organizzazioni nazionali fanno parte, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati ».

6-*quinquies*. Il comma 18, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

« 18. Al fine dell'estensione alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali delle disposizioni fiscali agevolative previste per le associazioni sportive dilettantistiche di cui al precedente comma 1, ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, è fatto obbligo alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali di prevedere nei propri statuti, oltre quanto disposto dal codice civile per ciascuna tipologia societaria:

a) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

b) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette;

c) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento. Le associazioni sportive dilettantistiche integrano il contenuto minimo dello statuto di cui all'articolo 148, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 con le seguenti previsioni:

a) la denominazione;

b) la sede legale;

c) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

d) l'attribuzione della rappresentanza legale;

e) l'assenza di fini di lucro;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;

g) le modalità di scioglimento;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento ».

9. 10. Fragomeli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dopo le parole:* « solidarietà sociale, » *sono inserite le seguenti:* « delle associazioni sportive dilettantistiche »;

b) *all'articolo 10, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:*

« 27-*septies*) le prestazioni effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle loro attività istituzionali ».

6-*ter*. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente alle operazioni riconducibili alle loro attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

9. 11. Coccia.

Dopo le parole: ai commi precedenti *aggiungere le seguenti:* , al comma 23 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

0. 9. 101. 1. Fossati.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e le altre disposizioni tributarie riguardanti le società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federa-

zioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva si applicano, ove non sia già previsto, anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle discipline sportive associate nonché alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

9. 101. Relatore.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente periodo: « Non si considerano, comunque, commerciali le attività didattiche rientranti nelle finalità istituzionali, nel limite massimo di 150,000 euro annui. La disposizione costituisce interpretazione autentica dello stesso terzo comma atta a eliminare contrasti sulla portata della norma in relazione alla specifica attività didattica ».

9. 12. Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sostituire le parole: « di importo superiore a euro 1.000 » con le seguenti: « di importo pari o superiore a 3.000 euro ».

9. 13. Coccia.

Dopo il comma 6 aggiungere:

6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: « e le società e associazioni sportive dilettantistiche » sono inserite le seguenti: « nonché le federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ».

9. 14. Fossati.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all'articolo 1, comma 713 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 19 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, si applicano anche ai periodi d'imposta precedenti l'entrata in vigore delle medesime disposizioni, fatta eccezione per quelli definitivamente accertati per i quali le sentenze sono passate in giudicato.

9. 15. Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. È fatto obbligo alle società e associazioni sportive di emettere fatture elettroniche relativamente ai proventi derivanti dalle prestazioni di sponsorizzazione, pubblicità e dalla concessione di diritti radio televisivi. La mancata osservanza dell'obbligo comporta l'esclusione da tutti i benefici fiscali previsti dalla vigente legislazione a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

9. 17. Fossati.

ART. 10.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Disposizioni tributarie in materia di attività sportiva dilettantistica.

10. 100. Relatore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Le attività indicate al precedente comma 2, qualora realizzate per il tramite della raccolta pubblica di fondi, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo ».

10. 1. Fossati.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le sole associazioni sportive dilettantistiche che rendicontano nel rispetto del dettato normativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, inviando i relativi prospetti alla Direzione Generale del Terzo Settore, rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente al proprio patrimonio sociale. Alle stesse si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g) e articolo 15, comma 1.1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nonché quanto dettato dall'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

10. 2. Coccia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni in materia di rapporti di collaborazione).

1. L'articolo 67, comma 1 lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica a qualsiasi rapporto di collaborazione per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8.

2. Sono attività sportive dilettantistiche quelle svolte nell'ambito di discipline sportive non riconosciute come professionistiche dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali.

3. I rapporti di collaborazione per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sono instaurati con atto scritto. Ove gli stessi si protraggano per un periodo superiore a trenta giorni per anno solare, anche per il tramite di una pluralità di rapporti di collaborazione di cui all'articolo 67, comma 1 lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con

più associazioni o società sportive dilettantistiche è fatto obbligo a quest'ultime di iscrivere il proprio collaboratore al centro per l'impiego entro sette giorni dalla data di inizio del rapporto o di superamento della durata dei trenta giorni. Il collaboratore avrà l'obbligo di comunicare entro cinque giorni alla o alle associazioni o società sportive dilettantistiche con cui collabora il superamento del predetto limite. È inoltre obbligo del collaboratore comunicare il superamento dei limiti previsti dall'articolo 69, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

4. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche provvedono a proprio carico alla copertura assicurativa infortunistica per i propri collaboratori per il tramite della federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata cui l'associazione o la società sportiva dilettantistica risulti affiliata ed istituiscono a tal fine un registro degli infortuni.

5. L'ente previdenziale di riferimento per il settore dello sport è l'INPS ex gestione Enpals che opererà con le stesse regole vigenti per la gestione separata INPS di cui all'articolo 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Il versamento dei contributi previdenziali avverrà secondo le modalità e scadenze previste per i lavoratori autonomi che svolgono attività di cui articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 applicando un'aliquota nella misura del 10 per cento sulla parte di reddito che eccede il predetto limite di cui al citato articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini dell'accreditamento dei contributi mensili, in caso di contribuzione su un importo inferiore al minimale di cui all'articolo 1, comma 3 legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, non si farà luogo a riduzione proporzionale mesi di assicurazione da accreditare e pertanto l'annualità verrà accreditata integralmente.

7. Per i rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi non sussiste obbligo di iscrizione al libro unico del lavoro.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano laddove il collaboratore intenda esercitare la propria attività con autonoma partita IVA o laddove le parti intendano disciplinare il proprio rapporto di collaborazione con un contratto di lavoro dipendente, e comunque non si applicano a decorrere dall'anno solare successivo al superamento della soglia di Euro 30.000,00 di redditi di cui allo stesso articolo 67, comma 1, lettera *m*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale non professionale di cui all'articolo 67, comma 1 lettera *m*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprendendosi in questa tipologia contrattuale anche le attività di segreteria, *reception*, pulizia e manutenzione presso gli impianti sportivi adibiti dall'associazione o dalla società sportiva dilettantistica all'esercizio della pratica sportiva.

10. I redditi derivanti dai rapporti di collaborazione di cui al presente articolo sono assoggettati ad addizionale regionale e comunale sulla parte eccedente il limite di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante autoliquidazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi e non concorrono nella determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttiva di cui al decreto-legge 15 dicembre 1997, n. 446 per le associazioni e società sportive dilettantistiche eroganti.

10. 01. Fragomeli.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Destinazione di una quota pari al tre per cento dei ricavi complessivi delle società

professionistiche di calcio derivanti dai diritti radio-televisivi per la promozione dello sport sociale e per tutti e dello sport paraolimpico, nonché modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9).

1. Una quota pari al tre per cento dei ricavi complessivi delle società professionistiche di calcio della serie A e B derivanti dai diritti radiotelevisivi è destinata a finanziare la promozione dello sport sociale e per tutti e dello sport paraolimpico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento della quota da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.

3. L'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 22.

(Mutualità generale).

1. L'organizzatore della competizione destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3 comma 1 allo sviluppo dello sport dilettantistico e giovanile ed al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi.

2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al 2 per cento delle risorse complessive, derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 ».

11. 01. Marcon, Giancarlo Giordano, Panarale, Carlo Galli, Paglia, Fratoianni, Placido, D'Attorre, Ricciatti, Airaudo, Melilla, Nicchi, Folino, Duranti, Franco Bordo, Costantino, Zaratti.

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: nonché delle società, aggiungere le seguenti: e associazioni.

12. 100. Relatore.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: ivi incluse federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva in quanto riconosciute dal CONI.

12. 2. Fossati.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

1. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole: «le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione» sono sostituite con le seguenti: «L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione».

12. 01. Coccia.

ART. 13.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: , con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo,.

13. 101. Relatore.

Sopprimere il comma 2.

13. 1. Simone Valente, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 2, all'alinea, dopo la parola: seguenti aggiungere la seguente: ulteriori.

13. 102. Relatore.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

13. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: della manutenzione, aggiungere le seguenti: e della riqualificazione.

13. 103. Relatore.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: con visite mediche specifiche aggiungere le seguenti: anche agonistiche dove previste per sport con sforzo cardiovascolare maggiore.

13. 201. Crimì.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) la definizione delle collaborazioni in ambito sportivo dilettantistico di cui all'articolo 67, primo comma, lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che preveda il versamento di oneri previdenziali al superamento della soglia di reddito per cui è previsto il versamento della ritenuta d'acconto del 23 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera f) sostituire il numero 2 con il seguente:

« 2. Revisione della distinzione fra attività agonistiche, non agonistiche e ludico-motorie, garantendo per queste ultime l'esenzione da ogni certificazione ».;

sostituire la lettera h), con la seguente:

h) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le prestazioni inerenti il rilascio del certificato medico per l'attività agonistica dei minori da ricondurre nei livelli essenziali di assistenza;

sostituire la lettera i) con la seguente:

i) al fine di applicare il disposto del comma 26 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro 120 giorni dall'applicazione della presente legge, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua tutti gli strumenti regolamentari che disciplinino l'utilizzo, in orario extrascolastico, degli impianti sportivi degli istituti scolastici da parte delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio, conferendo maggiore rilevanza agli interventi che realizzino sinergie tra direzioni didattiche, istituzioni locali e associazionismo sportivi e diffondano buone prassi, innalzando il livello di pratica motoria in particolare nelle aree più avvantaggiate e per contrastare qualsiasi forma di violenza e di bullismo, nonché per diffondere la cultura della corretta educazione e pratica sportiva.

13. 3. Fossati.

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. previsione di agevolazioni e convenzioni per il rilascio della certificazione

per le attività motorie e sportive svolte nell'ambito dell'orario scolastico;

13. 4. Palmieri.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) L'introduzione di livelli standard di competenza nell'insegnamento dell'attività coreutica, con l'istituzione della figura professionale dell'insegnante di danza.

13. 200. Crimì.

Al comma 2, lettera f), numero 5, dopo le parole: semplificazione delle procedure e riduzione dei *aggiungere le seguenti:* costi e dei.

13. 202. Vezzali.

Al comma 2, lettera f), numero 3, dopo le parole: in ragione *aggiungere le seguenti:* dell'età e.

13. 205. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 2, lettera f), numero 6, dopo le parole: pediatri di libera scelta e *aggiungere le seguenti:* medici di medicina sportiva.

13. 206. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: l'introduzione di livelli *standard* di insegnamento dell'attività *aggiungere le seguenti:* motoria e della pratica.

13. 5. Vezzali.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ispirata ai principi della collaborazione, al gioco di squadra, all'inclusione;

13. 6. Palmieri.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, riorganizzazione dell'attività sportiva scolastica al fine ad ottenere un maggior coinvolgimento degli studenti nelle attività sportive, di una riduzione delle distanze tra sport femminili e sport maschili e, con l'obiettivo di sviluppare e ampliare la loro cultura sportiva, previsione di una formazione anche in ruoli diversi da quello di atleta;

13. 7. Palmieri.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) nell'ambito della riorganizzazione dell'attività sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado previsione di attività che coinvolgano anche gli studenti disabili, in ragione del notevole contributo che l'attività sportiva può portare alla loro integrazione e alla loro crescita psico-fisica.

13. 8. Palmieri.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: mediche specifiche aggiungere la seguente: obbligatorie.

13. 9. Vezzali.

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 6, aggiungere il seguente:

6-bis: introduzione di un sistema di controlli sulle strutture pubbliche e private dedicate all'attività sportiva di base al fine di assicurare gli standard di sicurezza e le dotazioni salvavita necessari per garantire l'incolumità fisica dei praticanti e di chi le utilizza.

13. 203. Vezzali.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: per gli atleti di età inferiore a diciotto anni

aggiungere le seguenti: e superiore ai 65 anni e ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un livello di invalidità pari o superiore al 66 per cento.

13. 204. Vezzali.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: orari extrascolastici inserire le seguenti: , compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, anche extracurricolari,

13. 11. Palmieri.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: la cultura della aggiungere le seguenti: legalità, del rispetto dell'avversario e favorire l'integrazione, promuovere la.

13. 10. Vezzali.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: educazione aggiungere le seguenti: anche alimentare.

13. 12. Vezzali.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) promozione delle *partnership* pubblico/privato (cosiddetto mecenatismo sportivo) per la realizzazione di nuovi impianti sportivi, per la manutenzione e/o trasformazione di immobili dismessi, o messa a norma e gestione di strutture esistenti e/o sistemazione e adattamento di aree verdi da destinare alla pratica sportiva delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali ai sensi delle disposizioni vigenti iscritte nel registro del CONI.

13. 13. Vezzali.

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente lettera:

i-bis) la ricognizione da effettuarsi con cadenza biennale degli impianti spor-

tivi di pertinenza degli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione al fine di verificarne la fruibilità e la sicurezza degli stessi.

13. 14. Palmieri.

Al comma 3, sostituire le parole: Ministro delegato, con le seguenti: dell'Autorità delegata.

13. 104. Relatore.

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: , decorsi i quali il Governo può comunque procedere »;

Conseguentemente al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

13. 15. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, il decreto può essere

comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

13. 16. Simone Valente, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 4, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

13. 17. Palmieri.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Gli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali, vincitori di concorso per l'assunzione nei gruppi sportivi « Polizia di Stato-Fiamme Oro » ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, qualora affetti da minorazioni fisiche o sensoriali che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, sono conteggiati dalle amministrazioni competenti nell'aliquota obbligatoria di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 68.

13. 01. Coccia.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario incaricato della gestione commissariale della società Ferrovie del sud-est e servizi automobilistici Srl sull'attività commissariale relativa alla gestione della citata società e sulle prospettive della società stessa 122

RISOLUZIONI:

7-01052 Meta: Adeguamento delle dotazioni tecnologiche di sicurezza delle reti ferroviarie regionali (*Seguito della discussione e rinvio*) 122

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. C. 3837 Minnucci (*Esame e rinvio*) 123

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 126

ALLEGATO (*Proposta di parere della relatrice*) 128

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 luglio 2016.

Audizione del Commissario incaricato della gestione commissariale della società Ferrovie del sud-est e servizi automobilistici Srl sull'attività commissariale relativa alla gestione della citata società e sulle prospettive della società stessa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.15.

RISOLUZIONI

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.15.

7-01052 Meta: Adeguamento delle dotazioni tecnologiche di sicurezza delle reti ferroviarie regionali. (*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 21 luglio scorso.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che sono state presentate le risoluzioni n. 7-01060 De Lorenzis e n. 7-01061 Franco Bordo che, vertendo sul medesimo argomento, saranno discusse congiuntamente.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte altresì che è stata presentata in data odierna una risoluzione a prima firma Garofalo sul medesimo argomento, che non risulta ancora pubblicata.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO ribadisce il parere favorevole del Governo sulla risoluzione a prima firma del presidente Meta. Quanto alle risoluzioni a prima firma Bordo e De Lorenzis si riserva di intervenire in una successiva seduta. Riguardo alla questione oggetto delle risoluzioni, fa presente che in data 3 agosto è prevista, nell'ambito della riunione della Conferenza Stato-regioni, l'esame del decreto ministeriale con cui si individuano, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 112 del 2015, le reti ferroviarie regionali da assoggettare alla normativa dell'Unione europea, anche per quanto concerne i profili di sicurezza. Nell'ambito di tale esame potranno essere anche definite l'ordine di grandezza delle risorse finanziarie necessarie per l'adeguamento degli *standard* di sicurezza di tali reti.

Michele Pompeo META, *presidente*, nella convinzione che un testo unitario possa rappresentare la soluzione migliore al fine di definire indirizzi chiari al Governo volti alla soluzione di una questione che ormai si configura come una vera e propria emergenza, chiede al Governo la disponibilità a svolgere la discussione nella giornata di domani, potendo, nel frattempo, i Gruppi parlamentari lavorare all'ipotesi di un testo condiviso.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO assicura la disponibilità del Governo a proseguire la discussione delle risoluzioni in oggetto e dell'ulteriore riso-

luzione presentata dal deputato Garofalo nella giornata di domani.

Mario TULLO (PD) ritiene opportuno che si proceda alla votazione della risoluzione a prima firma Meta sulla quale il Governo ha già espresso la propria condivisione.

Michele ANZALDI (PD) si associa alle considerazioni del collega Tullo.

Michele Pompeo META, *presidente*, stante anche la disponibilità manifestata dal Governo, ribadisce l'opportunità che si verifichino le condizioni per procedere alla redazione di un testo unitario e condiviso. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

C. 3837 Minnucci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che in data 22 luglio è stata presentata la proposta di legge C. 3990 Biasotti ed altri vertente sul medesimo argomento, che tuttavia non risulta ancora assegnata alla Commissione.

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge A.C. 3837 concernente l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. La proposta di legge si compone di un articolo unico con il quale si dispone che la Repubblica riconosce la terza domenica di novembre come Giornata nazionale delle vittime della strada. A questo proposito ricorda che la terza domenica di novembre è stata riconosciuta come Giornata mondiale delle vittime della strada da parte delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 60/5, adottata dall'Assemblea generale il 26 ottobre 2005, quale « giusto riconoscimento per le vittime della strada e per le loro famiglie » e gli Stati membri e la comunità internazionale sono stati invitati a riconoscerla a loro volta. Analizzando l'articolato della proposta, rileva che il comma 1 prevede che si promuova ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze di modalità di guida non rispettose del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Non vengono disciplinate le modalità con cui saranno fornite tali informazioni, anche al fine di lasciare il massimo grado di libertà alle istituzioni che intendano assumere le iniziative indicate.

Il comma 2 prevede alcuni esempi delle iniziative possibili. Si stabilisce, in particolare, che, in occasione della Giornata nazionale, siano organizzati, nelle scuole di ogni ordine e grado, cerimonie, convegni e altri incontri pubblici finalizzati a tenere vivo il ricordo delle vittime e manifestare la partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e delle comunità di cui le vittime facevano o fanno parte; a rendere omaggio al coraggio e all'abnegazione dei componenti delle

squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e dei sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze traumatiche della morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali; a riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali; a informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche in termini economici, per le famiglie e per le comunità; e, infine, a sensibilizzare, in particolare i giovani, sul valore della vita umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti sopravvissuti.

Con riguardo alle motivazioni dell'iniziativa legislativa in questione sottolinea che essa si pone nel solco del costante impegno della Commissione sul tema della sicurezza stradale, impegno tanto più urgente e necessario alla luce dei recentissimi dati OCSE che, pur con alcune luci, non sembrano del tutto incoraggianti sotto il profilo della sicurezza sulle nostre strade. A tali dati, che si riferiscono al 2014, si aggiungono quelli provvisori diffusi dall'ISTAT il 19 luglio scorso, che offrono un quadro informativo sugli incidenti stradali che sono accaduti nell'anno 2015. I dati OCSE relativi all'Italia contenuti nel « *Road safety annual report 2016* », pubblicato nel mese corrente, sono riferiti all'intero anno 2014 e indicano un numero ancora elevato di incidenti stradali. Si tratta infatti di circa 177.000 incidenti, (numero che registra un calo del 2,5 per cento rispetto al 2013), con 3.381 persone decedute nel 2014 (quasi lo stesso numero del 2013, anno in cui erano morte 3.401 persone). Tali cifre collocano l'Italia ancora al di sopra della media europea dei decessi. Pur potendo esprimere soddisfazione per la fortissima riduzione degli incidenti stradali in generale che si è registrata dal 2000 ad oggi, in particolare per quanto riguarda gli incidenti mortali – le vittime si sono infatti ridotte da 7.061 nel 2000 a 4.114 nel 2010, a 3.381 del 2014 – manifesta preoccupazione riguardo alla ripresa del numero dei morti, come risulta dal quadro, sia pur provvisorio, diffuso dall'ISTAT, relativo al 2015, anno in cui,

per la prima volta dopo 15 anni di calo ininterrotto, la tendenza ad una riduzione del numero delle vittime si arresta, in quanto si registra, al contrario, un incremento dei morti sulla strada, che passano a 3.419, con un incremento di 38 decessi rispetto all'anno 2014 (1,1 per cento in più). Per quanto concerne il numero complessivo degli incidenti stradali, anche nel 2015 si registrerebbe, sulla base dei dati dell'ISTAT, una diminuzione da circa 177 mila del 2014 a circa 173 mila nel 2015.

Sull'aumento del numero di vittime in Italia, secondo le anticipazioni ISTAT pesa l'incremento di morti registrato su autostrade (comprendenti di tangenziali e raccordi autostradali) e strade extraurbane (305 e 1.619 morti, che comportano, rispettivamente, un incremento del 6,3 per cento e dell'1,9 per cento sull'anno precedente). Una lieve flessione si registra, di contro, sulle strade urbane (1.495 morti, con una riduzione dello 0,7 per cento rispetto al 2014), dopo la crescita del 5,4 per cento tra il 2013 e il 2014. Fanno eccezione i grandi Comuni, per i quali, nel complesso, il numero di morti nell'abitato aumenta dell'8,6 per cento.

Osserva che tali dati segnalano, e, purtroppo, l'OCSE lo conferma, l'utilizzo ancora altamente insoddisfacente da parte degli Italiani dei mezzi di protezione individuale, in particolare delle cinture di sicurezza. L'OCSE riferisce ad esempio che, da un sondaggio condotto tra il 2010 ed il 2014, solo il 20 per cento degli italiani interpellati ha dichiarato di usare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori, peraltro obbligatorie dal 1994. Ulteriori rilevazioni empiriche condotte da riviste specialistiche del settore automobilistico hanno confermato che nelle aree urbane l'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza da parte dei passeggeri sui sedili anteriori, nonché sui sedili posteriori, è largamente disatteso, anche in presenza di bambini. L'OCSE cita altri studi in materia, che dal 2011 al 2014 stanno tentando di monitorare il non utilizzo dei seggiolini per i bambini: si stima un non utilizzo dei seggiolini di ritenuta per bambini che va dal 22 per cento al 34 per cento nelle varie

regioni d'Italia. Osserva che questo comportamento, unitamente all'uso non corretto dei telefoni cellulari alla guida, si configura come una causa crescente di incidentalità da arginare attraverso campagne educative mirate volte a sensibilizzare l'utenza. In tal senso ritiene che la giornata istituita dalla proposta di legge in esame possa costituire la cornice migliore nella quale avviare tali iniziative.

Quanto alle categorie di vittime, fa presente che, secondo i più recenti dati ISTAT, l'aumento della mortalità nel 2015 ha riguardato in particolar modo gli utenti delle due ruote a motore (+7,2 per cento) e i pedoni (+4 per cento). Per i pedoni si tratta del secondo aumento consecutivo (+4,9 per cento tra il 2014 e il 2013). Risultano in calo gli automobilisti deceduti (-1,7 per cento) così come i conducenti di ciclomotori (-5,4 per cento) e i ciclisti (-8,8 per cento), che tornano ai livelli di mortalità del 2013. Tali dati devono infatti tenere conto delle tendenze degli anni precedenti: nel 2014 sulla base dell'analisi OCSE, si era infatti, registrata una significativa riduzione dei decessi per i conducenti di ciclomotori (-3,3 per cento) e di motociclette (-10,4 per cento), mentre si riscontrava un aumento dell'8,8 per cento del numero dei ciclisti deceduti.

Giudica necessario, come emerge dai dati sinteticamente richiamati, che il tema della sicurezza stradale mantenga una posizione centrale sia rispetto all'interesse dell'opinione pubblica, sia rispetto alle politiche che si intendono adottare. Sotto questo profilo l'istituzione di una giornata dedicata alle vittime della strada, che possa portare a divulgare i dati, anche quelli meno positivi, sensibilizzando la pubblica opinione e favorendo una ampia attività educativa, rivolta a tutti i cittadini, e in particolare ai bambini e ai giovani, appare essere pienamente coerente con le molte iniziative che la Commissione negli anni ha intrapreso su questo tema.

Auspica pertanto un esame condiviso e costruttivo della proposta di legge in esame da parte di tutti i Gruppi parlamentari, in modo che possa essere colta pienamente l'occasione di tornare ad in-

tervenire sul tema della sicurezza stradale, richiamando su di esso l'attenzione della pubblica opinione con una iniziativa che può avere un forte impatto, anche, come dicevo, sotto il profilo educativo. Per questa ragione auspica altresì che si possa pervenire ad una rapida approvazione della proposta di legge in entrambi i rami del Parlamento.

Diego DE LORENZIS (M5S) condivide le finalità e i contenuti della proposta di legge in esame. Osserva che pur non costituendo questa una misura atta a risolvere il problema dell'incidentalità e della mortalità stradale, anche per l'assenza di risorse tali da permettere alle istituzioni di promuovere le iniziative di informazione e sensibilizzazione ivi previste, in ogni caso si tratta di una misura pienamente condivisa che può costituire un primo passo nella direzione seguita dalla Commissione. Auspica tuttavia che possano essere esaminati prontamente dalla Commissione tutti i provvedimenti in materia di sicurezza stradale presentati dai Gruppi parlamentari, le cui misure operative potranno dare un contributo concreto ed efficace alla riduzione del numero degli incidenti e dei morti sulle strade.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Michele Pompeo META, *presidente*, non essendovi deputati che chiedono di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale si procederà, dopo che sia stata assegnata, all'abbinamento della proposta di legge C. 3990 Biasotti.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate.

Nuovo testo unificato C. 72 Realacci e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, invita la relatrice a illustrare la propria proposta di parere.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, illustra la propria proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato)*.

Paolo GANDOLFI (PD) rileva che il testo unificato predisposto dalla Commissione ambiente presenta elementi di sovrapposizione con due proposte di legge in corso di esame presso la Commissione Trasporti, vale a dire la proposta di legge in materia di ferrovie turistiche e la proposta di legge in materia di rete ciclabile e mobilità ciclistica. La proposta di parere presentata dalla collega Simoni individua con grande precisione e supera le sovrapposizioni con l'iniziativa legislativa in materia di ferrovie turistiche. Per quanto riguarda invece la proposta di legge concernente la rete ciclabile e la mobilità ciclistica, di cui la Commissione Trasporti ha adottato un nuovo testo base e nella seduta di domani avvierà l'esame e la votazione delle proposte emendative, rileva che il testo in esame reca alcune disposi-

zioni che potrebbero determinare criticità e difficoltà di coordinamento.

Segnala in particolare che all'articolo 1, comma 4, si stabilisce che la rete nazionale di mobilità dolce debba essere sviluppata in coerenza con il sistema nazionale di ciclovie turistiche previsto nella legge di stabilità 2016. In proposito ritiene che sarebbe più opportuno, in coerenza con le previsioni recate dalla proposta di legge in corso di esame da parte della Commissione Trasporti, un riferimento alla rete ciclabile nazionale, anche in considerazione del fatto che le disposizioni della legge di stabilità richiamate al comma 4 dell'articolo 1 in esame sono state introdotte con un apposito emendamento proprio in vista di essere riprese e sviluppate in un testo di legge organico, che è appunto quello al quale la Commissione Trasporti sta lavorando.

Osserva quindi che all'articolo 4, comma 3, del testo in esame, si prevede che la rete nazionale della mobilità dolce sia integrata con specifiche categorie di infrastrutture e di mezzi di trasporto, tra cui le ferrovie in esercizio del trasporto ferroviario locale, prevedendo particolari facilitazioni d'uso, sia tariffarie, sia di carico e di trasporto di biciclette. Al riguardo segnala che le disposizioni dell'articolo 4 riguardano la rete, piuttosto che la gestione del servizio. Per questo, mentre può considerarsi pertinente il riferimento a facilitazioni di carico e di trasporto di biciclette, non gli sembra appropriato nell'ambito del suddetto articolo fare riferimento a facilitazioni tariffarie. A suo giudizio, sarebbe più opportuno che tale riferimento fosse inserito nell'ambito dell'articolo 8, laddove si enumerano gli interventi di valorizzazione della rete di mobilità dolce, tra i quali

potrebbero essere incluse anche iniziative per facilitare l'integrazione con i servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante iniziative volte a pervenire al riconoscimento di facilitazioni tariffarie. In ogni caso occorre tenere presente che la competenza ad adottare facilitazioni tariffarie spetta agli enti locali titolari del servizio di trasporto pubblico.

In conclusione, invita pertanto la collega relatrice a valutare la possibilità di inserire nella propria proposta di parere gli aspetti da lui evidenziati, proprio al fine di assicurare il coordinamento tra il testo unificato in esame e la proposta di legge sulla rete ciclabile e la mobilità ciclistica che la Commissione Trasporti sta predisponendo.

Michele Pompeo META, *presidente*, sottolinea, anche alla luce dell'intervento del deputato Gandolfi, l'esigenza di tutelare le competenze della Commissione, tanto più quando si tratta di materie, quali le ferrovie turistiche o la mobilità ciclistica, sulle quali la Commissione sta esaminando proposte di legge in sede referente. D'altra parte invita la Commissione ad accelerare i tempi di esame delle proposte di legge, in modo da pervenire quanto prima alla conclusione dell'esame stesso e, in un rapporto di collaborazione e trasparenza sia con la Commissione Ambiente sia con il Governo, alla definizione di testi che offrono una disciplina organica delle materie sopra citate.

In considerazione dell'esigenza per la relatrice di valutare le integrazioni della proposta di parere sollecitate dal collega Gandolfi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà prevista per domani.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate (Nuovo testo unificato C. 72 Realacci ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge recanti « Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate » (C. 72 Realacci e abb.),

premessi che:

il provvedimento mira alla realizzazione di una rete nazionale di « mobilità dolce », connotata da un'elevata sostenibilità ambientale ed equiparata – ai fini della pianificazione e della programmazione a livello nazionale e locale, nonché a quella di livello europeo – alle altre reti infrastrutturali nazionali;

le modalità di realizzazione della rete, di cui all'articolo 2, prevedono che essa principalmente derivi dal recupero e dal riutilizzo di infrastrutture quali percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi equestri, cammini storici, percorsi religiosi, strade bianche, tratturi e strade locali a basso traffico, treni turistici, percorsi *velorail*, alzaie lungo i fiumi, canali ed aree vallive ed altre tipologie che consentono utilizzi sostenibili; sono altresì introdotte misure, sicuramente condivisibili, volte a favorire l'integrazione della rete di mobilità dolce con il trasporto pubblico locale;

per quanto concerne la definizione della rete di mobilità dolce e, in partico-

lare, il riferimento alle ferrovie e ai treni turistici, si evidenzia peraltro l'esigenza che essi non costituiscano parte della rete della mobilità dolce, ma che, come correttamente disposto dall'articolo 4, rientrino tra le infrastrutture che « integrano » la mobilità dolce;

si sottolinea altresì che è in corso di esame da parte di questa Commissione una proposta di legge volta a disciplinare in modo organico l'esercizio del trasporto ferroviario su linee storico-turistiche di particolare pregio dal punto di vista ambientale, culturale, paesaggistico e archeologico; risulta pertanto opportuno non inserire nella proposta di legge in esame disposizioni che interessino in modo specifico tale materia;

in diverse disposizioni del testo in esame si fa riferimento alle ferrovie dismesse. In particolare, l'articolo 2 reca la definizione di ferrovie dismesse, nell'ambito delle infrastrutture da recuperare e riutilizzare ai fini della realizzazione della rete nazionale della mobilità dolce; l'articolo 4, comma 2, prevede, tra le tipologie di percorsi con le quali realizzare preferibilmente la rete nazionale della mobilità dolce anche le ferrovie dismesse; il successivo articolo 5 disciplina l'utilizzo delle ferrovie dismesse come aree nelle quali sviluppare la mobilità dolce (*greenways*), demandando ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la pubblicazione entro il 31 dicembre di ogni anno dell'elenco di tali linee ferroviarie. Al riguardo si evidenzia l'esigenza di preci-

sare che l'uso delle ferrovie « dismesse » ai fini della mobilità dolce sia limitato ai soli casi nei quali il sedime ferroviario non sia armato o, in ogni caso, si trovi in condizioni di armamento che escludano il ripristino dell'esercizio ferroviario;

l'articolo 7 modifica il codice dei beni culturali prevedendo che anche le ferrovie turistiche, ferrovie sospese e ferrovie dismesse, di pregevole valore paesaggistico o inserite in ambiti territoriali di particolare valenza rientrano tra i beni paesaggistici e possano pertanto essere qualificati come beni di notevole interesse pubblico, applicando quindi ad esse la specifica disciplina prevista in tali casi. Si evidenzia tuttavia che le suddette previsioni potrebbero comportare vincoli eccessivi e tali da rendere più difficile l'attivazione e più onerosa la gestione dei percorsi ferroviari turistici;

l'articolo 9, nel definire i compiti e la composizione dell'Osservatorio sulla mobilità dolce, prevede la partecipazione anche di rappresentanti delle associazioni impegnate nella salvaguardia, nella promozione e nella gestione di ferrovie turistiche. Per le ragioni già indicate si segnala l'opportunità di sopprimere tale previsione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole da: « e persegue l'obiettivo » fino a: « garantendo così » con le seguenti: « , e garantendo »;

2) all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), primo periodo, sopprimere le parole « treni turistici »;

b) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole « dall'esercizio ferroviario, » aggiungere le seguenti: « che non siano armati o, comunque, che siano in condizioni di armamento tali da escludere il ripristino dell'esercizio ferroviario medesimo, »;

3) all'articolo 5, sopprimere il comma 2;

4) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso *d-bis*) e apportare le conseguenti modifiche di coordinamento alle lettere b), c) e d);

5) all'articolo 9, comma 3, sopprimere le seguenti parole: « , nonché nella salvaguardia, nella promozione e nella gestione di ferrovie turistiche ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia. COM(2016) 49 final
(Seguito dell'esame e rinvio)

130

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 11.50.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia. COM(2016) 49 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, comunica che ha impostato la proposta di documento finale che sarà formalmente presentato nella seduta già prevista per domani. Sottolinea che il documento, che tiene conto anche di alcuni elementi emersi nel corso delle audizioni informali di Assogasliquidi e della Conferenza GNL svolte la scorsa settimana. Sottolinea che la comunicazione consente di realizzare

un ulteriore passo avanti nel percorso delineato dall'Unione europea in materia di sicurezza energetica, in quanto mira a rafforzare il mercato europeo a fronte di scenari internazionali caratterizzati da forti perturbazioni e frequenti crisi suscettibili di determinare incertezze e discontinuità nella disponibilità di gas. Osserva che, in linea generale, appare necessario definire e realizzare la Strategia in termini flessibili che prevedano la possibilità di ricorrere a diverse opzioni alternative in modo da evitare l'adozione di scelte molto impegnative sotto il profilo finanziario e per l'impatto sui territori che potrebbero rivelarsi antieconomiche o superate sul piano tecnologico. Rilevata l'opportunità di cogliere l'occasione offerta dalla attesa riduzione prezzi del GNL, sottolinea che occorre garantire l'uso più efficiente di infrastrutture esistenti, in particolare lavorando al fine di consentire la bidirezionalità dei flussi. Aggiunge che, per velocizzare la crescita del settore e consentire che il GNL abbia uno sviluppo omogeneo su tutto il territorio e per tutti gli impieghi possibili, un ruolo fondamentale potrebbe essere rappresentato dalla realizzazione di strutture di stoccaggio del GNL a terra. Sottolinea quindi la necessità di sfruttare le potenzialità offerte dall'impiego del

GNL nel settore dei trasporti, nel quale esso verrebbe utilizzato in alternativa ai combustibili marittimi nel trasporto per nave e al diesel nei veicoli pesanti. A tal fine, appare necessario incentivare il rinnovo ovvero l'adeguamento delle flotte con mezzi alimentati a GNL ovvero a doppia alimentazione (*dual fuel*) e la diffusione di veicoli pesanti alimentati a GNL. Comunica infine che la proposta di documento finale sarà anticipata per *email* ai com-

ponenti della Commissione affinché possano valutare la possibilità di eventuali integrazioni che si dichiara sin d'ora disponibile ad esaminare.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 132 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 136 |

COMITATO RISTRETTO:

| | |
|---|-----|
| Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti | 134 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 134 |
|---|-----|

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|-----|
| 5-03255 Loreface: Indennizzi straordinari per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni ... | 134 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 137 |
| 5-03828 Binetti: Indennizzi per i soggetti affetti da sindrome da talidomide | 134 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 139 |
| 5-07845 Galgano: Ridefinizione organica del sistema di vendita e distribuzione dei farmaci ... | 135 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 140 |
| 5-08200 Vezzali: Rischi per la salute connessi al consumo di bevande confezionate in bottiglie di plastica | 135 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 143 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 13.50.

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate.

Nuovo testo unificato C. 72 Realacci e abb.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Delia MURER (PD), *relatrice*, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge in esame reca disposizioni volte, come enunciato all'articolo 1, alla realizzazione di una rete nazionale di mobilità dolce, che favorisca il turismo, il tempo libero, l'attività fisica delle persone e la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali. Tale rete è realizzata in via prioritaria attraverso il riuso, il recupero, la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate, anche per la valorizzazione di itinerari di rilevante valore storico e culturale. La rete, equiparata alle altre reti infrastrutturali nazionali, ai fini della pia-

nificazione e della programmazione a livello nazionale e locale, nonché a quella di livello europeo, è definita in coerenza con il sistema nazionale di ciclovie turistiche e con il Piano straordinario della mobilità turistica.

L'articolo 2 contiene le definizioni funzionali all'applicazione della nuova disciplina recata dal testo unificato in esame. Per quanto riguarda le competenze, comunque marginali, della Commissione Affari sociali, segnala: la « mobilità dolce », che include forme di mobilità lenta finalizzate alla fruizione del territorio, dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, all'attività ricreativa, con particolare attenzione ai disabili, ai minori e agli anziani, caratterizzate da un'elevata sostenibilità ambientale; la « rete nazionale della mobilità dolce »: il sistema di percorsi, costituito, tra l'altro, da percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi equestri, cammini storici, percorsi religiosi, strade bianche, tratturi e strade locali a basso traffico. Al riguardo, ricorda che l'articolo 20 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità prevede che gli Stati Parti devono prendere misure efficaci ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile.

L'articolo 3 prevede l'elaborazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, della rete nazionale della mobilità dolce e delle linee guida della mobilità dolce e l'elaborazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, da parte delle regioni, di un programma regionale di mobilità dolce nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e di programmazione territoriale. Le regioni provvedono ad attuare tale programma anche promuovendo la partecipazione degli enti locali e dei cittadini anche attraverso contratti di parte-

nariato sociale di cui all'articolo 190 del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016).

L'articolo 4 riepiloga le finalità delle reti di mobilità dolce mentre il successivo articolo 5 disciplina il riuso delle ferrovie dismesse come vie verdi (*greenways*).

L'articolo 6 dispone che il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove il censimento « degli itinerari naturalistici, storici, culturali, religiosi, artistici o sociali, fruibili a piedi e con altre forme di mobilità dolce », ossia ai « cammini » che sono definiti dalla lettera e) dell'articolo 2.

L'articolo 7 aggiunge all'elenco degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico che possono essere qualificati come « beni paesaggistici » e vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) le infrastrutture attinenti ai percorsi che possono essere utilizzati per la mobilità dolce.

L'articolo 8 prevede l'individuazione degli interventi prioritari volti alla tutela e alla valorizzazione socio-economica delle aree territoriali interessate dalla rete di mobilità dolce.

L'articolo 9 prevede l'istituzione, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, di un Osservatorio sulla mobilità dolce demandandola a un decreto del Ministro dei beni culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente, che disciplinerà il numero dei componenti, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

L'articolo 10 disciplina la sponsorizzazione della mobilità dolce effettuata da aziende private o pubbliche o da persone fisiche, indicando le iniziative che possono essere sponsorizzate.

L'articolo 11 stabilisce che la legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, mentre il successivo articolo 12 provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attua-

zione della legge, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, e alla relativa copertura.

In conclusione osserva, come emerge dall'illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, come non vi siano disposizioni volte ad incidere in modo diretto e sostanziale su materie oggetto della competenza della XII Commissione Affari sociali.

In assenza di richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 26 luglio 2016.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.15.

5-03255 Loreface: Indennizzi straordinari per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE (M5S), replicando, esprime soddisfazione per aver potuto finalmente ottenere, a due anni dalla presentazione dell'atto di sindacato ispettivo, i dati relativi alle somme corrisposte ai sensi dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014. Sottolinea in proposito che la procedura introdotta, definita di equa riparazione per i danni causati da emotrasfusione e vaccinazione, rappresenta un vantaggio per lo Stato ma si rivela iniqua per i cittadini colpiti. Segnala, pertanto, la necessità che sia fornita una corretta informazione, al fine di rendere edotti tutti gli interessati del fatto che l'adesione all'equa riparazione, che implica la rinuncia ad altre forme di indennizzo, anche transattive, rappresenta un'opzione, rimanendo la possibilità di perseguire altre strade per far valere i propri diritti.

5-03828 Binetti: Indennizzi per i soggetti affetti da sindrome da talidomide.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paola BINETTI (AP), replicando, osserva che i tempi con cui è stata fornita, dopo due anni dalla presentazione, la risposta del Governo, hanno consentito a quest'ultimo di riportare l'importante risultato ottenuto attraverso la disposizione introdotta nel decreto-legge n. 113 del 2016.

Si dichiara pertanto felice del riconoscimento della possibilità di ottenere l'indennizzo in favore di persone che visibil-

mente patiscono una grave menomazione, facendo così giustizia e superando un'impostazione troppo rigida circa gli anni di nascita presi in esame e le modalità per provare il nesso tra l'uso della talidomide e i danni subiti.

5-07845 Galgano: Ridefinizione organica del sistema di vendita e distribuzione dei farmaci.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, osserva che la risposta ricevuta denota una mancata comprensione della domanda posta attraverso l'interrogazione in titolo. Sottolinea che, come dimostrano numerose ricerche, il perdurante stato di recessione sta provocando gravi conseguenze sulla spesa delle famiglie per le cure sanitarie, con gravi danni per la salute. In questo quadro sarebbero necessarie iniziative di liberalizzazione per conseguire una diminuzione del prezzo dei farmaci, consentendone l'acquisto anche alle fasce più deboli della popolazione. Insiste quindi per l'adozione di misure che vadano nella direzione indicata nell'ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 ottobre 2015, in occasione dell'esame del disegno di legge sulla concorrenza.

5-08200 Vezzali: Rischi per la salute connessi al consumo di bevande confezionate in bottiglie di plastica.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), replicando, dichiara di essere a conoscenza della normativa relativa alla produzione di contenitori alimentari in materiale plastico, precisando che, come dimostrano numerosi studi, i problemi per la salute derivano in primo luogo dalle modalità di deposito e conservazione dei prodotti che, se esposti a fonti di calore, possono rilasciare negli alimenti sostanze dannose. Evidenzia la delicatezza del tema e le gravi ricadute per la salute pubblica, auspicando la promozione da parte del Governo di campagne di sensibilizzazione, anche sui rischi connessi al riuso dei contenitori, e la realizzazione di studi per indicare con chiarezza temperature e durata temporale delle esposizioni a fonti di calore suscettibili di alterare i contenitori plastici. In conclusione, si dichiara fiduciosa della volontà del Governo di intervenire efficacemente su una problematica di indubbia rilevanza.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 72 Realacci e abbinate, recante « Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate »;

preso atto, all'articolo 2 del provvedimento, della particolare attenzione ri-

volta ai disabili, ai minori e agli anziani nella realizzazione della suddetta rete, anche in relazione al contenuto dell'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**5-03255 Lorefice: Indennizzi straordinari per i
soggetti danneggiati da emotrasfusioni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si rappresenta che l'articolo 27-*bis* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, ha previsto un'equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso decesso) che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 entro il 19 gennaio 2010.

Nello specifico, si prevede la corresponsione, a titolo di equa riparazione, di una somma di denaro (euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o somministrazione di emoderivati infetti ed euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria) in un'unica soluzione per i soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva. Il riconoscimento è subordinato non solo al possesso dei requisiti individuati dall'articolo 2, lettera *a*) e lettera *b*) del regolamento del 28 aprile 2009 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria), ma anche alla verifica della ricevibilità della predetta istanza.

La corresponsione della somme è, altresì, subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni

ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale.

Il Ministero della salute sta provvedendo alla corresponsione del *quantum* dovuto agli aventi diritto secondo un piano d'azione finalizzato alla evasione programmata delle pratiche entro il 31 dicembre 2017, come previsto al comma 1 del predetto articolo 27-*bis*, nel rispetto della graduatoria dei soggetti che si possono avvalere dell'equa riparazione, sulla base dei criteri fissati dalla citata normativa, che tiene conto della gravità dell'infermità e, in caso di parità, del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.

Il comma 3 dell'articolo 27-*bis* prevede che la procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri previsti per la corresponsione dell'equa riparazione, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012.

Alla data del 19 gennaio 2010, sono pervenute 7885 domande di adesione all'operazione transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ad oggi risultano inviate, da parte del Ministero della Salute, ai soggetti danneggiati n. 3804 note per l'accettazione dell'equa riparazione e risultano pervenute 1609 accettazioni. Di

queste 1259 sono state liquidate, 47 sono state rigettate e 303 sono in lavorazione o in attesa di integrazione della documentazione.

Per quanto riguarda i soggetti per i quali prosegue l'operazione transattiva, sono state istruite circa 250 posizioni, dalla prima alla quinta categoria di gravità della patologia. Ad oggi nessuna di queste ha visto accolta la domanda. Per 21 posizioni è stata inviata la richiesta di parere all'Avvocatura dello stato. Di queste, per 3 posizioni è stato espresso parere favorevole, per 3 posizioni parere di non opportunità della stipula, per le restanti si è in attesa di riscontro. Infine, si rappresenta che in precedenza sono già state rigettate

1313 domande di adesione all'operazione transattiva, ai sensi del decreto ministeriale 4 maggio 2012, e 51 domande per mancanza dei requisiti del Regolamento 28 aprile 2009.

Da ultimo, si conferma che il Ministero della salute si è costituito parte civile nel procedimento penale n. 338870/03, e che, al fine di sostenere l'astratta idoneità lesiva di ciascuna dose di emoderivato, è intervenuto nella operazioni peritali, designando, con nota del 18 luglio 2016, quale perito di parte, il dottor Lorenzo Montrasio, direttore dell'Unità Dirigenziale Farmaci biologici dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

ALLEGATO 3

5-03828 Binetti: Indennizzi per i soggetti affetti da sindrome da talidomide.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione dell'onorevole Binetti affronta una tematica ben nota a questa Commissione, che ha condotto, con il dovuto scrupolo e con il dovuto approfondito il dibattito, non solo politico ma anche tecnico, i lavori in sede referente del disegno di legge volto a modificare l'arco temporale di nascita ai fini dell'indennizzo in questione, poi trasmesso al Senato.

È appena il caso di ricordare che in sede di conversione del decreto-legge n. 113 del 2016, a seguito di una iniziativa parlamentare, è stato approvato l'articolo 21-ter.

Tale nuova disposizione, come è noto, riconosce l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, emimelia, della focomelia e della micromelia anche ai soggetti nati nel 1958 e nel 1966, nonché ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide.

Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infirmità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere

di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 2 ottobre 2009, n. 163.

La norma, inoltre, rinvia al Ministro della salute e al Ministro del lavoro l'adozione di un regolamento per l'indicazione dei criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni in questione, ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti in questione, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.

Alla copertura degli oneri valutati in 3.960.000 euro annui, si provvede mediante risorse del Ministero delle finanze e del Ministero della salute.

Non è un caso che ho ritenuto di ripercorrere, seppur sinteticamente, i contenuti delle nuove disposizioni, perché auspico che in sede di attuazione della norma e di predisposizione del riferito regolamento possano essere adeguatamente affrontati, per una corretta soluzione, i diversi profili di criticità sollevati con la presente interrogazione.

Da ultimo, ritengo corretto ricordare che le commissioni medico-ospedaliere non sono sottoposte funzionalmente al Ministero della salute.

ALLEGATO 4

5-07845 Galgano: Ridefinizione organica del sistema di vendita e distribuzione dei farmaci.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute ha emanato il decreto 18 aprile 2012 « Attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 », in base al quale i medicinali per cui non è consentita la vendita negli esercizi commerciali sono individuati nell'allegato A del provvedimento; quelli ricompresi nella parte terza dell'allegato A, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e la cui inclusione nell'elenco dei medicinali è provvisoria, sono in attesa delle valutazioni della Commissione consultiva Tecnico Scientifica dell'AIFA, all'epoca in fase di ricostituzione; quelli vendibili senza ricetta anche negli esercizi commerciali sono invece indicati nell'allegato B.

Successivamente, è stato adottato il decreto ministeriale Salute 15 novembre 2012, poiché, *medio tempore*, la CTS, ricostituitasi, ha deliberato sui criteri utilizzati da AIFA e sull'elenco stilato dal Ministero della salute per individuare i medicinali vendibili o meno negli esercizi commerciali e sono anche intervenute modifiche di anagrafica e regolazione dei prodotti inseriti nel decreto ministeriale Salute 18 aprile 2012.

Il Ministero della salute ha poi chiesto ad AIFA di estendere i criteri precedentemente individuati anche alle specialità medicinali non commercializzate e l'Agenzia ha ottemperato con un procedimento *ad hoc* del cui avvio si è pubblicata comunicazione sul portale istituzionale

dell'Agenzia in data 16 novembre 2012 (*cf.* <http://www.agenziafarmaco.gov.it>). Il procedimento si è concluso con l'adozione del decreto ministeriale Salute del 21 febbraio 2014.

Ulteriori attività di riclassificazione di taluni medicinali da parte di AIFA sono intervenute, in seguito, con Determina n. 212 del 6 marzo 2014 e con decreto del 17 aprile 2014 di rettifica, precedenti al decreto ministeriale Salute 21 febbraio 2014, anch'esso rettificato con decreto ministeriale Salute 8 maggio 2014.

Nel 2015, poi, AIFA ha concluso le procedure di rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del SSN, ridefiniti in base al criterio dei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili. La Determina con i nuovi prezzi (n. 1267 del 6 ottobre 2015 in *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'8 ottobre 2015) nel suo allegato A contiene i farmaci riclassificati in fascia C.

Sul versante giurisprudenziale, meritano cenno alcune decisioni recenti.

Con sentenza n. 216 del 9 luglio 2014 la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità, sollevata con ordinanza n. 00333/2012 dal TAR per la Calabria, sull'articolo 5 comma 1 del decreto-legge n. 223 del 2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nella parte in cui non consente agli esercizi commerciali ivi previsti (le cosiddette parafarmacie) la vendita di medicinali in

fascia C soggetti a prescrizione medica, ha statuito archiviando, così, con efficacia *erga omnes*, un'annosa *querelle* sul tema.

La Corte ha infatti dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

In particolare, ha osservato che, per costante giurisprudenza ribadita nel corso degli anni, il regime delle farmacie rientra a pieno titolo nella materia « tutela della salute ». Ciò in quanto la « complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista » (così la sentenza n. 87 del 2006, confermata dalle successive sentenze n. 255 del 2013, n. 231 del 2012, n. 150 del 2011, n. 295 del 2009 e n. 430 del 2007).

Proprio allo scopo di garantire, attraverso la distribuzione dei farmaci, un diritto fondamentale come quello alla salute, il legislatore ha organizzato il servizio farmaceutico secondo un sistema di pianificazione sul territorio, per evitare che vi sia una concentrazione eccessiva di esercizi in certe zone, più popolate e perciò più redditizie, e nel contempo una copertura insufficiente in altre con un minore numero di abitanti. Il sistema della pianificazione ha trovato piena regolazione con le leggi 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), e 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), la cui disciplina è stata ulteriormente modificata ed aggiornata anche in tempi molto recenti (vedi l'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1).

La pianificazione territoriale, però, osserva ancora la Corte, non è l'unico strumento col quale si è ritenuto di garantire, in relazione all'approvvigionamento dei medicinali, l'uguale tutela della salute dei cittadini in tutte le parti del Paese.

In conclusione, la Corte considera che « ... non c'è alcuna irragionevolezza nel prevedere che per determinati medicinali, periodicamente individuati dal Ministero della salute dopo aver sentito l'Agenzia italiana del farmaco, permanga l'obbligo della prescrizione medica e, di conseguenza, il divieto di vendita nelle parafarmacie. Ed invero, nonostante siano condivisibili le osservazioni compiute dal TAR rimettente per quello che riguarda l'esistenza di una serie di elementi comuni alle farmacie e alle parafarmacie, è indubbio che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza. Le farmacie, infatti, proprio in quanto assoggettate ad una serie di obblighi che derivano dalle esigenze di tutela della salute dei cittadini, offrono necessariamente un insieme di garanzie maggiori che rendono non illegittima la permanenza della riserva loro assegnata. Non si tratta di accogliere l'opinione secondo cui i farmacisti che hanno superato il concorso per l'assegnazione di una farmacia danno maggiori garanzie rispetto a quelli preposti alle parafarmacie, poiché gli uni e gli altri hanno il medesimo titolo di studio e sono iscritti a tutti gli effetti all'albo professionale. Si tratta, invece, di prendere atto che la totale liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica – che sono medicinali con una maggiore valenza terapeutica, risultando altrimenti privo di senso l'obbligo di prescrizione – verrebbe affidata ad esercizi commerciali che lo stesso legislatore ha voluto assoggettare ad una quantità meno intensa di vincoli e adempimenti, anche in relazione alle prescrizioni. Né può giungersi a diversa conclusione invocando l'articolo 41 della Costituzione, e il principio di tutela della concorrenza. A questo riguardo va rilevato che, come si è sottolineato, il regime delle farmacie è incluso – secondo costante giurisprudenza di questa Corte – nella materia della « tutela della salute », pur se questa collocazione non esclude che alcune delle relative attività

possano essere sottoposte alla concorrenza, come altre nell'ambito della medesima materia... ».

Peraltro, anche il TAR Veneto, con sentenza n. 1143 del 6 novembre 2015 riferendosi alla sentenza della Consulta suddetta ha affermato che le parafarmacie, cui non è consentita la vendita di medicinali soggetti a prescrizione medica, non essendo inserite nel sistema di pianificazione di cui al decreto-legge n. 201 del 2011 potrebbero alternarne il sistema, in danno dei cittadini.

Per quanto riguarda i dati elaborati da AIFA, l'Agenzia ha pubblicato un'analisi (<http://www.agenziafarmaco.gov.it>) circa l'an-

damento della spesa e dei consumi relativa ai medicinali di fascia C a partire dal 2006, anno di emanazione del cosiddetto « Decreto Bersani » fino al 2013. Gli esiti dello studio, riassunti anche in altra sezione del sito istituzionale (<http://www.agenziafarmaco.gov.it>) e dettagliati nelle tabelle ad esso annesse, dimostrano che « gli effetti dei provvedimenti di liberalizzazione in realtà non sembrerebbero aver portato alcun vantaggio ai pazienti, a parte la comodità di avere una più facile disponibilità di punti vendita che però potenzialmente li espone alle conseguenze di consumare più farmaci che non sono – come da AIFA più volte sottolineato – una merce simile a qualunque altra ».

ALLEGATO 5

5-08200 Vezzali: Rischi per la salute connessi al consumo di bevande confezionate in bottiglie di plastica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli oggetti di materia plastica destinati al contatto con gli alimenti sono disciplinati dal Regolamento (CE) 1935/2004 (normativa quadro) e dal Regolamento (UE) 10/2011, normativa specifica per le materie plastiche.

Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 fissa i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione. Segnatamente stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d'impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da: costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari, comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Inoltre, l'articolo 15 del medesimo Regolamento prescrive che l'etichettatura e le informazioni adeguate siano predisposte in maniera tale da aiutare gli utilizzatori nell'impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti, in conformità della legislazione alimentare.

Il regolamento (UE) 10/2011 stabilisce, invece, norme di base per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti introducendo, inoltre, limiti di migrazione per le sostanze utilizzate in tali imballaggi e stabilisce le condizioni per il loro uso al fine di garantire la sicurezza alimentare.

Gli operatori del settore alimentare hanno l'obbligo di verificare e garantire che nelle loro imprese, gli alimenti soddi-

sfino le disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.

Per quanto riguarda l'importazione di materia plastica da paesi extraeuropei, il materiale importato deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità alle norme vigenti (Reg. CE 1935/2004, Reg. UE 10/2011 e Reg. CE 2023/2006 riguardante le buone pratiche di fabbricazione). I materiali a contatto di importazione sono oggetto di controllo da parte degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute e le partite non conformi, in particolare per cessione di contaminanti chimici e metalli pesanti, vengono respinte verso il Paese di provenienza. I respingimenti (*border rejection*) per materiali a contatto con alimenti effettuati dagli USMAF italiani e pubblicati in RASFF WINDOW risultano essere n. 65 nel 2015 e n. 10 nel 2016.

Per quanto concerne i materiali a contatto immessi in commercio sul territorio comunitario il controllo viene effettuato dalle ASL sia per gli aspetti inerenti la produzione che per gli aspetti inerenti il loro utilizzo. In particolare, la problematica della cessione degli ftalati da parte delle bottiglie di plastica è conosciuta, laddove si verificano condizioni di esposizione alla luce solare ed a fonti di calore e laddove le condizioni di stoccaggio nei magazzini e negli espositori per la vendita non siano adeguate. Gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) sono al corrente delle corrette prassi da seguire ed a loro compete l'applicazione di corrette procedure di autocontrollo.

Occorre precisare che le ASL, mediante audit ed ispezioni, effettuano attività di controllo ufficiale sia negli stabilimenti di produzione alimentare, sia sulle attività di distribuzione e di vendita al dettaglio. Nel 2015 hanno effettuato 143.174 ispezioni al dettaglio, 19.800 presso la distribuzione all'ingrosso e 134.567 presso esercizi di ristorazione. Ad ogni modo, il Ministero della salute procederà a sensibilizzare le ASL ad una intensificazione dei controlli, compatibilmente con le esigue risorse di personale disponibili, e ad effettuare una più attenta valutazione nel corso dei controlli ufficiali sulle condizioni di stoccaggio e di esposizione alla luce delle bevande in bottiglie di pet.

Inoltre, il regolamento CE 282/2008 stabilisce misure specifiche per i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti. La plastica riciclata impiegata per la produzione dei materiali e degli oggetti coperti da questo regolamento deve provenire da un processo di riciclo autorizzato e deve essere stata trattata conformemente alle norme indicate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fab-

bricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Per quel che concerne il consumatore, preme precisare che sulle etichette deve figurare il termine di consumo, che deve ritenersi valido in condizioni di corretta modalità di conservazione in luogo asciutto e fresco ed al riparo dalla luce solare come indicato dal produttore. In ogni caso dovrebbe essere ormai acquisita l'informazione sulla necessità di consumare gli alimenti entro i termini di consumo indicati e comunque entro pochi giorni dall'apertura, così come dovrebbe essere già acquisito dal consumatore il concetto che la bottiglia di pet è monouso e finalizzata a contenere la bevanda che in essa viene venduta e che quindi il riutilizzo della stessa non è consigliabile.

Per ultimo, si vuole precisare che il numero di notifiche, provenienti dal Sistema di Allerta Rapido per gli Alimenti e Mangimi (RASFF), effettuate dall'Italia (75) è considerevolmente inferiore a quello riportato nell'interrogazione e che in tali notifiche non figura nessun caso di migrazione o di non conformità riguardanti il materiale in questione.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (nomina n. 73) 145

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 145

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; *b)* Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 145

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio*) 146

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 luglio 2016.

Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (nomina n. 73).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sotto-

segretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; *b)* Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.

C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 luglio scorso il relatore, onorevole Cova, ha introdotto la discussione e che, nella giornata di ieri, ha anticipato ai colleghi una proposta di parere favorevole.

Paolo COVA (PD), *relatore*, conferma la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE si associa alla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Massimiliano BERNINI (M5S), preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Le ragioni del dissenso sono analoghe a quelle rilevate per altri disegni di legge di ratifica che, sovente, sono espressione di una certa superficialità nell'affrontare tematiche quali quelle delle barriere tariffarie e non. Il riferimento è in primo luogo alle misure fitosanitarie per le quali si prevedono accordi livellati verso il basso, non adeguati rispetto agli *standard* vigenti nell'Unione europea e che espongono il nostro Paese all'immissione di patogeni pericolosi per l'ambiente e per l'agricoltura.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.

C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.

C. 3974 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge.

Luca SANI, *presidente*, avverte che al termine dell'esame preliminare congiunto dei disegni di legge, l'*iter* proseguirà distintamente. L'esame si concluderà con la votazione di una relazione su ciascuno dei predetti provvedimenti, cui saranno allegati gli emendamenti al disegno di legge di assestamento eventualmente approvati dalla Commissione. Tenuto conto dei tempi di esame del provvedimento — la Commissione bilancio intende concluderne l'esame entro la prossima settimana — propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento alle ore 12 di domani mattina, affinché la Commissione possa concludere l'esame nella seduta già convocata per domani, o al più tardi entro il termine richiesto per l'espressione del parere.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, invita quindi il relatore ad illustrare i contenuti dei provvedimenti.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sui disegni di legge relativi al rendiconto dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 2015

e all'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, relativamente alle parti di competenza della XIII Commissione Agricoltura.

In merito al rendiconto, rileva che nell'anno 2015, gli stanziamenti di spesa iniziali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iscritti nella legge di bilancio 2015 ammontavano, in termini di competenza, a 1.280,3 milioni di euro.

Gli stanziamenti definitivi complessivi di competenza relativi al medesimo dicastero ammontano – a consuntivo dell'anno 2015 – a 1.433,7 milioni di euro, con aumento di circa 153,4 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali (+11,9 per cento). Nell'anno 2014, lo scostamento tra previsioni iniziali e stanziamenti definitivi di competenza era stato del +7,8 per cento.

La Corte dei conti, nella sua Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2015, osserva – tra l'altro – che lo stanziamento iniziale di competenza del 2015 era superiore di 11,3 milioni di euro rispetto a quello del 2014, mentre lo stanziamento definitivo 2015 risulta superiore di circa 66 milioni di euro rispetto a quello del 2014. La stessa Corte osserva, inoltre, che la crescita di quasi il 5 per cento degli stanziamenti definitivi 2015, rispetto a quelli del 2014, porta a recuperare una parte della sensibile discesa avuta nel 2014 (-11,5 per cento), in virtù soprattutto della ripresa delle spese in conto capitale che ammontano, nel 2015, a 435 milioni di euro (+19,3 per cento e + 70 milioni rispetto al 2014).

La Relazione evidenzia che l'aumento dello stanziamento definitivo 2015 è in parte riconducibile alla missione 9 « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » che assorbe il 58 per cento dello stanziamento definitivo del Ministero, e che registra un incremento di 26 milioni di euro rispetto all'anno 2014, in parte conseguente all'utilizzo dei « Fondi da ripartire », ove sono stanziati le risorse per ripianare i debiti nei confronti degli Enti territoriali in esito al riaccertamento ex DL n.66/2014 (che presenta un incremento

di 45 milioni di euro), mentre la missione « Soccorso civile » vede un decremento di 18 milioni di euro.

I residui passivi, accertati al 31 dicembre 2015, ammontano a 333,6 milioni di euro. La Corte dei conti osserva che i residui di stanziamento – ossia stanziamenti di spese, in genere di conto capitale, che, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, vengono tuttavia fatte transitare nel conto dei residui – sono più che raddoppiati, passando da 17,5 milioni di euro del 2014 a 41,4 milioni di euro del 2015, e che si è verificato anche un incremento delle economie delle spese in conto competenza, che sono passate dai 29,1 milioni di euro del 2014 a circa 44,3 milioni di euro del 2015: tale minor utilizzo delle risorse, reso evidente da un abbassamento – in percentuale dello stanziamento, ma non in valore assoluto – di impegni e pagamenti, testimonia – secondo la Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2015 – « la maggiore vischiosità gestionale dell'ultimo esercizio chiuso ».

In particolare, si può ricavare, dai dati della Relazione, che si è passati dal 96,58 per cento di impegni rispetto agli stanziamenti definitivi di competenza del 2014, al 94 per cento del 2015.

La Corte dei conti – nella sua Relazione – osserva inoltre che la consistenza debitoria relativa ai debiti fuori bilancio risulta in peggioramento (da 290 mila euro del 2014 a 324,6 mila euro del 2015), dovuta in prevalenza al mancato smaltimento di situazioni pregresse relative al Corpo forestale dello Stato.

Esaminando le spese per Centri di responsabilità, si evince che le dotazioni definitive sono assegnate nel seguente ordine di rilevanza: CDR 5, Corpo forestale dello Stato, assorbe circa il 36,7 per cento delle dotazioni totali del Ministero; CDR 2. Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, assorbe circa il 31,6 per cento del totale; CDR 3. Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ip-piche e della pesca, assorbe circa il 27,6 per cento dell'intero stanziamento defini-

tivo; CDR 4 Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, presenta circa il 3,3 per cento delle dotazioni definitive.

CDR 1. Gabinetto e uffici diretta collaborazione del Ministro assorbe circa lo 0,6 per cento degli stanziamenti definitivi.

Rileva, quindi, che la missione che assorbe la gran parte delle risorse del Ministero (il 58 per cento degli stanziamenti definitivi) è la missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», che presenta uno stanziamento complessivo – nel bilancio dello Stato – di 1,01 miliardi di euro nel 2015, dei quali circa 832 milioni di euro di competenza del Ministero.

La restante parte degli stanziamenti definitivi del bilancio dello Stato riferibili alla Missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», pari a circa 182,8 milioni di euro per il 2015, è allocata nel programma 9.3 (Sostegno al settore agricolo) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (ove tale programma assume la numerazione 7.1), ed è relativa in particolare all'attività dell'AGEA.

Quanto al programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», la Corte dei Conti nella Relazione ricorda che la nuova programmazione 2014-2020 dei Fondi relativi allo sviluppo rurale ha visto il pagamento solo di 18 milioni nel 2015 da parte degli organismi pagatori diversi da AGEA. Il FEASR 2007-2013, con l'attività svolta da AGEA, ha chiuso i progetti della programmazione, erogando la quasi totalità dei finanziamenti comunitari per 8,85 miliardi su 8,89 miliardi di dotazione. In riferimento al FEAGA, la rendicontazione annuale mostra un erogato per 4,4 miliardi. Il settore della pesca è supportato da finanziamenti comunitari del FEP, che registra uno stato di avanzamento del 94 per cento in termini di impegno, su una dotazione finanziaria di 769,7 milioni. Infine, il FEAMP è relativo alla nuova programmazione, con 537 milioni di risorse comunitarie (ed un cofinanziamento di 440,8 milioni, più

356,7 milioni del FDR); la gestione delle risorse è attuata attraverso un PON approvato dalla Commissione europea a fine 2015. ».

Il programma «Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione» si occupa, tra l'altro, delle filiere, della pesca ed anche del settore dell'ippica.

Con riguardo ai «contratti di filiera», la Corte fa presente che secondo quanto riferito dall'Amministrazione, nel 2015, è proseguita l'attuazione dei contratti relativi al I e II bando in fase di conclusione; i contratti relativi al III bando sono in fase gestionale iniziale e quelli del IV sono nella fase di programmazione di dettaglio. In tale ambito, l'Ismea finanzia il settore e gestisce l'attuazione dei contratti di filiera, prestando assistenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dalla fase di istruttoria esecutiva e sino alla relazione sullo stato di avanzamento delle attività di investimento.

La Relazione ci ricorda poi che il programma «Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale», con minori risorse del 2014, pari a 49 milioni, è affidato all'Ispettorato «ICQRF».

In riferimento alla gestione commissariale ex Agensud soppressa – afferma la Relazione – e le cui funzioni e risorse sono state trasferite al Ministero nel 2015, il Commissario *ad acta* ha relazionato sullo stato della ricognizione delle risorse, dall'inizio della gestione a conclusione, per un ammontare di circa 1,4 miliardi, dei quali erogati oltre 540 milioni, e dei progetti, oltre 2000 in atto o conclusi, evidenziando la complessità della rendicontazione, peraltro ancora non completata.

In materia di ippica, permangono le criticità già poste in luce dalla Corte in ordine alla gestione dell'ex ASSI, soppressa ormai dal 2012 e le cui risorse e funzioni sono trasferite al Ministero. Il dirigente, delegato fino al 30 giugno 2016 per le operazioni di pagamento e riscossione della soppressa gestione, nonché in

via provvisoria per la nuova ordinaria amministrazione, ha riferito in ordine alla situazione contabile, sia relativa al piano di rientro per il pagamento dei residui passivi per 96,6 milioni, onorato per il 97 per cento, sia in relazione ai pagamenti dei debiti al 2012 che ammontavano a 206,7 milioni. Nel triennio 2013-2015 sono stati impiegati i fondi a disposizione pari a 439,7 milioni, dei quali rendicontati ad oggi poco più di 200 milioni. In ordine ai residui attivi dell'ex Assi, accertati a tutto il 2012 per 206 milioni, non sussiste ancora rendicontazione, ed in ordine ai quali si nutrono dubbi sulla possibilità di recupero del credito. La Corte esprime, al riguardo, la sussistenza di profili di problematicità riguardo la tempistica di rendicontazione a chiusura delle gestioni.

Infine, la Corte sottolinea come risulti ancora assai complessa la situazione contabile del recupero del prelievo dovuto per le c.d. quote latte. AGEA ha riferito che il prelievo imputato per le campagne lattiere dal 1995 al 2009 è di 2,3 miliardi, il prelievo ancora dovuto è di 1,34 miliardi. Di questo, per la sola parte iscritta a ruolo, pari a 380 milioni più la quota interessi, risultano riscossi 4,8 milioni, mentre per 111 milioni, le cartelle esattoriali risultano impugnate o sospese. Infine il contenzioso, instaurato avverso il prelievo, pone a rischio il recupero delle somme dovute. Anche per la campagna lattiera 2014-2015, nella quale vi è stato un esubero delle quote, il prelievo finale dovuto è di oltre 103 milioni, di cui 32 dovuti all'UE e il resto per finanziare il fondo per gli interventi di settore; di questi sono stati recuperati solo 17 milioni circa. Peraltro, ricorda la Corte, anche in tale contesto, il contenzioso in atto ha posto in dubbio il fondamento normativo specifico del prelievo volto a finanziare il predetto fondo».

Meno di un quarto delle risorse del Dicastero agricolo sono destinate alle missioni di « *Ordine pubblico e sicurezza* » e « *Soccorso civile* », cointestate con altri Ministeri, in cui è impegnato il Corpo Forestale dello Stato, che sarà assorbito in

altre Forze di Polizia, con due programmi di spesa: la missione 7, « *Ordine pubblico e sicurezza* », programma « *Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano* », nel 2015 assorbe il 12,5 per cento degli stanziamenti definitivi del Ministero (con 179,6 milioni di euro); la missione 8 « *Soccorso civile* », programma « *Interventi per soccorsi* » nel 2015 assorbe il 9,8 per cento degli stanziamenti definitivi del Ministero (con 139,9 milioni di euro).

Le attività di competenza delle due missioni sono essenzialmente svolte – ci ricorda la Relazione della Corte dei conti – dal Corpo forestale dello Stato (CDR 5); le risorse per le funzioni del CFS sono allocate anche nel programma « *Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità* » della missione 18, « *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* » (con uno stanziamento definitivo di competenza di 207 milioni di euro). Nei tre programmi suddetti la spesa per redditi stanziata ammonta a 428,4 milioni, cioè l'84 per cento delle risorse della categoria economica I del Ministero (ossia spese correnti).

Per quanto concerne la missione 32 « *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* », questa si suddivide, nell'ambito dello stato di previsione del MIPAAF – nei due programmi 32.2 « *Indirizzo politico* » e 32.3 « *Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche* ». Il primo di questi due programmi (che assume la numerazione 5.1 all'interno dello stato di previsione del MIPAAF), presentava – in base al Rendiconto – una previsione iniziale, per il 2015, in termini di competenza, di circa 8,7 milioni di euro: lo stanziamento definitivo di competenza si attesta a circa 9 milioni di euro. Per quanto concerne il programma « *Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche* » (che assume la numerazione 5.2 all'interno dello stato di previsione del MIPAAF), questo presentava una previsione iniziale di competenza di circa 12,4 milioni di euro che, alla fine dell'esercizio finanziario 2015, si è definita in circa 16,1 milioni di euro.

Per quanto riguarda la Missione 33 «Fondi da ripartire», questa presenta il solo programma 33.1 «Fondi da assegnare» (che assume la numerazione 6.1 nello stato di previsione del MIPAAF). Questo programma presentava uno stanziamento iniziale di competenza di circa 83,1 milioni di euro per il 2015, che si è rideterminato, al termine dell'esercizio finanziario, in 50 milioni di euro.

La *Relazione* sul rendiconto ci ricorda che 45 milioni di euro delle risorse di quest'ultimo programma sono stati stanziati, in conto capitale, sul capitolo 7851, per ripianare i debiti nei confronti degli enti territoriali in esito al riaccertamento straordinario *ex d.l.* 66/2014.

Quanto al disegno di legge di assestamento di bilancio dello Stato, ricorda che il provvedimento consente un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2016 riflette la struttura del bilancio dello Stato organizzato – secondo legge n. 196/2009 – in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto.

La relazione in esame si sofferma, come di consueto, sulle sole parti del disegno di legge di assestamento 2016 di interesse della XIII Commissione Agricoltura.

Si tratta dell'intero stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 12), nonché di una limitata parte dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), nel quale risulta iscritto il Programma 9.1. Sostegno al settore agricolo della Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, che assume in quest'ultimo stato di previsione la numerazione di Programma 7.1.

Per l'anno 2016, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza relativi allo stato di previsione della spesa del MiPAAF iscritti a legge di bilancio 2016 (Legge n. 209/2015) ammontano a 1.229,9 milioni

di euro. Gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a 1.271,3 milioni di euro con una variazione in aumento di 41,4 milioni di euro (+ 3,37 per cento).

Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio 2016 ammontano invece a 1306,9 milioni di euro e quelli assestati ammontano a 1.421,7 milioni, con un aumento di 114,8 milioni di euro (+8,7 per cento).

I residui, con il DDL di assestamento, vengono allineati a quelli risultanti al 31 dicembre 2015 dal Rendiconto generale dello Stato, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative, passano da 224,98 milioni di euro presunti a 333,65 milioni di euro accertati, con un incremento di 108,6 milioni di euro (+48,2 per cento).

Secondo quanto risulta dalla Nota illustrativa allo stato di previsione del MIPAAF contenuta nel disegno di legge di assestamento 2016, l'incremento delle previsioni iniziali è ascrivibile ad un duplice ordine di fattori.

Il primo è connesso a variazioni per atto amministrativo, che nel periodo gennaio-maggio 2016 sono state già introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi.

Tali variazioni sono pari complessivamente a 41,4 milioni di euro sia in termini di competenza sia in termini di cassa, rappresentando – per l'anno 2016 – l'intero incremento degli stanziamenti di competenza del MIPAAF.

Le variazioni per atto amministrativo registrate dal disegno di legge di assestamento in esame interessano contemporaneamente (e nella medesima misura) competenza e cassa e sono: la riassegnazione ai capitoli della spesa di somme versate all'entrata di pertinenza del MIPAAF, per un importo di circa 4,8 milioni di euro; la riassegnazione ai capitoli di spesa di cedolino unico delle somme versate all'entrata, per circa 11,7 milioni di euro; la reiscrizione di residui passivi perenti (somme cadute in perenzione dal

punto di vista amministrativo, ma reiscritte in bilancio perché comunque dovute dal punto di vista giuridico), per circa 22 milioni di euro; lo storno da fondi del Ministero dell'economia e delle finanze per circa 2,3 milioni di euro; l'attuazione della legge 1 dicembre 2015, n. 194, recante « Tutela e valorizzazione della biodiversità agricola e alimentare », per 500 mila euro.

L'altro ordine di variazione è avanzato con il disegno di legge di assestamento ed è pari complessivamente a 73,3 milioni di euro in termini di sola cassa (la competenza, in questo caso, rimane invariata, come accennato) e a 108,6 milioni in termini di residui.

In particolare, come già accennato, le variazioni ai residui sono finalizzate ad allineare i dati a quelli risultanti al 31 dicembre 2015 dal Rendiconto generale dello Stato, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.

Le variazioni alla competenza e alla cassa sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla maggiore consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Il programma 9.3 Sostegno al settore agricolo della Missione 9 « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (che prende in questo stato di previsione la numerazione 7.1) non registra variazioni nel disegno di legge di assestamento.

Resta quindi inalterato, per questo programma, lo stanziamento iniziale previsto per l'anno 2016, pari, sia in termini di competenza che di cassa a 152.792.094 euro. Rimangono altresì confermate le previsioni – a legislazione vigente – per gli

anni 2017 (158.705.697 euro) e 2018 (152.731.260 euro), in termini sia di competenza sia di cassa.

Filippo GALLINELLA (M5S), dopo aver ringraziato il relatore per la relazione svolta, chiede approfondimenti su alcune questioni. In primo luogo intende capire cosa si intenda esattamente quando la Corte dei Conti, nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2015, parla, in relazione alla consistenza dei residui passivi, di « maggiore vischiosità gestionale dell'ultimo esercizio chiuso ».

In secondo luogo, chiede chiarimenti su quali siano le situazioni pregresse relative al Corpo forestale dello Stato che hanno determinato, come rileva sempre la Corte dei Conti, un peggioramento della consistenza debitoria – da 290 mila euro del 2014 a 324,6 mila euro del 2015 – relativamente ai debiti fuori bilancio. Esaminando, poi, le risorse relative al centro di responsabilità che fa capo all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, rileva che esse rappresentano una dotazione definitiva del 3,3 per cento del totale degli stanziamenti, che sarebbe opportuno incrementare ai fini di un rafforzamento dell'azione di controllo a tutela della qualità dell'agroalimentare italiano. Chiede, inoltre, se ci siano trasferimenti e quali da parte del Dicastero agricolo a favore dei consorzi di tutela delle denominazioni dei prodotti a denominazione di origine.

Vorrebbe, quindi, meglio capire il motivo per cui sono state distolte, come rileva la Corte dei Conti, risorse originariamente destinate ad interventi delle Forze dell'ordine nella c.d. terra dei fuochi per finanziare la società Expo S.p.A. Chiede, altresì, quale sia la situazione delle risorse ex Agensud, le cui competenze sono state trasferite al Dicastero agricolo, con riferimento in particolare alla possibilità per la Sicilia di poter utilizzare i fondi del Piano di sviluppo rurale nazionale (PSRN) per la gestione dell'acqua. Infine, chiede di poter

conoscere con esattezza la situazione contabile del recupero del prelievo supplementare delle campagne 1995-2009.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), chiede chiarimenti sulla sussistenza di residui attivi riferibili alla gestione finanziaria del Dicastero agricolo e sulla registrazione degli introiti dei lodi arbitrali

emessi in relazione alla gestione del comparto ippico.

Luca SANI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. Atto n. 317 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 154 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Atto n. 318 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 154 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo. | |
| Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazioni favorevoli</i>) | 156 |
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; <i>g)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada; <i>h)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; <i>i)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; <i>l)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo; <i>m)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada. C. 3917 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) . | 160 |
| Sui lavori della Commissione | 163 |

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Atto n. 317

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 luglio 2016.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Bonomo, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.

Atto n. 318.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, ricorda che la direttiva n. 2014/89/UE – che lo

schema in esame è volta a recepire – istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime (cosiddetta economia blu), lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine (articolo 1).

La direttiva si inserisce nel contesto della direttiva 2008/56/UE, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che costituisce il pilastro della politica marittima integrata dell'Unione europea (PMI), stabilendo principi comuni per gli Stati membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e delle economie marittime e costiere e sviluppando un processo decisionale coordinato per raggiungere un buono stato ecologico delle acque marine. La PMI individua la pianificazione dello spazio marittimo come strumento politico intersettoriale che consente alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero.

La delega per il recepimento della direttiva n. 2014/89/UE è stata concessa dalla legge di delegazione europea 2014 (legge 114/2015, entrata in vigore il 15 agosto 2015); il termine di scadenza della delega è fissato al 18 ottobre 2016.

Lo schema in esame, che si compone di 12 articoli, è principalmente finalizzato a promuovere la crescita sostenibile delle attività marittime e l'uso sostenibile delle risorse marine tramite la creazione di un quadro che consenta di attuare efficacemente la pianificazione dello spazio marittimo nelle acque nazionali, risolvendo così i problemi, presenti e futuri, derivanti dall'uso crescente e non coordinato delle zone marittime, che porta ad un'eccessiva concorrenza per lo spazio marittimo e a uno sfruttamento inefficiente e non sostenibile delle risorse marine.

Tali finalità sono enunciate dall'articolo 1 (che recepisce il corrispondente articolo della direttiva) che prevede l'istituzione di un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere: la crescita sostenibile delle

economie marittime; lo sviluppo sostenibile delle zone marine; l'uso sostenibile delle risorse marine.

Ciò, secondo il medesimo articolo 1, dovrà avvenire assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico e tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego Bay nel dicembre 1982.

L'articolo 2, in linea con le norme dettate dal corrispondente articolo della direttiva, delimita l'ambito di applicazione del decreto alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo, come definiti dal successivo articolo 3.

L'articolo 4 individua gli obiettivi e i requisiti della pianificazione dello spazio marittimo, definito dall'articolo 3, come « un processo mediante il quale vengono analizzate ed organizzate le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali ». Tale definizione riprende quella dettata dalla direttiva. L'obiettivo della pianificazione dello spazio marittimo è quello di contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, tutela e miglioramento dell'ambiente.

L'articolo 5 disciplina le modalità e le procedure da seguire per l'attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, mediante piani di gestione dello spazio marittimo, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle attività e degli usi delle acque marine, presenti e futuri.

I piani di gestione dello spazio marittimo sono: 1. elaborati dal Comitato tecnico (istituito dall'articolo 7 nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); 2. trasmessi, prima della loro approvazione, al Tavolo interministeriale di coordinamento (istituito dall'articolo 6) che ne attesta la corrispondenza con il processo di pianificazione definito nelle linee guida; 3. approvati, anche in tempi

diversi e comunque entro il 31 dicembre 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 4. aggiornati secondo le modalità e le tempistiche definite dalle linee guida e comunque entro 10 anni dalla loro prima approvazione.

L'articolo 6 istituisce, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Tavolo interministeriale a cui è affidata l'attività di coordinamento relativa alla pianificazione dello spazio marittimo. La presidenza del tavolo interministeriale è affidata ad un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al tavolo interministeriale viene affidato il compito di coordinamento: nella definizione delle linee guida relative agli indirizzi per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo; nella individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare.

Le linee guida, definite nell'ambito del Tavolo interministeriale, dovranno infine essere approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una volta acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 7 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Comitato tecnico a cui è affidato il compito di elaborare, per ogni area marittima individuata nelle linee guida, i piani di gestione dello spazio marittimo.

In base all'articolo 8, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di Autorità competente ai sensi del decreto in esame. Tra i suoi compiti vi è la cura di una relazione annuale al Parlamento in merito alle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi posti dal decreto in esame.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di partecipazione del pubblico, prevedendo che questa sia assicurata dall'Autorità competente sin dalle fasi iniziali dell'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, attraverso l'informazione e la consultazione di tutte le parti coinvolte

e dei soggetti interessati, oltreché delle autorità competenti per materia e della popolazione interessata.

In materia di utilizzo e condivisione dei dati, l'articolo 10 pone poi in capo all'Autorità competente il coordinamento della definizione, gestione e aggiornamento del sistema informativo integrato a supporto dell'attività di pianificazione dello spazio marittimo.

L'articolo 11 disciplina l'attività di cooperazione nelle rispettive azioni di pianificazione degli spazi marittimi con gli Stati membri e gli Stati terzi che l'Autorità competente dovrà svolgere d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale, sentito il Comitato tecnico.

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria dello schema di decreto legislativo, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) rileva che l'articolo 6 del provvedimento istituisce, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, un apposito Tavolo interministeriale, a cui è affidata l'attività di coordinamento relativa alla pianificazione dello spazio marittimo. All'articolo 7 si dispone inoltre la costituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito Comitato tecnico.

Evidenza come presso il Dipartimento per le politiche europee sia già operante il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), e riterrebbe opportuno – a fronte del proliferare di tavoli e comitati tecnici – introdurre disposizioni di semplificazione e di coordinamento, al fine di garantire una gestione unitaria delle questioni.

Luisa BOSSA (PD) rileva che lo schema di decreto in esame è stato trasmesso dal Governo alla Camera privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, e chiede informazioni circa la disponibilità di tale documentazione.

Michele BORDO, *presidente*, rileva che il prescritto parere non è stato ancora trasmesso dalla Conferenza Stato-Regioni e che la Commissione deve attenderne la trasmissione prima di esprimersi sullo Schema di decreto in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.50.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.

C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.

C. 3974 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che al termine dell'esame preliminare dei provvedimenti, l'iter proseguirà distintamente. L'esame si concluderà con la votazione di una relazione su ciascuno dei predetti provvedimenti, cui saranno allegati gli emendamenti al disegno di legge di assestamento eventualmente approvati dalla Commissione.

Invita quindi il relatore, onorevole Giu-lietti, a illustrare i contenuti degli atti.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, con riferimento al Rendiconto generale per l'anno 2015 (C. 3973), segnala che i dati riguardanti le politiche comunitarie sono esposti nel Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze, e più precisamente nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, nell'ambito del Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.

Le previsioni iniziali 2015 relative alla Missione 3, nella legge di bilancio per il 2015, risultavano essere pari a 24.291,2 milioni di euro; con la legge di assestamento 2015 e le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, le dotazioni definitive di competenza risultano essere pari a 23.390,6 milioni di euro mentre gli importi effettivamente pagati sono stati pari a 22.262,8 milioni. Per il Programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE) le previsioni definitive sono pari a 22.999,6 di euro, a fronte di una previsione iniziale di 23.953,1 milioni, mentre le somme effettivamente pagate ammontano a 21.873,9 milioni.

In particolare le variazioni connesse alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE interessano direttamente i seguenti capitoli: capitolo 2751 – somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL (Reddito Nazionale Lordo) e sull'IVA, pari a 15.500 milioni di euro, con una riduzione di 1.200 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali 2015 (16.700 milioni di euro); capitolo 2752 – somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali relative a dazi doganali e contributi Zucchero, pari a 2.400 milioni di euro, con un aumento di 200 milioni rispetto alle previsioni iniziali 2015 (2.200 milioni di euro); Capitolo 7493 – somme da versare al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato « Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: fi-

nanziamenti nazionali », pari a 4.950 milioni di euro (l'importo è rimasto invariato rispetto alle previsioni iniziali 2015).

Ricorda che il sistema di finanziamento dell'Unione europea, previsto dall'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (ex 269 del Trattato CE), stabilisce che il bilancio generale dell'UE sia integralmente finanziato dalle cosiddette « Risorse Proprie », ossia dai mezzi finanziari conferiti da ciascuno Stato membro per garantire il funzionamento dell'amministrazione comunitaria e che consentono la realizzazione degli obiettivi fondamentali e delle relative politiche comunitarie.

Il sistema è disciplinato dalla Decisione 2007/436/CE, che ha recepito le Conclusioni del Consiglio Europeo del dicembre 2005 e ne regola la procedura per il periodo di programmazione finanziaria 2007-2013.

Al riguardo segnala che per il periodo 2014-2020 è stata adottata la Decisione 2014/335/UE, Euratom sul sistema delle risorse proprie, del 26 maggio 2014, che sostituisce la decisione 2007/436/CE, Euratom. La nuova decisione entrerà in vigore solo allorché sarà stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, e si applicherà con effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2014. A tutt'oggi la decisione non è ancora entrata in vigore.

Ricorda inoltre che le risorse finanziarie sono costituite da Risorse Proprie Tradizionali (R.P.T.), costituite dai dazi doganali riscossi dai Paesi membri negli scambi con Paesi terzi, dai prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli, derivanti da scambi con paesi terzi, nonché da contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero; Risorsa IVA, costituita da un contributo a carico di ciascuno Stato membro commisurato ad un'aliquota uniforme di prelievo dello 0,30 per cento a metà dell'imponibile nazionale dell'IVA; Risorsa R.N.L. (Reddito Nazionale Lordo), che consiste in un contributo degli Stati membri fissato anno per anno dal bilancio UE entro il massimale in termini di pagamenti dell'1,24 per cento

dell'RNL dell'Unione europea e ripartito tra gli Stati membri in proporzione agli RNL nazionali, tenendo conto però della correzione di bilancio a favore del Regno Unito e delle diminuzioni previste per Paesi Bassi e Svezia. Segnalo che la Risorsa IVA e la Risorsa RNL rappresentano attualmente la maggior parte delle risorse del bilancio UE.

Nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015 viene evidenziata l'esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi tra l'Italia e l'UE, nonché la situazione delle corrispondenti erogazioni effettuate dalle Amministrazioni nazionali: ciò consente di rendere noti al Parlamento i dati consolidati sull'entità delle risorse movimentate nel settore degli interventi di politica comunitaria, nonché l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'UE, attraverso le erogazioni del Fondo di rotazione.

Dall'esposizione dei flussi finanziari con l'UE risulta che nel 2015 la quota di contribuzione italiana al bilancio dell'UE relativa alle risorse proprie ammontava, nelle previsioni iniziali, a 16.500 milioni di euro; nelle previsioni definitive l'importo risulta essere pari a 14.899 milioni di euro (con una riduzione di 1.601 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali), pari all'11,49 per cento del bilancio complessivo UE di 129.667 milioni di euro.

I versamenti effettivi al bilancio UE effettuati dal Ministero dell'economia nel 2015, pari a 16.180 milioni di euro, a raffronto con quelli indicati nelle previsioni definitive, evidenziano un incremento di circa 1.280,7 milioni di euro (+ 8,6 per cento). Segnala che tale incremento è stato determinato in particolare da una sensibile crescita della Risorsa RNL (+1.363,8 milioni di euro) dovuto principalmente ad un versamento aggiuntivo di circa 1.174 milioni di euro per revisione delle basi imponibile degli anni precedenti.

Per quanto riguarda la contribuzione dell'UE in favore dell'Italia, essa consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall'Unione in vari settori e si

realizza concretamente con gli strumenti finanziari costituiti dai Fondi strutturali e di investimento (SIE).

A seguito della definizione del nuovo quadro finanziario dell'UE per il periodo 2014-2020, il 17 dicembre 2013 è stato adottato il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. regolamento generale) concernente le regole comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Il regolamento ha abrogato il precedente regolamento (CE) n. 1083/2006 relativo al periodo 2007-2013. Accanto al regolamento generale sono stati emanati gli specifici regolamenti che regolano il funzionamento di ogni singolo fondo: regolamento (UE) n. 1300/2013 relativo al Fondo di coesione; regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e il regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia relativo alla situazione dei flussi finanziari Italia-UE si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2015 sono stati accreditati all'Italia contributi per 11.479,6 milioni di euro, con un decremento del 16,17 per cento rispetto all'anno 2014.

Per quanto riguarda la distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento, segnala che la parte più rilevante degli accrediti ha riguardato, come di consueto, il FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), che con circa 4.423,1 milioni di euro rappresenta il 37,64 per cento delle entrate totali. Dal confronto con gli accrediti del 2014 si può notare la crescita sensibile degli introiti del FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) (46,75 per cento), del FEASR (Fondo Europeo di Sviluppo Rurale) (11,36 per cento) e dello

YEY (Pon Occupazione Giovani) (2.900 per cento), nonché delle altre linee del bilancio comunitario (52,23).

Infine, nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia per l'anno finanziario 2015 un capitolo è dedicato alle erogazioni effettuate dal Fondo di rotazione per le politiche comunitarie istituito dall'articolo 5 della legge 183 del 1987, che dà un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'UE: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Al Fondo di rotazione, nel corso del 2015, sono confluiti finanziamenti per 5.598,7 milioni di euro dal bilancio nazionale e per 7.327,4 milioni di euro dal bilancio comunitario. A fronte di queste risorse, il Fondo ha effettuato nel 2015 trasferimenti per finanziare interventi relativi alle finalità individuate in sede comunitaria per 5.963,3 milioni di euro dal conto relativo ai finanziamenti nazionali e per 7.432,5 dal conto relativo ai cofinanziamenti comunitari.

Passando quindi ad illustrare i contenuti del disegno di legge di assestamento 2016 (C. 3974), ricorda che i dati riguardanti le politiche comunitarie sono esposti nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.

Alla Missione 3 sono stati complessivamente attribuiti – per competenza – 24.091,4 milioni di euro, di cui 23.753,9 milioni di euro al Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.

Nel disegno di legge di assestamento 2016 viene proposta a carico del Programma 3.1 una variazione negativa di 203,8 milioni di euro, cui si aggiunge una riduzione di 1,3 milioni di euro dipendente da atti amministrativi. Complessivamente lo stanziamento relativo al Programma 3.1 si attesta su 23.548,8 milioni di euro.

La riduzione di 203,8 milioni di euro dello stanziamento 2016 riguarda, in particolare:

i finanziamenti al bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie; con un decre-

mento di 100 milioni di euro del capitolo 2752 (somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali – dazi doganali e contributi zucchero), che deriva dalle stime di minor gettito sui dazi doganali, come indicato nel DEF 2016;

gli interventi in materia di formazione professionale cofinanziati dalla UE; con un decremento pari a 103,3 milioni di euro, a seguito della soppressione del capitolo 7552, determinata dall'abrogazione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, recate disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

Nel disegno di legge di assestamento 2016 è altresì riportato lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (capitolo 7493): rispetto alle previsioni iniziali il capitolo non registra alcuna variazione; pertanto lo stanziamento iscritto resta confermato di 4.350 milioni di euro.

Alla luce dell'illustrazione svolta, si dichiara disponibile – ove i colleghi non intendano presentare proposte emendative al disegno di legge di assestamento – a concludere sin dalla seduta odierna l'esame dei provvedimenti.

Michele BORDO, *presidente*, invita i deputati ad intervenire; nessuno chiedendo di prendere la parola, e verificato – anche avendo a tal fine consultato i gruppi non presenti alla seduta odierna – che non vi sono obiezioni a procedere subito alla votazione delle relazioni, rinunciando pertanto alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti ed invita il relatore a formulare le proposte di relazione.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, alla luce delle specifiche competenze della XIV Commissione, propone di riferire favorevolmente su entrambi i provvedimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte de-

liberazioni, la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge C. 3973 Governo recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 » e sul disegno di legge C. 3974 Governo recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 » e sulla allegata Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza). Delibera altresì di nominare il deputato Giulietti relatore presso la V Commissione.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei; *b)* Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; *c)* Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam; *d)* Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; *g)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada; *h)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; *i)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; *l)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo; *m)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di

Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada.

C. 3917 Governo

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – di un disegno di legge di ratifica ed esecuzione di 11 accordi bilaterali in materia di trasporti.

Tre di questi accordi – fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, il Governo della Repubblica di Algeria e il Governo della Repubblica del Vietnam – riguardano i servizi aerei.

L'Italia ha in realtà stipulato da molto tempo diversi accordi bilaterali nel campo dei servizi di trasporto aereo: tuttavia, come riportato dalla relazione introduttiva al disegno di legge in esame, il regolamento CE n. 847 del 2004 ha apportato sostanziali innovazioni e una omogeneizzazione a livello europeo nella normativa di settore.

Tali accordi bilaterali sui servizi di trasporto aereo, alla luce della vigente normativa europea, definiscono in primo luogo le modalità di esercitare i diritti e le facoltà delle Parti di sviluppare operazioni aeronautiche internazionali nell'ambito della tabella delle rotte normalmente allegata agli accordi. Vi sono poi disposizioni generali sulle leggi e i regolamenti concernenti l'ingresso, lo stazionamento e l'uscita dal territorio di ciascuna delle Parti degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale. Correlate disposizioni riguardano gli equipaggi degli aeromobili, i passeggeri e gli spedizionieri.

Negli accordi bilaterali, poi, le Parti si riconoscono con reciprocità la certificazione di navigabilità degli aeromobili, nonché le licenze rilasciate da ciascuna delle Parti stesse. Vi sono inoltre disposizioni

sulle esenzioni doganali che riguardano gli aeromobili utilizzati nell'ambito dei trasporti previsti da ciascun accordo bilaterale. Anche i requisiti che ciascun vettore deve soddisfare per ottenere l'abilitazione a operare sulle rotte concordate in ciascun accordo bilaterale sono oggetto degli accordi medesimi, con particolare riferimento a quanto imposto dalle clausole standard dell'Unione europea in tema di designazione dei vettori.

Particolarmente rilevanti sono poi le previsioni riguardanti la sicurezza aerea, come anche quelle relative alla protezione della navigazione aerea contro atti illeciti – ad esempio atti terroristici, dirottamenti, eccetera.

Per quanto riguarda i diritti di sorvolo e di scalo sui rispettivi territori e il diritto all'operatività di servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate negli allegati a ciascun accordo, questi sono oggetto di appositi articoli, nei quali viene anche sostanzialmente vietata l'attività di cabotaggio nei servizi aerei nel territorio dell'altra Parte contraente.

È altresì previsto che ciascuna Parte contraente designi uno o più vettori aerei per operare nelle rotte specificate in ciascun accordo.

Le disposizioni prevedono contatti regolari tra le rispettive Autorità aeronautiche in ordine alle autorizzazioni ad operare e per l'approvazione dei programmi di ciascun vettore opportunamente designato.

Le Parti, inoltre, si consulteranno regolarmente per la verifica delle condizioni di applicazione di ciascun accordo, che è completato dalle consuete disposizioni in materia di interpretazione e applicazione, e di eventuale contenzioso, nonché di modalità di entrata in vigore, revisione e denuncia degli accordi medesimi.

Sono invece due – con il Governo della Repubblica algerina e con il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan – gli accordi bilaterali sui servizi di trasporto marittimo.

Vengono definite in primo luogo la sfera di applicazione dei medesimi, identificata nei trasporti marittimi internazionali operati per conto delle Parti contraenti, ovvero nei trasporti marittimi tra

il territorio delle Parti e paesi terzi: restano esclusi dall'ambito di applicazione di ciascun accordo le attività di cabotaggio nazionale e di navigazione interna al territorio di ciascuna delle due Parti.

Particolarmente importanti sono le definizioni di « nave di una Parte contraente » e di « nave utilizzata dalle compagnie marittime di una Parte contraente » – alle quali si applica ciascun accordo sul trasporto marittimo, a differenza di tutta una serie di unità navali che ne sono espressamente escluse.

Parte integrante di questo tipo di accordi è l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione di ciascun accordo. Un'altra componente tipica degli accordi sui trasporti marittimi è la riaffermazione del principio della libertà della navigazione, da cui discende l'impegno delle Parti ad eliminare ogni ostacolo allo sviluppo degli scambi marittimi tra i due Paesi. Conseguentemente ciascuna delle Parti riserva alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei suoi porti lo stesso trattamento riservato alle proprie navi di bandiera, su base di completa reciprocità.

Per quanto invece concerne il delicato profilo dell'eventuale di reati a bordo delle navi, se questa eventualità dovesse darsi in un'imbarcazione di una Parte contraente mentre si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, si rimanda all'applicazione dell'articolo 27 della Convenzione sul diritto internazionale del mare di Montego Bay del 1982 (ratificata dall'Italia con la legge 689 del 1994). L'equiparazione alle navi nazionali vale anche nel caso in cui una nave dell'altra Parte contraente subisca un incidente marittimo in un porto o comunque nelle acque territoriali dell'altra Parte contraente.

Ulteriori disposizioni riguardano il tema della formazione nel settore marittimo, gli obblighi fiscali, e clausole di salvaguardia degli obblighi e dei diritti che le Parti contraenti hanno già assunto in forza di altri impegni internazionali, con particolare riguardo alle Convenzioni multilaterali.

Viene istituito altresì un Comitato congiunto composto da rappresentanti delle

Amministrazioni competenti e da esperti opportunamente designati, per garantire la migliore applicazione di ciascun accordo.

Il disegno di legge prevede quindi la ratifica di 6 accordi bilaterali – con il Kosovo, la Moldova, il Principato di Monaco, il Montenegro, la Serbia e Andorra – sui servizi di autotrasporto di viaggiatori e merci, che mirano ad offrire un fondamento normativo, secondo il principio della reciprocità, all'attività degli autotrasportatori che operano tra i territori delle due Parti contraenti; in tal modo si vuole contribuire in particolare alla regolarità e allo sviluppo dei viaggi e dell'interscambio di merci tra i due Paesi.

Anzitutto, si stabilisce che i vettori sono autorizzati al trasporto di viaggiatori e merci tra i due Paesi contraenti o anche in transito nel territorio dell'altra Parte.

Per quanto concerne il trasporto di viaggiatori, questo viene distinto in regolare ed occasionale. I trasporti regolari con autobus vengono sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva: le Autorità competenti si scambiano autorizzazioni al percorso nel proprio territorio. I trasporti occasionali con autobus vengono sottoposti ad autorizzazione specifica.

Per quanto concerne i trasporti di merci, sono anch'essi sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva: essa è valida per un viaggio di andata e ritorno e non è cedibile ad altre imprese, ha una durata determinata e dà diritto ad effettuare carichi anche nel viaggio di ritorno. Esiste tuttavia una serie di tipologie di trasporto, per le quali l'autorizzazione non è necessaria: la Commissione mista potrà comunque apportare variazioni a tale elenco. Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione i trasporti di merci in mero transito nel territorio dell'altra Parte contraente, per i quali non è previsto né carico né scarico di merci in detto territorio di transito.

Completano questa tipologia di accordi disposizioni generali e finali, le più importanti delle quali sono:

a) la determinazione, da parte dei rispettivi Organi nazionali, dei requisiti di idoneità delle imprese, dei veicoli e dei

conducenti, conformemente alla legislazione in vigore nel proprio paese;

b) l'esenzione, su base di reciprocità, dal pagamento dei diritti doganali connessi all'ingresso di veicoli nel quadro di ciascun Accordo, così come alla temporanea importazione di viveri ed effetti personali degli equipaggi, nonché di combustibili e pezzi di ricambio;

c) l'impegno reciproco delle Parti a consentire il trasferimento degli utili derivanti dalle attività disciplinate da ciascun Accordo, in valute convertibili e senza ingiustificati ritardi;

d) la previsione di negoziati e consultazioni bilaterali quali mezzi per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione di ciascun Accordo, come anche l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione dello stesso;

e) l'istituzione di una Commissione mista per la corretta esecuzione di ciascun Accordo, composta da rappresentanti delle rispettive Autorità competenti;

f) la previsione della durata di ciascun Accordo, nonché della possibilità di denuncia dello stesso, e dell'emendabilità di esso per via diplomatica su base consensuale.

Quanto, infine al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli undici accordi bilaterali, si compone di cinque articoli: i primi due, come di consueto, contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli undici accordi bilaterali.

L'articolo 3 reca le norme di copertura finanziaria degli oneri correlati all'attuazione di otto degli undici accordi – infatti i tre accordi sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Qatar, tra Italia e Algeria e tra Italia e Vietnam non recano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, come esplicitato dall'articolo 4 (clausola di invarianza finanziaria), in base al quale le Amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dai tre

accordi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

Sui lavori della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, informa i colleghi dell'intenzione emersa nel corso dei lavori della Commissione Affari Esteri della Camera di avviare in sede parlamentare una riflessione sistematica sul futuro

dell'Europa, anche alla luce degli esiti del referendum britannico, svolgendo a tal fine un comune lavoro istruttorio che coinvolga le Commissioni Esteri e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, nella forma di una indagine conoscitiva svolta congiuntamente dalle quattro Commissioni.

Si tratta di una iniziativa che reputa utile e opportuna, e che permetterebbe al Parlamento italiano, conformemente al ruolo che gli stessi Trattati europei gli riconoscono, di essere attivo e presente su un tema oggi cruciale.

Verificate le necessarie intese tra i due rami del Parlamento, si riserva quindi di formalizzare tale proposta in sede di ufficio di presidenza. Ha ritenuto in ogni caso opportuno, visto il rilievo dell'iniziativa, anticiparne i contenuti alla Commissione sin dalla seduta odierna.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 164 |
| COMMISSIONE PLENARIA: | |
| Audizione del dottor Gerardo Mannello, Sindaco di Badolato (CZ) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) . | 164 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.15 alle 20.35.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.40.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Audizione del dottor Gerardo Mannello, Sindaco di Badolato (CZ).

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Gerardo Mannello, *Sindaco di Badolato (CZ)*.

Gerardo Mannello, *sindaco di Badolato (CZ)*, svolge una relazione sulla situazione del Comune di Badolato.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Franco MIRABELLI (PD), Francesco MOLINARI (MISTO-IDV) e la deputata Giulia SARTI (M5S).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Gerardo Mannello per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 165

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.25.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione del dottor Enrico Savio, *presidente della Commissione permanente Information Commu-*

nication Technology del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) che svolge una relazione e successivamente risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) e MARTON (M5S) e dai deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 19.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 166 |
| COMMISSIONE PLENARIA: | |
| Comunicazioni del Presidente | 166 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del
presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 26 luglio 2016.

La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor Salvini di acquisire documentazione relativa alla possibile identificazione della cittadina tedesca che sostituì Ingeborg Kitzler nel ruolo di interprete in occasione degli incontri tra RAF e BR successivi al 1976;

incaricare il colonnello Pinnelli e la dottoressa Tintisona di acquisire, per il tramite delle competenti strutture dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, documentazione fotografica relativa a persona di interesse;

incaricare il colonnello Pinnelli e la dottoressa Tintisona di acquisire, per il tramite delle competenti strutture dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, eventuale documentazione su un incontro tra Mario Moretti e Franco Piperno svoltosi nel luglio 1978;

richiedere all'AISE di trasmettere eventuale documentazione relativa ai seguiti del messaggio inviato il 22 giugno 1978 dal capocentro Sismi di Beirut.

Comunica inoltre che:

il 22 luglio 2016 è pervenuto un esposto, di libera consultazione, del signor Domenico Geluardi, relativo all'elenco dei reperti rinvenuti nelle abbandonate dai brigatisti a Via Licinio Calvo;

nella stessa data la dottoressa Piccardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni acquisite da Alfredo Trentalange;

il 25 luglio 2016 il generale Scriccia ha depositato una nota, di libera consultazione, sul non identificato personaggio,

evocato nell'audizione del senatore Acquaviva, che cercò di entrare in contatto con il Partito socialista nei mesi successivi al sequestro Moro;

nella stessa data il dottor Salvini ha depositato i verbali, riservati, di sommarie informazioni rese da Andrea Coi e da Ingeborg Kitzler;

il 26 luglio 2016 il dottor Salvini ha inviato una proposta istruttoria, riservata, relativa alla possibile identificazione della cittadina tedesca che funse da interprete

negli incontri tra RAF e BR successivi al 1976;

nella stessa data è pervenuta una richiesta di documenti da parte del senatore Flamigni.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

| | |
|---|---|
| Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, e della Ministra della difesa, Roberta Pinotti, sugli esiti del Vertice NATO di Varsavia e sul ruolo dell'Italia in ambito europeo ed internazionale, anche alla luce degli ultimi eventi in Turchia e dei recenti attentati terroristici (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 3 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

| | |
|---|---|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 5 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|---|
| Nell'ambito delle proposte di legge recanti norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi). | |
| Audizione di associazioni e di esperti | 6 |

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|---|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Atto n. 318 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 7 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 13 |
| ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti alle proposte emendative 2.8, 3.25, 3.23, 3.27, 5.01 e 6.4 delle Relatrici</i>) | 18 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>) | 23 |
| ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 25 |

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3564 Tentori recante « Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione » .. | 30 |
|---|----|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Emendamenti Doc. XXII, nn. 65-69-A 31

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 31

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 32

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2016, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 316 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 32

ALLEGATO (*Parere approvato*) 33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. Emendamenti C. 3954-A Governo (*Parere all'Assemblea (Esame e conclusione – Parere)*) 32

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. Esame emendamenti C. 3954-A 34

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 35

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2016.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza) (*Relazioni alla V Commissione (Esame congiunto e rinvio)*) 35

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. Atto n. 317 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione. – Parere favorevole*) 38

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido.

Audizione di Anna Genni Miliotti, professoressa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Firenze (*Svolgimento e conclusione*) 39

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 40 |
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. Tabella 11. C. 3974 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 40 |
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 45 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 46 |
| ERRATA CORRIGE | 45 |

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. C. 3976 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) . | 48 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) | 51 |
| Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 e abb-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 53 |
| Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 2710-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 54 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012. C. 3260-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) | 54 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) | 55 |
| ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>) | 63 |

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico denominato High Efficiency Trainer. Atto n. 314 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>) | 57 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS. Atto n. 315 (Rilievi | |

| | |
|---|----|
| alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>) | 59 |
| Sui lavori della Commissione | 61 |

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, con Accordo per l'introduzione di emendamenti; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; <i>g)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada; <i>h)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; <i>i)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; <i>l)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo; <i>m)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada. C. 3917 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 67 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>) | 89 |
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo. | |
| Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016. | |
| Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 77 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. C. 3666 Bernardo e C. 3662 Paglia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3913</i>) | 85 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>) | 91 |

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| 7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>) | 88 |
|---|----|

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>) | 102 |
| Disciplina della contribuzione studentesca per le università statali e le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica. C. 2386 Ghizzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1159 Vacca – Adozione del testo base</i>) . | 103 |

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello <i>sport</i> nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. Testo unificato C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 103 |
| ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>) | 105 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione di rappresentanti di UnionCamere e della Fondazione Cariplo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante « Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali » | 104 |
| IX Trasporti, poste e telecomunicazioni | |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione del Commissario incaricato della gestione commissariale della società Ferrovie del sud-est e servizi automobilistici Srl sull'attività commissariale relativa alla gestione della citata società e sulle prospettive della società stessa | 122 |
| RISOLUZIONI: | |
| 7-01052 Meta: Adeguamento delle dotazioni tecnologiche di sicurezza delle reti ferroviarie regionali (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) | 122 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. C. 3837 Minnucci (<i>Esame e rinvio</i>) | 123 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 126 |
| ALLEGATO (<i>Proposta di parere della relatrice</i>) | 128 |
| X Attività produttive, commercio e turismo | |
| ATTI DELL'UNIONE EUROPEA: | |
| Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia. COM(2016) 49 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 130 |
| XII Affari sociali | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 132 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 136 |
| COMITATO RISTRETTO: | |
| Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti | 134 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 134 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-03255 Lorefice: Indennizzi straordinari per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni | 134 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 137 |

| | |
|--|-----|
| 5-03828 Binetti: Indennizzi per i soggetti affetti da sindrome da talidomide | 134 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 139 |
| 5-07845 Galgano: Ridefinizione organica del sistema di vendita e distribuzione dei farmaci ... | 135 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 140 |
| 5-08200 Vezzali: Rischi per la salute connessi al consumo di bevande confezionate in bottiglie di plastica | 135 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 143 |

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (nomina n. 73) | 145 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 145 |
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; <i>b)</i> Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 145 |
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo. | |
| Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio</i>) | 146 |

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. Atto n. 317 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 154 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Atto n. 318 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 154 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo. | |
| Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016. C. 3974 Governo. | |
| Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazioni favorevoli</i>) | 156 |
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; <i>e)</i> Accordo tra il Governo | |

| | |
|---|-----|
| della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; <i>g)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada; <i>h)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; <i>i)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; <i>l)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo; <i>m)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada. C. 3917 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) . | 160 |
| Sui lavori della Commissione | 163 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 164 |
| COMMISSIONE PLENARIA: | |
| Audizione del dottor Gerardo Mannello, Sindaco di Badolato (CZ) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) . | 164 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA | |
| Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 | 165 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 166 |
| COMMISSIONE PLENARIA: | |
| Comunicazioni del Presidente | 166 |

